



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

71^a seduta pubblica

mercoledì 12 dicembre 2018

Presidenza del vice presidente Taverna,

indi del presidente Alberti Casellati,

del vice presidente Rossomando

e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	83
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	93

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

SULL'ATTENTATO TERRORISTICO DI STRASBURGO

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Discussione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....6, 10
 RICCARDI, *relatore*.....6
 PIARULLI, *relatore*.....10
 CUCCA, *relatore di minoranza*.....12
 CALIENDO, *relatore di minoranza*.....15

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....18

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955:

PRESIDENTE.....18, 23, 29, 33
 MODENA (FI-BP).....18
 ROSSOMANDO (PD).....20
 BALBONI (Fdl).....23
 CIRINNÀ (PD).....24
 BERNINI (FI-BP).....26, 30, 31
 MALAN (FI-BP).....29
 MARCUCCI (PD).....30
 PATUANELLI (M5S).....30
 CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)).....31
 SCHIFANI (FI-BP).....32

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....34
 MARCUCCI (PD).....33

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955:

PRESIDENTE.....34, 35
 FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*.....34, 35

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....35

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....36
 DURNWALDER, *segretario*.....36
 DAL MAS (FI-BP).....36
 MIRABELLI (PD).....38

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....40

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....40, 80
 LONARDO (FI-BP).....40
 D'ANGELO (M5S).....42
 AIMI (FI-BP).....44
 CIRINNÀ (PD).....46
 LOMUTI (M5S).....48
 MALAN (FI-BP).....50
 BALBONI (Fdl).....52
 BUCCARELLA (Misto).....54
 MALLEGGI (FI-BP).....57
 EVANGELISTA (M5S).....59
 GASPARRI (FI-BP).....61
 GIARRUSSO (M5S).....64
 D'ALFONSO (PD).....67
 CALIENDO (FI-BP).....69
 CRUCIOLI (M5S).....71
 GRASSO (Misto-LeU).....73
 LA RUSSA (Fdl).....76
 CUCCA (PD).....77

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

CONZATTI (FI-BP).....80

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018.....81

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 955

Proposte di questione pregiudiziale.....83
 Emendamento 1.900, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 15.....91

ALLEGATO B

PARERI

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 955 e sui relativi emendamenti.....93

INTERVENTI

Integrazione alla relazione orale della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 955	93	Trasmissione di sentenze. Deferimento	112
Testo integrale della relazione orale di minoranza del senatore Cucca sul disegno di legge n. 955	98	CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	103	Trasmissione di voti	112
CONGEDI E MISSIONI	110	COMMISSIONE EUROPEA	
COMMISSIONI PERMANENTI		Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento	113
Trasmissione di documenti	111	INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE		Apposizione di nuove firme	113
Annunzio di presentazione	111	Interrogazioni	113
AFFARI ASSEGNATI	111	<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	126
CORTE COSTITUZIONALE		<i>ANNESI</i>	127

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'attentato terroristico di Strasburgo

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, ieri sera la città di Strasburgo è divenuta il palcoscenico di un attacco omicida che, secondo un bilancio provvisorio, ha provocato la morte di almeno 3 persone e il ferimento di altre 13.

Il nostro continente si ritrova a fronteggiare la volontà assassina di un terrorismo di difficile prevedibilità, in cui un singolo individuo può colpire persone innocenti in qualunque momento e in ogni luogo.

Le istituzioni e le forze politiche devono individuare e attuare ogni strumento utile per contrastare la violenza prevaricatrice, al fine di difendere e preservare i valori di libertà e democrazia che costituiscono i fondamenti della convivenza europea.

Proprio per questo è significativo come, pur nella drammaticità dei fatti di ieri, il Parlamento europeo abbia continuato la propria sessione dei lavori, dimostrando una fermezza che serve da esempio a tutti noi. Certa di

interpretare il sentimento unanime della nostra Assemblea, rivolgo pertanto al presidente Antonio Tajani i sentimenti di profonda solidarietà.

A nome mio personale e del Senato della Repubblica, esprimo la più stretta vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Discussione del disegno di legge:

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (ore 9,38)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 955, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatrici Riccardi e Piarulli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Riccardi.

RICCARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il provvedimento che l'Assemblea si accinge a esaminare reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza di partiti e movimenti politici.

In via preliminare si informa l'emiciclo che la Commissione giustizia, in sede referente, ha soppresso la lettera *r*) dell'articolo 1, comma 1, che era stata introdotta in Aula alla Camera mediante l'approvazione di un emendamento a scrutinio segreto, che derubricava alcune condotte relative al delitto di peculato inserendole nell'abuso d'ufficio.

Passando in rassegna il provvedimento, esso si compone come segue. Il capo I interessa le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato, mentre il capo II è relativo alle misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Per quanto riguarda la relazione mi limiterò ad illustrare il contenuto delle disposizioni degli articoli da 1 a 8 del disegno di legge. Segnalo quindi che l'articolo 1 del disegno di legge prevede una serie di modifiche al codice penale che, in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, mirano in particolare a conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione, a inasprire e ampliare l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie, aumentare le pene e riformulare specifici reati, prevedere la collaborazione come speciale causa di non punibilità e introdurre nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonché ad apportare modifiche all'istituto della prescrizione.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale, tramite l'introduzione di un nuovo comma agli articoli 9 e 10 del codice penale. La finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa.

La lettera *c)*, riformulando l'articolo 32-*quater* del codice penale, amplia il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione a essa), alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai reati già previsti dall'articolo 32-*quater* sono aggiunti il peculato (escluso quello d'uso), la corruzione in atti giudiziari e il traffico di influenze illecite, come pure il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In conseguenza di ciò, la lettera *m)*, modificando l'articolo 317-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea).

La lettera *m)* integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infatti, agli attuali reati di peculato, concussione, corruzione propria e corruzione in atti giudiziari, la lettera *m)* aggiunge la corruzione impropria; la corruzione propria aggravata; l'induzione indebita a dare o promettere utilità; la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; la corruzione attiva; l'istigazione alla corruzione; i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri; il traffico di influenze illecite.

Oltre all'indicato ampliamento del catalogo degli illeciti, è aumentata altresì la durata della misura accessoria temporanea, prevedendo un minimo di cinque e un massimo di sette anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a due anni, o ove ricorra l'attenuante della particolare tenuità degli illeciti.

Si prevede, invece, che l'interdizione temporanea sia compresa tra uno e cinque anni in caso di collaborazione, cioè quando il condannato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

La lettera *d)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 158, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato. La novità introdotta riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, fissato al giorno di cessazione della continuazione.

Ulteriori rilevanti modifiche sono introdotte alla disciplina della sospensione della prescrizione. La lettera *e)* sostituisce infatti il comma 2 dell'articolo 159 del codice penale, stabilendo che, oltre alle ipotesi di cui al comma 1, il corso della prescrizione venga sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, o alla data di irrevocabili-

tà del citato decreto. Per finalità di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione sono abrogati i commi 3 e 4 dello stesso articolo 159.

Infine, la lettera *f)*, - anche in tal caso per esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo 159 - abroga il comma 1 dell'articolo 160, che attualmente individua come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame individua nel 1° gennaio 2020 la data di entrata in vigore della disciplina della prescrizione, come introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Le lettere *g)* e *h)* - sempre nell'ottica di ampliamento e inasprimento delle sanzioni accessorie per reati contro la pubblica amministrazione - introducono modifiche in materia di sospensione condizionale della pena. In particolare, la lettera *g)* modifica il comma 4 dell'articolo 165 del codice penale relativo agli obblighi del condannato per specifici reati contro la pubblica amministrazione che accede alla sospensione condizionale. Si tratta di disposizioni volte alla ripetizione del vantaggio indebitamente lucrato, che si collegano al contenuto dell'articolo 322-*quater*.

La novella prevista dalla lettera *g)* aggiunge al catalogo dei reati di cui all'articolo 165, quarto comma, la corruzione attiva, cioè la corruzione da parte del privato; estende inoltre l'obbligo del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) al pagamento all'amministrazione lesa della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria *ex* articolo 322-*quater*, cioè della somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La lettera *h)* modifica invece l'articolo 166 del codice penale, relativo agli effetti della sospensione condizionale della pena, prevedendo che il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione, possa disporre - in deroga alla regola generale - che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La lettera *i)* interviene sugli effetti della riabilitazione. A tal fine, si aggiunge un settimo comma all'articolo 179 del codice penale, che, derogando alla regola generale dell'articolo 178, stabilisce che la riabilitazione concessa sulla base della disciplina dello stesso articolo 179 non ha effetto sulle pene accessorie perpetue; esso prevede altresì la dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La lettera *l)* integra il primo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale, aggiungendo un'aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, quando l'illecito è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; in tali ipotesi, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Con la lettera *n*) sono inasprite le pene previste dall'articolo 318 del codice penale a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: è aumentata infatti la pena della reclusione sia nei limiti minimi (da uno a tre anni) che in quelli massimi (da sei a otto anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato.

La successiva lettera *o*) amplia l'ambito applicativo dell'articolo 322-*bis* del codice penale, che sanziona attualmente i reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Il disegno di legge, al primo comma, aggiunge due nuovi numeri che estendono la portata incriminatrice dell'articolo 322-*bis*: l'uno a carico di funzionari extra UE ovvero di chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; l'altro relativo ai membri di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o sovranazionali, nonché ai funzionari delle corti internazionali.

Una seconda modifica introdotta dalla lettera *o*) riguarda il secondo comma, n. 2), dello stesso articolo 322-*bis*. La novella amplia l'ambito applicativo della disposizione con riguardo ai funzionari esteri, eliminando l'elemento finalistico dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione. L'integrazione del contenuto della rubrica dell'articolo 322-*bis* del codice penale è infine dettata dalla necessità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera *l*) alla stessa disposizione.

La lettera *p*) aggiunge al codice penale l'articolo 322-*ter*.1, con cui è stabilito che i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione, compresi tra gli articoli 314 e 320 del codice penale, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, nonché agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. La previsione è modellata sulla falsariga della custodia dei beni sequestrati nei procedimenti per reati tributari.

Alcune modifiche sono state introdotte dalla lettera *q*) all'articolo 322-*quater* del codice penale, relativo alla riparazione pecuniaria conseguente a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Anche in tale caso viene esteso l'obbligo del pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria anche al privato corruttore; viene soppresso il riferimento a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale; come anche viene stabilito che la somma da pagare da parte del condannato sia equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta illecita.

Scusate, ho un calo di voce. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatrice Riccardi. È un intervento molto lungo.

RICCARDI, *relatore*. La lettera *r*), inserisce nel codice penale il nuovo articolo 323-*ter*, con il quale si introduce nell'ordinamento una causa

speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: li denuncia volontariamente; fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e gli altri responsabili. Per l'applicazione della causa di non punibilità occorre anche, però, che l'interessato sveli la commissione del fatto prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto stesso.

Scusate, sono senza voce. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare la restante parte della relazione, senatrice Riccardi, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Piarulli.

PIARULLI, *relatore*. Signor Presidente, il capo II del disegno di legge reca nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. L'applicazione delle sanzioni previste, in base al nuovo assetto normativo, è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, sia dei partiti sia dei movimenti politici. Il Governo è inoltre delegato alla definizione di un testo unico delle norme sulla materia.

Nello specifico, l'articolo 9 reca norme in materia di trasparenza e controllo nei confronti dei partiti e movimenti politici. In particolare, al comma 1 si prevede un limite, fissato ad euro 500 annue per soggetto erogatore, sia che si tratti di somma di denaro o di prestazione o di altra forma di sostegno a carattere patrimoniale, quale contributo a movimenti politici o partiti, ovvero alle liste e ai candidati sindaci nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Viene garantita la massima conoscibilità dei relativi dati, per mezzo di un duplice obbligo di pubblicità per i partiti e movimenti politici e per le liste e candidati alla carica di sindaco, che partecipino alle elezioni amministrative nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Il primo consiste nella annotazione in un apposito registro, custodito presso la sede legale del partito o del movimento politico, di ogni forma di contribuzione ricevuta superiore, come valore, alla soglia dei 500 euro. L'annotazione deve essere realizzata entro un mese solare dal recepimento dell'apporto. Il secondo obbligo di pubblicità consiste nella pubblicazione, sul relativo sito Internet istituzionale del partito o del movimento politico ovvero della lista o candidato, del rendiconto contenente i dati sopra menzionati. È prevista un'esenzione dall'obbligo di pubblicità, ma permane l'obbligo del rilascio di ricevuta da parte del soggetto politico fruitore del servizio rispetto alle attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico.

Al comma 2 viene espressamente fatto divieto, per i soggetti di cui sopra, di ricevere qualsiasi forma di sostegno proveniente da soggetti giuri-

dici esteri, qualunque essi siano. È inoltre introdotto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto, di elargire contributi a partiti o movimenti politici, ovvero alle liste e ai candidati che partecipino alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il comma 3 prevede che i contributi ricevuti in violazione degli obblighi di pubblicità o dei divieti previsti non siano ripetibili e debbano essere versati alla cassa delle ammende.

Il comma 4 dispone che entro il quattordicesimo giorno antecedente lo svolgimento di qualsiasi competizione elettorale, ad eccezione dei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste che si presentano alle amministrative dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet il *curriculum* e il certificato penale dei candidati. In questo modo viene consentito all'elettore un facile accesso alle informazioni.

Il comma 5 specifica che la pubblicazione dei predetti documenti debba avvenire presso il sito Internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno nel caso di elezione politiche o europee, presso apposita sezione denominata: "Elezioni trasparenti".

Il comma 6 istituisce un obbligo di trasmissione relativo ai rendiconti e i relativi allegati alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti e movimenti politici.

L'articolo 10 interviene, a integrazione e completamento rispetto a quanto già disposto dall'articolo precedente, con diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati verso partiti politici e soggetti titolari di cariche elettive e di Governo.

Più nello specifico, il comma 1 modifica in più parti il vigente articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 (abolizione del finanziamento pubblico ai partiti). La modifica introdotta dalla lettera *a*) riduce da 5.000 a 500 euro il limite dell'importo annuo ricevuto a titolo di liberalità da parte dei soggetti titolari di cariche elettive e di Governo, ivi inclusi i tesoriери dei partiti, sopra i quali vi è l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto direttamente o attraverso i comitati di sostegno.

La lettera *b*) del comma 1 sopprime il comma 3 del vigente articolo 5 del citato decreto-legge n. 149 del 2013.

Gli articoli 11 e 14 recano disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti fra partiti, movimenti e fondazioni politiche. In particolare, l'articolo 11 prevede che gli obblighi di trasparenza e rendicontazione in capo a partiti e movimenti politici siano applicati ad associazioni, fondazioni e comitati, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazione di partiti o movimenti politici, ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero da persone che siano o siano state nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprano, o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale,

ovvero incarichi istituzionali per essere stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti e movimenti politici.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

PIARULLI, *relatore*. L'articolo 13 contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante un testo unico a scopo di coordinamento normativo fra le varie disposizioni.

L'articolo 12 reca le sanzioni amministrative pecuniarie susseguenti alle violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo. L'applicazione della sanzione compete alla Commissione per la trasparenza. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni saranno versate alla cassa delle ammende. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE: I relatori di minoranza, senatori Cucca, Caliendo, Dal Mas e Modena, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi senatori, la Commissione giustizia ha approvato questo provvedimento che è stato definito spazza corruzione, ma che oggettivamente spazza ben altro, ovvero i principi elementari del nostro sistema giudiziario.

Preliminarmente, occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha manifestato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, con spirito aperto, costruttivo, partecipando all'*iter* del provvedimento sia alla Camera che al Senato. Ebbene, tutto questo è avvenuto in maniera del tutto inutile.

Una volta giunto presso questo ramo del Parlamento, la situazione è anche peggiorata - se possibile - in quanto il testo ha subito una sola modifica per porre rimedio a quella trappola che era stata fatta evidentemente da qualcuno della stessa maggioranza, considerati i numeri, per rafforzare il dispositivo in materia di contrasto al peculato; norma che è stata poi indebolita nel testo proposto dalla Commissione con l'approvazione, tramite votazione segreta, di un emendamento. Quindi, l'unica modifica che abbiamo avuto la possibilità di vedere in questo ramo del Parlamento è intervenuta in tema di peculato.

La discussione presso la Commissione giustizia - è triste doverlo dire - è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta e a qualsivoglia confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta.

Eppure il Partito Democratico, come già è stato evidenziato anche in Commissione e in precedenza, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile perché è consapevole che la lotta alla corruzione e all'illegalità che si annida nella pubblica amministrazione costituisce una necessi-

tà, un obiettivo inesausto della politica in un Paese come il nostro nel quale il fenomeno è ancora tristemente endemico e diffuso.

Lo abbiamo fatto perché nel corso della XVII legislatura la lotta alla corruzione è stata la priorità di tutti i Governi a guida del Partito Democratico. Si pensi alla legge n. 69 del 27 maggio 2015 - l'anticorruzione del 2015 - che ha inasprito le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, ha reintrodotto il falso in bilancio che era stato cancellato, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale alla restituzione del maltolto. O ancora pensiamo all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione che benissimo funziona e che è dotata del personale e delle risorse per operare, al reato di scambio politico-mafioso e, non da ultimo, all'introduzione di quella che era sostanzialmente la denuncia delle violazioni da parte di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione stessa con la previsione della tutela dagli atti ritorsivi nei confronti delle persone che segnalavano questi fatti. Devo dire che questa era stata un'iniziativa dell'opposizione che aveva trovato, però, ampia collaborazione da parte dell'allora maggioranza, il che aveva consentito di approvare un testo che è estremamente importante nel nostro sistema.

Il testo che quest'Aula si trova oggi ad esaminare suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzitutto non si può tacere la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che modifica diversi articoli del codice penale. Entrando nel merito, all'articolo 166 del codice penale è aggiunta la previsione in base alla quale per alcuni reati, diversi tra di loro, il giudice possa disporre che la sospensione non estende i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A tale riguardo, si rileva che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die* in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese l'articolo 3 della Costituzione, ma questo, ovviamente, sarà oggetto della discussione che avverrà nel corso dell'esame degli emendamenti e quindi non intendo dilungarmi perché di altre cose ben più importanti bisogna parlare.

Venendo al merito della riforma introdotta si rileva anche l'introduzione del tema della prescrizione. Ora, si rileva come la prescrizione sia un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune nonché soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale in quanto si lega alla sentenza n. 393 del 23 novembre 2006. La natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, prima fra tutti la collocazione dell'istituto, non a caso, nel codice penale. Pertanto la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione e dunque le scelte del termine prescrizione sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali, prime fra tutte, com'è noto, il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione che prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi, per l'appunto, ragionevoli.

Oggi, sostanzialmente, in questa maniera si violano i diritti di tutte le parti del processo. L'imputato, con l'introduzione di questo nuovo sistema della prescrizione, corre il rischio di vedere un processo che si allunga a dismisura. La parte civile, la parte offesa, non potrà vedere riconosciuti i suoi diritti perché sicuramente i processi si allungheranno notevolmente nel tempo perché conosciamo lo stato degli uffici giudiziari. Si ricorre ad un sistema che non è sicuramente utile se si considera che, per i dati che ci sono stati forniti dallo stesso Ministero, risulta che circa il 70 per cento dei processi vengono prescritti nel corso delle indagini preliminari. E allora mi si deve spiegare se il 70 per cento di tali processi si prescrivono nel corso delle indagini preliminari a che cosa serve mettere un termine che sospende la prescrizione dopo il processo di primo grado. È una inutilità palese e nessun giovamento se ne trarrà perché quel 70 per cento di processi prescritti, continuerà a cadere in prescrizione.

Aggiungo una piccolissima osservazione, visto che viene introdotto in questo provvedimento che si occupa di anticorruzione: i reati che si prescrivono relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione sono una parte minimale, equivalente a circa il 3-4 per cento del totale, una parte bassissima. Conseguentemente non si avrà alcun risultato effettivo. Ma ancora una volta questa maggioranza vuole semplicemente fare provvedimenti *spot* che di fatto non portano nulla.

Altra cosa sarebbe stata se si fosse introdotto un nuovo sistema, se si fossero previsti metodi per evitare le prescrizioni, rafforzando il sistema giudiziario con la previsione di un numero sufficiente di giudici che consenta finalmente di avere un organico pieno, una magistratura togata anziché affidarsi come sempre alla magistratura onoraria (come sta accadendo ormai da troppo tempo), che con grande sacrificio tiene in piedi il sistema giustizia e a cui si chiede di svolgere un lavoro che non è più in condizioni di svolgere. Allo stesso modo, ci si dica perché non si rafforza il personale amministrativo, che consentirebbe immediatamente di dare una risposta seria ed evitare che molti processi vadano prescritti.

È anche necessario ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 31 maggio 2018: «La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno...». È evidente che il problema della prescrizione esiste, ma i sistemi per combatterla solo quelli di cui ho parlato in precedenza.

Ancora, di analogo gravità appare anche la novella dell'articolo 179 del codice penale, che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione. Anche questi sono provvedimenti palesemente incostituzionali.

Signor Presidente, mi avvio a concludere e le chiedo sin d'ora l'autorizzazione a poter allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore di minoranza*. Infine, vorrei parlare anche dell'agente provocatore. Qui si è detto che non si tratta di agente provocatore, ma di infiltrato. Leggete il testo - ne parleremo quando arriveremo all'esame degli articoli - e vi renderete conto che non di infiltrato si tratta, ma di agente provocatore vero e proprio. Ripeto, basta leggere il testo: è evidente che si tratta di agente provocatore. A questo riguardo, voglio ricordare anche che le direttive europee vietano in maniera nettissima e ferma che si possa far ricorso all'agente provocatore nei reati contro la pubblica amministrazione. Non di meno, anche questo viene previsto, insensibili a qualsiasi indicazione che ci viene dall'Europa e dalla nostra Costituzione.

In conclusione, signor Presidente, noi consapevolmente affermiamo che si tratta ancora una volta di un provvedimento *spot*, privo di vero contenuto riformatore. Noi avevamo già dato una risposta seria, che sta funzionando nella lotta alla corruzione con i provvedimenti di cui ho parlato e che - lo ribadisco - erano stati approvati nella scorsa legislatura con la massima collaborazione tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il provvedimento al nostro esame - lo ribadisco - è infarcito di norme di dubbia costituzionalità e sarà verosimilmente approvato, ancora una volta, senza alcun confronto serio e costruttivo, senza alcun dialogo tra le forze presenti in quest'Aula e sarà approvato esclusivamente, per l'ennesima volta, con la sola logica dei numeri, e questo ovviamente non è un metodo che può andar bene in un sistema democratico come il nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Caliendo.

CALIENDO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ci siamo chiesti se era necessaria una relazione di minoranza e la risposta è stata positiva, perché l'*iter* legislativo di questo disegno di legge pone una serie di problemi sulla tenuta del nostro sistema democratico.

Mi riferisco al fatto che, mentre alla Camera dei deputati abbiamo avuto un ampio ricorso alle audizioni di esperti e tempi di discussione accettabili sia in Commissione che in Aula, il disegno di legge perviene al Senato per la semplice abrogazione di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, con una singolare interpretazione del bicameralismo e della possibilità di approfondimenti che la Costituzione assegna a ciascuna delle Camere. È stata negata la possibilità di effettuare audizioni in questo ramo del Parlamento e la discussione ha registrato solo interventi e emendamenti dell'opposizione, fatta eccezione per l'emendamento abrogativo preteso da una parte della maggioranza, perché il testo approvato non era stato concordato dalle due componenti del Governo.

Tale situazione pone non pochi interrogativi, primo tra tutti la conclusione che si può trarre da tale comportamento: il Parlamento, per l'attuale maggioranza, è inteso come mero esecutore del volere del Governo, per cui un emendamento approvato con libera determinazione della Camera dei deputati deve essere eliminato e al più presto, senza alcuna possibilità di discu-

tere ed esaminare le altre norme del disegno di legge. È questo il bicameralismo per il quale ci siamo battuti insieme durante il *referendum* costituzionale? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

E voi, partiti della maggioranza, allora avevate bene inteso qual era il ruolo che spetta a ciascuna delle Camere e qual era il ruolo dei partiti politici. È forse utile che in quest'Assemblea, signor Presidente, si organizzi un dibattito sui principi della nostra Costituzione e sulla democrazia parlamentare che è un effetto della democrazia rappresentativa.

Certamente invece una riflessione va fatta - ed è necessaria - sul nostro Regolamento, che nel prevedere il tempo di dieci minuti, non tiene conto dell'importanza di alcuni articoli, come l'articolo 1 del disegno di legge in discussione che introduce diverse riforme del codice penale, ciascuna della quale meriterebbe un tempo di esame ben superiore a tale termine. Il rispetto di questo limite e una sua applicazione burocratica portano a una conseguenza necessaria: i cittadini non hanno la possibilità (perché non viene loro consentito) di comprendere a fondo non solo le ragioni delle tesi della minoranza, ma nemmeno le motivazioni che sorreggono la norma proposta dalla maggioranza, specie se - come è avvenuto - a fronte di dati statistici che avrebbero giustificato quantomeno una riflessione, il silenzio della maggioranza e l'assenza di qualsiasi confronto generano la sensazione dell'inutilità dell'attività parlamentare. La sfiducia dei cittadini nella politica - e a tratti nelle istituzioni - non può essere alimentata da norme e comportamenti relativi all'attività parlamentare.

Signor Presidente, il disegno di legge introduce molteplici modifiche di diritto sostanziale e processuale, che in gran parte si pongono in contrasto con la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale. Il provvedimento sembra scritto da qualcuno che ha fatto sì l'esame da avvocato o sia anche magistrato, ma che non ha l'esperienza e la competenza che derivano dalla gestione del reale, il che porta ad avere norme sbagliate perché in contrasto con il sistema giudiziario del nostro Paese. Ciò ha determinato la critica - come avete visto - non solo degli avvocati, ma anche dei magistrati e di tutti i giuristi; nessuno di quelli che avete audito alla Camera vi ha dato un minimo di spazio di ragione.

Può dirsi infatti accettata nel nostro Paese la teoria del doppio binario e cioè un trattamento eccezionale riservato ai reati di particolare gravità, come mafia e terrorismo, e che si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e di interdizione, nonché a sanzioni particolarmente elevate, e uno, invece, per così dire ordinario, per il quale sono irrinunciabili le garanzie che nel primo binario sono comprese per esigenze di difesa sociale.

Che i reati contro la pubblica amministrazione, pur stando un elevato allarme sociale, possano essere considerati sullo stesso piano dei reati di stampo mafioso o camorristico è fuori da qualsiasi logica. Non vi è alcun dubbio che non c'è paragone possibile tra mafia e terrorismo e questi reati, in particolare perché non sono comparabili con fattispecie così gravi e poi perché le statistiche confermano che l'accertamento giudiziario dei reati contro la pubblica amministrazione è più che soddisfacente, con tassi di prescrizione del tutto irrilevanti.

Se volete discutere - ma non siete abituati a farlo - sulla base dei dati, dovete riconoscere che nel nostro Paese non esiste attività delittuosa contro la pubblica amministrazione che non venga perseguita. È ridicolo, infatti, pensare che i fenomeni corruttivi siano di gran lunga superiori a quelli accertati: non ha alcun fondamento, non essendoci elementi, né sintomi che possano giustificare l'affermazione per cui la corruzione sarebbe da scoprire.

La legge tiene conto, sempre, degli indizi rilevanti di fattispecie penali rivelatisi insufficienti o non idonei a contrastare un fenomeno, oppure interviene con nuove norme e nuove fattispecie di reati, quando i nuovi comportamenti antiggiuridici non risultano avere una rilevanza penale. Questo non è avvenuto. Non abbiamo alcun elemento per dire che i reati contro la pubblica amministrazione non siano perseguiti nel nostro Paese con tutte le garanzie, ma, nello stesso tempo, con tutta la durezza che quei reati necessitano sia applicata da parte dello Stato.

I dati statistici, non inventati dalla minoranza, ma forniti dal Ministero della giustizia, se letti correttamente, evidenziano non solo che l'indice di prescrizione di questi reati è di gran lunga più basso rispetto agli altri (basta leggere i dati riportati su «Il Sole 24 ORE» di ieri: uno per cento), ma anche che non è vera l'affermazione secondo cui la corruzione viene scoperta tardi. Ma vi rendete conto di quanto sia ridicola questa affermazione? La corruzione viene scoperta tardi, però la prescrizione è bassa. Se fosse così, la prescrizione per reati contro la pubblica amministrazione sarebbe molto più alta, perché, scoprendosi tardi, non ci sarebbe il tempo per la celebrazione del processo.

Si deve, ancora, tener conto che per tali reati il tempo necessario a prescrivere è già estremamente lungo. Ricorderete che nella passata legislatura abbiamo approvato norme che riguardano la prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione, per cui per alcuni si arriva a ventinove anni. Ma quale garanzia pensate abbiano i cittadini su una qualsiasi possibilità di un processo giusto?

Dal 2005, dopo l'approvazione della legge n. 251, cosiddetta legge ex Cirielli, che è stata criticata come se fosse stata determinativa di aumenti dei processi prescritti (e non è vero), i dati forniti dal Ministero dimostrano che la prescrizione è diminuita ogni anno. Addirittura in alcuni tribunali e in alcuni uffici la prescrizione è quasi pari a zero. Se allora il Ministro della giustizia, anziché presentare una norma che non aveva nulla a che fare con questo disegno di legge, avesse dato un minimo di attenzione ai suoi dati, avrebbe capito che in alcuni uffici giudiziari la mancanza di strutture e di organici ha determinato quelle prescrizioni che negli altri uffici non si verificano. Badate, oltre il 50 per cento dei tribunali italiani non ha prescrizioni.

Questa riforma porterà all'allungamento dei tempi di tutti i processi, in contrasto con il principio della ragionevole durata del giusto processo (articolo 111 della Costituzione). Vi rendete conto che questa non è un'affermazione, ma è una rilevazione basata sui dati forniti dal Ministero?

Avete trovato un accordo tra le forze di maggioranza, facendo entrare in vigore la prescrizione nel 2020. Tuttavia non è chiaro se tale accordo è agganciato o no alla necessaria riforma del processo penale. Credo di no, perché avendo letto ieri la parte del bilancio che riguarda la giustizia, è e-

mersa anche una diminuzione di 57,2 miliardi alla giustizia e indovinate per che cosa? Per la riforma del processo penale nel 2019 e per le altre norme aggregate che riguardano, fra gli altri temi, l'informatizzazione.

C'è poi una situazione di contrasto con i principi costituzionali per quanto riguarda tutto ciò che inerisce alle pene accessorie. Forse non vi rendete conto che significa non capire nulla di diritto penale generale pensare che una pena accessoria possa durare in eterno rispetto alla pena principale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Anzi, l'estinzione della pena principale porta a mantenere in piedi la sanzione accessoria. Qual è la logica? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. È la logica della vendetta. Voi seguite, né più né meno, la logica di chi non crede nei principi della nostra Costituzione, in base ai quali ciascun cittadino, responsabile e colpevole di qualsiasi reato, ha la necessità di essere rispettato e di avere la possibilità di redimersi. Se non ci fosse questa *chance*, se non ci fosse questa possibilità per l'imputato di redimersi, non avrei fatto il magistrato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Bravo!

CALIENDO, *relatore di minoranza*. È la garanzia del nostro Paese e voi non potete annullare i principi fondamentali che si ispirano alla civiltà cristiana. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Giovanni Piamarta» e dell'Istituto tecnico «Francesco Petrarca» di Brescia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 (ore 10,28)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Modena per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

MODENA *(FI-BP)*. Signor Presidente, non so se mi basteranno cinque minuti, perché ieri sera mi sono messa a fare l'elenco degli articoli della Costituzione che questa normativa che andiamo ad approvare viola e sono gli articoli 111, 27, 3, 27, 41 e 49. Sono violati almeno sei articoli della Costituzione, fra i quali quello relativo al giusto processo (come è stato ricordato), quello relativo al principio di uguaglianza, quello relativo al principio di colpevolezza, quello relativo alla libertà economica e quello relativo alla possibilità di associarsi liberamente per i partiti politici.

Non mi rivolgo al Governo, perché ritengo che il Governo non meriti neanche un'interlocuzione da questo punto di vista. Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, che hanno mandato avanti questo

provvedimento in Commissione in una sorta di marcia a tappe forzate: lo abbiamo approvato all'una di notte, in una nottata. Se oggi andrete ad approvare questo provvedimento e non lo bloccate con la questione pregiudiziale, approverete una normativa per cui sulle vostre personali coscienze ci saranno famiglie distrutte, eterni innocenti che aspettano un giudizio, gente che va in carcere perché diventano tutti reati ostativi, e ci saranno persone, magari vittime di errori giudiziari, che non vedranno mai la luce. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vi ricordo che in venticinque anni le vittime degli errori giudiziari nel nostro Paese sono state 4 milioni *(Applausi dal Gruppo FI-BP)* e, in tale arco temporale, lo Stato ha pagato, solo per l'ingiusta detenzione, 600 milioni.

Voi fate questo, ma vi ricordo che siete persone elette, rappresentate il popolo, che non ha la cattiveria sociale che si esprime con il provvedimento al nostro esame e non è tutelato dai provvedimenti, come ricordava il senatore Caliendo, relativi al bilancio. Ci troviamo semplicemente di fronte a un provvedimento che dice «sei incappato per caso nella giustizia dei reati contro la pubblica amministrazione, va bene, rimani dentro, chiudo con la chiave e di te non ne voglio sapere più niente». *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ciò lede il principio di libertà e di uguaglianza su cui si fonda il nostro Paese. Pensate che mettendo in galera quelli che commettono reati contro la pubblica amministrazione, parificandoli a terroristi e a mafiosi - perché è questo che si fa: sono tutti reati che diventano ostativi - risolvete i problemi di un Paese? No, i problemi del Paese li risolvete intervenendo sull'economia. Se infatti le persone sono in condizioni di cattiveria, lo sono perché non hanno i soldi per arrivare a fine mese e non perché vogliono vedere quattro colletti bianchi in carcere.

Posso allora solo richiamare i principi e gli articoli che ho citato. Vi è stato detto in tutte le audizioni della Camera e, oltre a questo, il mio Gruppo ha proposto una serie di emendamenti migliorativi, perché ha sempre mantenuto la linea dettata ed esplicita dal Presidente del Gruppo, ribadendo che noi siamo un'opposizione comunque costruttiva. Si trattava di emendamenti fatti per migliorare il testo, cosa impossibile.

Ci troviamo quindi con una violazione dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che si va ad innestare nella violazione dei principi fondamentali dell'articolo 3. C'è infatti una sproporzione assoluta delle pene previste. Ho anche detto nel corso delle sedute notturne in Commissione che qui si va a punire allo stesso modo un mafioso con casi, ad esempio, di persone condannate in terzo grado per peculato. Pensiamo al caso di una dipendente di una camera di commercio che si era appropriata di 2.000 euro in marche da bollo in tre anni. Ho le sentenze, guardatele, perché questa normativa è una questione di coscienza. Richiamo ancora il caso di un impiegato postale che si è appropriato di 72 euro ed è stato condannato in terzo grado per peculato. Casi del genere vengono puniti allo stesso modo di un individuo che ha dato vita a un'organizzazione mafiosa. Ditemi se ciò non viola i principi di uguaglianza e del giusto processo!

Ricordo ancora il caso di un direttore di ufficio postale che si è appropriato di un libretto. Siccome i postini sono come i pubblici ufficiali,

mettiamo nel provvedimento anche questi e i dipendenti delle camere di commercio, e non solo il fantomatico colletto bianco che vogliamo vedere in galera perché così diamo sfogo alla cattiveria sociale: è di questo che si tratta. Abbiamo ancora il caso di un cancelliere che è stato condannato in terzo grado per peculato perché si era appropriato di un contributo unificato di 35 euro. È giusto che venga condannato, ma in uno Stato che si basa sull'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza, vi sembra normale che possa subire il trattamento stabilito dalla legge al nostro esame? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Vi sembra una cosa normale?

Ma avete idea di quello che stiamo approvando? Ve l'hanno detto anche le imprese: questa normativa affossa il mondo produttivo, perché colpisce non solo il soggetto colpevole, da un punto di vista personale, ma mette una croce sopra all'attività d'impresa. Ci sono imprese che sono saltate nel nostro Paese proprio perché i pm hanno disposto sequestri di quote e voi così date loro la mano libera di affossarle: ve l'hanno detto gli industriali alla Camera a chiare note.

L'associazione che fa l'indicizzazione della corruzione vi ha anche detto - per i partiti politici, perché anche lì si va a ledere la base dell'articolo 49 della Costituzione - che questa roba così strutturata non è applicabile, perché non abbiamo una normativa sulle *lobby*. Questo l'ha detto chi misura la corruzione, non Fiammetta Modena, forzista convinta e berlusconiana DOC.

L'ANAC, l'Autorità anticorruzione, vi ha detto anche che la pena non si può concepire come viene fatto in questo provvedimento, perché si viola non solo il principio di non colpevolezza, ma l'articolo 27, soprattutto per come si concepisce la pena. Da noi, se uno non ruba, non gli si tagliano le mani: questo è l'articolo 27. Secondo la concezione della normativa in esame, invece, se uno ruba, gli si taglia una mano e non interessa che intraprenda un percorso riabilitativo. È su questo che si viola la Costituzione ed è questo che ci porta su una strada dettata dalla cattiveria sociale e alla quale tutto il mondo del diritto vi ha avvertito di prestare attenzione.

Ma tanto voi non ascoltate: fate i tavoli quando siete con l'acqua alla gola, con un Ministro che convoca qualcuno di qua e qualcuno di là. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Nonostante il mondo giuridico vi abbia avvertito che state sbagliando, per rimediare a uno stupido emendamento presentato alla Camera, avete fatto questa roba qui, per dimostrare che siete una maggioranza forte. Avrete sulla coscienza le persone che finiranno sotto questa normativa, fatta solo per dimostrare che due *leader* hanno i numeri in Parlamento: li avrete sulla coscienza per tutta la vita. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Rossomando per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, illustrando la questione pregiudiziale, la prima osservazione che sorge è che a nessuno di questa maggioranza di Governo viene negata la sua norma manifesto. A ciascuno la sua ed eccoci di nuovo

alle norme manifesto. È particolarmente importante sottolinearlo quando valutiamo la compatibilità con i principi costituzionali ed è particolarmente allarmante l'uso di frasi evocative, più adatte al linguaggio pubblicitario, come il cosiddetto Daspo ai corrotti, uso al quale vorrei che non ci abituassimo come legislatori. Ci misuriamo con la compatibilità costituzionale e usiamo questa terminologia non in uno *spot* pubblicitario, ma come legislatori.

Questo è grave, soprattutto da parte di chi in altre occasioni ha abbracciato la Costituzione, ma probabilmente l'ha rimessa nel cassetto, chiudendola a doppia mandata.

Quali sono, quindi, i principi coi quali ci misuriamo? Quando si discute di compatibilità costituzionale, si fa riferimento a un sistema di principi, di bilanciamenti, di ragionevolezza e di giustizia (in senso molto ampio), che è quello che regge lo Stato di diritto. La verità, allora, è che questa maggioranza (non è la prima volta e temo non sarà l'ultima) ha in comune il fatto di rappresentarsi una diversa idea o forse un capovolgimento dello Stato di diritto, perché io non credo ci sia noncuranza in queste norme, ma un'ideologia e un'idea diversa delle democrazie liberali, o meglio l'idea che possano essere superate. Questo è un punto importante (*Applausi dal Gruppo PD*).

Per questo è rilevante porre la questione di pregiudizialità e chiedere che non si proceda all'esame del provvedimento in titolo, del quale non vi era bisogno se non per affermare il principio del superamento dello Stato di diritto e della democrazia liberale, perché le norme sulla corruzione sono state approvate recentemente e perché, come è stato detto, per esempio in tema di prescrizione stiamo parlando di reati che oggi si prescriverebbero da un minimo di quindici a oltre venti anni. Mi chiedo quindi di cosa stiamo parlando.

Tutte le volte che c'è un atteggiamento illiberale non è un caso che vengano attaccate la centralità e l'efficacia del processo, perché quando si prevede una durata *sine die* del processo, sostanzialmente si sta celebrando la sua irrilevanza. Non c'è alcun intervento per rendere efficace il processo. Vorrei altresì ricordare a chi sbandiera la parola «popolo» ogni giorno che le sentenze vengono pronunciate nel nome del popolo italiano e questo vuol dire che c'è un altissimo momento di saldatura tra l'esercizio della giurisdizione e il rispetto delle regole, che sono legittime in quanto vengono rispettate e stanno nella Costituzione ed è soltanto finché viene rispettato questo principio che la sentenza viene pronunciata nel nome del popolo italiano ed è in questo punto che c'è la saldatura della democrazia liberale. Mi riferisco cioè al fatto che la giurisdizione può essere accettata dai cittadini perché è stata esercitata in queste modalità.

Vi è allora violazione del principio di uguaglianza, perché vengono disciplinate in modo uguale situazioni diverse, irragionevolezza in una pena accessoria *sine die* che addirittura non viene recuperata con la riabilitazione e non è coperta dalla sospensione condizionale della pena. Quando parliamo di riabilitazione intendiamo reinserimento, recupero della persona condannata, restituzione alla collettività di persone migliori, attività di restituzione senza le quali la riabilitazione non viene concessa. Stiamo quindi parlando

di principi costituzionali e di questioni che riguardano i cittadini, di finalità rieducativa della pena.

Nel provvedimento in esame c'è un attacco ai principi cardine del sistema penitenziario laddove vengono previsti benefici che consistono in assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative; stiamo discutendo del fatto che una persona condannata per questi reati non possa e non debba restituire alla società in termini di lavoro e di rieducazione, di attività di recupero. Pertanto, siamo per l'ennesima volta di fronte a una norma manifesto, siamo di fronte all'idea che punire impedendo di lavorare possa evitare la corruzione e possa mettere sulla pubblica piazza qualcuno da indicare. Qui non siamo al processo: qui siamo al pollice verso dei riti che si celebravano al Colosseo.

E che dire dell'agente provocatore (perché di questo si tratta)? È una questione grave e - evidentemente - c'è un'idea della giustizia che non ci appartiene (come dicevo, non appartiene allo stesso Stato di diritto). Qui l'agente sotto copertura è, in realtà, un agente provocatore. C'è un aspetto molto grave, perché le condotte vengono coperte dalla non punibilità. Quando parliamo di condotte nei reati di corruzione, ci riferiamo a un reato a concorso necessario. Stiamo parlando di un reato che si basa sull'allettamento, sull'invito a, su una serie di condotte, zone grigie e inviti a infrangere la legge. Dove è il principio di legalità? Quando si pronunciano le parole «legalità» e «onestà», bisogna avere chiaro che cosa è il principio di legalità. (*Applausi dal Gruppo PD*). Qui siamo completamente fuori dal principio di legalità.

Colleghi, quando si invocano pene più severe - e l'abbiamo fatto - quando si invoca l'efficacia delle decisioni - e l'abbiamo fatto - quando si invoca il fatto che i reati di corruzione, certo, destano scandalo e vanno puniti, si ha la legittimità di farlo se la legalità è a tutto campo. La legalità sta anche nella cultura delle garanzie. Questa è la cultura della legalità! (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo è lo Stato di diritto e queste sono le sentenze che possono essere pronunciate nel nome del popolo italiano. Infatti, se celebrato secondo le regole e le garanzie, il processo è giusto. In caso contrario, saltano le regole e il patto con i cittadini. Mi chiedo dove stia la legalità nell'allettare e invitare a infrangere la legge (perché questo è l'agente provocatore). Per saggiare cosa? Un livello etico di cui si smarriscono i confini, perché chi rappresenta la legge invita a infrangerla.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo.

Con riferimento alla ragionevole durata del processo, abbiamo già detto sul tema della prescrizione e sul travolgere il processo con le sue regole e la sua efficacia. Il processo è infatti il momento più alto di controllo pubblico dei cittadini. Ripeto, quando si pronuncia una sentenza in nome del popolo italiano è un momento di controllo pubblico e democratico del rispetto della legalità. Un processo senza fine, che danneggia non solo chi è accusato, ma - soprattutto - le vittime dei reati, è il travolgimento del ruolo fondamentale dello Stato, delle regole e del fine stesso per cui creiamo, modifichiamo e interveniamo sui reati, al fine di ottenere giustizia, per fare in

modo che i reati vengano perseguiti e possano esserci pene efficaci, perché applicate in tempi rapidi e visibili a tutti.

Per tale motivo, questa norma manifesto, inutile, altisonante e assolutamente dannosa per le nostre regole non deve essere discussa e approvata da quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia si asterranno sulle questioni pregiudiziali, perché vogliono entrare nel merito del provvedimento.

Il disegno di legge presenta delle gravi criticità: non lo nascondiamo e, anzi, lo affermiamo con decisione. Condividiamo molte delle perplessità e delle critiche contenute nelle questioni pregiudiziali e, con nostri emendamenti, sosterremo la necessità di emendare il provvedimento per eliminare i molteplici aspetti di incostituzionalità che esso presenta.

Ma, nello stesso tempo, riteniamo che questo ramo del Parlamento, il Senato, debba entrare nel merito delle singole questioni (*Applausi dal Gruppo Fdl*), perché solo così rendiamo il servizio che siamo chiamati a svolgere in quest'Aula per migliorare i provvedimenti che vengono presentati e per dare alla società civile e all'Italia la giusta risposta contro la corruzione, che è un veleno che distrugge i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, è un veleno che distrugge la libera concorrenza, è un male che noi vogliamo contribuire a combattere. Però, cari colleghi, vogliamo combatterlo con le armi giuste, con le armi del diritto e nel rispetto della Costituzione.

Non siamo pertanto d'accordo con la riforma della prescrizione; entreremo nel merito quando sarà il momento, ma già ora diciamo che riteniamo questa riforma della prescrizione palesemente incostituzionale. Essa viola il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, viola l'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, viola gli stessi diritti delle persone offese, parte civile, che vedono procrastinato all'infinito il loro giusto diritto a una pronuncia, viola il diritto dell'imputato, che, fino a prova contraria, deve essere considerato non colpevole e che invece si vede condannato a un processo senza fine, che diventa la vera pena. Ci sono poi molte altre ragioni, che illustreremo in sede di discussione generale.

Così come siamo molto preoccupati per la previsione di cui all'articolo 6 di questo disegno di legge che, pur chiamandolo agente sotto copertura, in realtà introduce un vero e proprio agente provocatore, dichiarando non punibili persino le attività prodromiche e preparatorie e persino la promessa

della dazione di danaro, da parte di colui che non è più quindi un agente infiltrato, ma è un vero e proprio agente provocatore.

Per queste ragioni, cari colleghi, noi ci asterremo nel voto sulle pregiudiziali, non perché non condividiamo molte delle perplessità manifestate nelle pregiudiziali stesse, ma perché abbiamo fiducia, nonostante tutto, che il Senato, entrando nel merito delle questioni, saprà dare la giusta risposta. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

CIRINNÀ (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (PD). Signor Presidente, colleghi, vi spiegherò per quale motivo il mio Gruppo e in particolare i senatori del Partito Democratico chiederanno a tutti gli altri colleghi di votare a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità.

La Costituzione è continuamente evocata in tutti i vostri ragionamenti propagandistici. Nella scorsa legislatura, la XVII, con infinito impegno e dedizione avevamo provato a portare avanti un lavoro di modifica ma nel pieno rispetto della Costituzione, mentre voi, che tanto sbandierate il fatto di aver resistito, nella scorsa legislatura, a questo lavoro di modifica, adesso fate stralcio continuo, come un fazzoletto con cui vi soffiare il naso, di tutto ciò che la Costituzione prevede.

Nella nostra pregiudiziale cerchiamo di spiegare, come ha fatto prima di me la collega Rossomando (ma mi richiamo anche all'intervento svolto in Commissione giustizia dalla senatrice Modena), che in questo testo voi affermate solo ed esclusivamente la logica della vendetta, la logica della vendetta che si ispira all'odio sociale, la logica della vendetta del fine pena mai, perché introducete il fine pena mai nelle pene accessorie anche davanti a casi di assoluzione.

Voi avete abituato l'Italia, avete abituato gli italiani, una parte degli italiani, parlando alla loro pancia, a una gogna mediatica infinita. E, guardate, fate male a parlare di giornali, giornalini e giornaloni, perché la gogna mediatica l'avete inventata voi, in quello schifo di sacro *blog* nel quale additate le persone, le mettete alla berlina, chiedete che ci siano continui richiami («condividete!», «condividiamo!»), esportate fango e veleno. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E adesso lo volete fare all'interno del processo penale. Cercheremo di non consentirvelo, perché non è questo il modo di trattare né la Costituzione, né il luogo più alto delle garanzie costituzionali, che è proprio il processo penale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La cosa più grave che fate con il testo in esame è far saltare, come un grimaldello, l'articolo 111 della Costituzione, che richiama il giusto processo. L'ha detto bene un attimo fa, prima di me, il collega Balboni, con il quale non condivido proprio nulla, ma in realtà anche lui, nella sua attività di avvocato, come quella che ho svolto anch'io per tanto tempo, sa che nel far saltare le regole del giusto processo chi paga per prima è la vittima. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo)*. È la vittima che attende una risposta, è l'offeso dal reato, è colui che si è costituito parte civile, sono

tutte quelle persone che sicuramente attendono la condanna, ma attendono, per esempio, anche un risarcimento. Non è un caso che la maggioranza dei processi in questo Paese si prescriva ancora nella fase dell'indagine preliminare, dove molto spesso ancora non c'è la costituzione di parte civile, perché, come sanno anche i nostri allievi del primo anno di giurisprudenza alla Sapienza, ci si può costituire entro la prima seduta di udienza dibattimentale o nell'udienza davanti al gup. Quindi date anche uno schiaffo alle vittime.

A questo punto non mi resta che spiegarvi in particolare quali sono gli articoli che riteniamo violati. Voteremo a favore della questione pregiudiziale proprio per la dubbia legittimità costituzionale del primo articolo di questo scellerato disegno di legge, che, andando a modificare l'articolo 166 del codice penale prevede che, per alcuni reati, anche diversi tra di loro, anche con condotte diverse e con diverse fattispecie, quindi con comportamenti di gravità diversa, il giudice possa disporre che «la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione». Per questo motivo voteremo a favore della questione pregiudiziale, perché questo è ingiusto.

Voteremo a favore anche per l'esplicita, aperta e conclamata lesione dell'articolo 3 della Costituzione, certamente uno dei più belli, che sancisce il principio più sacro, quello dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, e che a me personalmente sta più a cuore quando si parla di diritti delle persone. Voteremo a favore della questione pregiudiziale per la lesione dell'articolo 3, dato che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die* in maniera fissa, senza gradualità e ben oltre la durata della pena principale, viola tale articolo in modo aperto. Voteremo sì alla questione pregiudiziale, perché l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di uguaglianza, finendo per trattare in modo uguale situazioni molto diverse tra di loro. Quindi, questa disposizione, a nostro parere, appare difficilmente conciliabile anche con il sacrosanto articolo 27 della Costituzione, anch'esso violato e messo sotto i piedi, che parla della finalità rieducativa della pena.

C'è poi un'altra violazione della Costituzione, legata all'articolo 111. Cito le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 2018, una sentenza quindi recentissima, di quest'anno, non datata, ma fresca, nuova. La Corte ribadisce che il legislatore è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata; resta una facoltà del legislatore, in particolare, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati. Tuttavia - sottolinea il giudice delle leggi nella medesima sentenza - la discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza. Il principio di ragionevolezza, colleghi, è presente nell'articolo 111 della Costituzione e prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi ragionevoli, appunto. Non si può essere iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per una semplice notizia di reato e ricevere l'avviso di garanzia per poi perdere le tracce di quello che è accaduto, non avere neanche la citazione per una minima raccolta di prova o di incidente probato-

rio del proprio avvocato, e magari leggere dopo sei mesi, dopo uno o due anni che quell'indagine è ancora in corso perché magari una velina è arrivata a un giornale, guarda caso, nemico forse di quel parlamentare o di quel sindaco.

Voglio aprire una riflessione su questo: attenzione, perché proprio voi, nel vostro sacro *blog*, additate spesso i nostri sindaci, i nostri consiglieri regionali, i consiglieri comunali, persone che si trovano coinvolte in un reato che spesso è dovuto, come la citazione per abuso d'ufficio. Attenzione, perché ricomincia la gogna perché viene candidata una persona che ha ricevuto un avviso di garanzia, perché si ritiene che questa possa ancora rappresentare la comunità quando ha ricevuto un avviso di garanzia, magari sui rifiuti piuttosto che sull'illuminazione pubblica o su un incidente di motorino di qualcuno che è caduto in una buca. Attenzione, colleghi, perché, additando tutto ciò che può essere in qualche modo sparso con il fango del ventilatore, travolgeremo i principi più importanti della nostra Costituzione: quel principio di sacra legalità con voi diffondete a parole, sul quale fate propaganda elettorale ma che in queste Aule demolite ogni giorno. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

BERNINI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-BP*). Signor Presidente, su questo provvedimento vivo una sofferenza profonda perché quello che abbiamo fatto fino ad ora tocca solo in parte la questione. Anche se tutti gli interventi dei miei colleghi della minoranza sono stati appassionati, sembravano tuttavia quasi numeri al lotto: articolo 3, articoli 24, 25, 27, 49, 111 della Costituzione. Questo provvedimento sta violando tutti gli articoli sulle garanzie costituzionali. Colleghi, tutto questo lo vivremo drammaticamente sulla nostra pelle nel momento in cui ce ne renderemo conto, all'atto dell'esecuzione di questa infelice e infauستا legge, che rappresenta un compromesso sciagurato sulla pelle del Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Ce ne renderemo conto, amici, quando capiremo tutti quanti che, al di là degli *slogan* che stanno uscendo in questi giorni («processiamo i colpevoli», «mandiamo tutti in galera», «la giustizia deve essere rapida, deve essere giusta»), la giustizia - attenzione, colleghi - deve essere soprattutto giusta. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). La giustizia deve garantire alle persone di essere presunte innocenti fino a prova definitiva di colpevolezza; la giustizia deve garantire.

Con questo provvedimento, colleghi, con questi numerini, per usare un'espressione molto cara al Governo di questi tempi, con questi numerini della Costituzione violati, la nostra vita, la nostra professione, la nostra famiglia, le nostre relazioni personali rischiano di subire uno sfregio profondo a fronte di un semplice sospetto processuale; un sospetto processuale destinato a durare una vita intera. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghi, vi prego, qui siamo oltre il dibattito politico, stiamo trattando della vita delle persone, della carne e del sangue del Paese. Non di-

mentichiamoci mai di questo. Ricordiamoci che stiamo rappresentando gli italiani. Ricordiamoci di quella Costituzione che abbiamo visto criticare, qualche volta, alle inaugurazioni degli anni giudiziari in cui i magistrati sfilavano con il testo fondamentale in mano. Ecco, io credo che questi magistrati, io credo che questi avvocati, fortemente influenzati dal pregiudizio politico, quella Costituzione dovrebbero cominciare a leggerla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dovrebbero cominciare a capire che quello che c'è scritto non si applica a pezzatura di leopardo ma si applica sempre.

Colleghi, voi sapete cosa vuol dire bloccare la prescrizione dopo il processo di primo grado? Questo è veramente il tema più significativo di questo sciagurato disegno di legge. Bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, significa che se il pubblico ministero appella voi, magari dichiarati innocenti in primo grado, continuate a rimanere appesi ad un filo, con la spada di Damocle della giustizia che pende sulla testa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Bonino)*.

Lo ripeto ancora una volta, colleghi, non sono solo parole. La giustizia è quella strana cosa che si capisce fino in fondo solo quando ti tocca personalmente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Bonino)*. Il processo è quella strana cosa che viene avvertita come una bomba, un ordigno termonucleare, come ha detto la ministra Giulia Bongiorno senza essere però arrivata alle estreme conseguenze nel suo ragionamento, solamente quando esplose nel tuo salotto, non nel salotto degli altri.

Amici, colleghi, Presidente, i tempi di un processo non sono indifferenti. Noi abbiamo assistito a delle barbarie giudiziarie, a persone che sono rimaste sotto processo per vent'anni per poi essere dichiarate innocenti nell'incuria, nel menefreghismo, nella totale indifferenza del resto del mondo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e della senatrice Bonino)*. Approvare questo provvedimento, questo testo significherebbe legittimare per sempre questa modalità.

Non abbiamo bisogno di citare gli articoli della Costituzione che sono stati violati. Li conosciamo tutti e li abbiamo presenti, però vorrei ricordare a tutti noi, colleghi, credetemi senza alcuna assertività e senza alcuna arroganza, che noi tutti siamo qui come se avessimo moralmente e formalmente giurato sulla Costituzione che tante volte stiamo violando. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Biti)*. Vi prego, non mettiamoci anche stavolta in questa condizione dinnanzi al popolo italiano, l'unico con cui noi sentiamo di avere stipulato un contratto, perché a noi dei contratti di Governo non ce ne importa niente. Noi abbiamo un unico contratto che conta: il contratto stipulato con il popolo italiano. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Commenti ironici del senatore Giarrusso)*. L'unico nostro dante causa, l'unico cui noi teniamo veramente, l'unico a cui pensiamo di dover rendere conto. Non vogliamo compromessi al ribasso sulle garanzie costituzionali, non deviazioni per ascoltare la voce del potere che ci tiene legati alle poltrone. Noi vogliamo fare bene, noi vogliamo fare in modo che i destinatari di queste leggi - cioè tutti noi - possano essere grati a questo Parlamento e orgogliosi di noi per aver fatto qualcosa di buono che impatta immediatamente

sulla vita dei cittadini. Purtroppo questo è esattamente il contrario di quello che stiamo facendo oggi.

Noi abbiamo chiesto alla Camera dei deputati di poter intervenire su questo testo, di poter intervenire sulle parti peggiori di esso. Pensate, colleghi, che per la prima volta è capitata un'alchimia straordinaria, come ha ricordato, nella sua magistrale relazione di minoranza, il collega Caliendo: è successo che tutti, l'Accademia, gli avvocati, gli avvocati penalisti, i magistrati, tutti siano d'accordo nel dire che non si può modificare in questo modo il codice penale, il codice di procedura penale, l'assetto del processo, non si può condannare il cittadino italiano ad un ergastolo processuale infinito. Tutti lo dicono, anche i magistrati. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e della senatrice Bonino)*. Tutti dicono che l'effetto paradosso ottenuto da questo provvedimento, che vuole abbreviare i tempi della giustizia, è che in realtà li allunga drammaticamente, perché ciò che veramente allunga i tempi del processo - colleghi, guardiamoci negli occhi e diciamocelo chiaramente - sono le lungaggini dei magistrati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Di alcuni magistrati, non di tutti. Guardate la differenza tra le diverse procure e tra i diversi tribunali. Voi sapete - ce lo avete detto e ce lo siamo detti tra di noi - che il 70 dei procedimenti muore per prescrizione in fase di indagini preliminari. Che vuol dire, che sono gli avvocati?

Il ministro Bonafede curiosamente oggi non è presente. Il padre di questa legge abbia il coraggio di presentarsi davanti a questo Parlamento! *(Applausi dei Gruppi FI-BP, FdI e PD)*. Abbia il coraggio di chiedere, come immagino, la fiducia - atto di viltà - su questo provvedimento. Abbia il coraggio di presentarsi e di spiegare perché lui, avvocato, e il presidente Conte, avvocato, hanno detto che sono gli avvocati a rallentare i tempi del processo: amici, i tempi del processo in fase di indagine preliminare, quando ancora gli avvocati non sono stati messi in condizione di operare? *(Applausi del senatore Dal Mas)*. Credetemi, non è una difesa di categoria, ma il ristabilire un principio di realtà. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Abbiamo comprensione per la verità e non dimenticate, ogni tanto, in questo Governo, di dire la verità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Collegli, ci sono tanti altri aspetti di questo provvedimento che ci fanno paura. I colleghi che mi hanno preceduto ne hanno citati alcuni. La senatrice Modena, giustamente, ha ricordato che qui si parla di provvedimento anticorruzione, ma noi dovremmo ricordare a tutti che i reati contro la pubblica amministrazione non sono solo la corruzione. La vogliamo smettere di parlare per etichette? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Vogliamo spiegare agli italiani che cosa stiamo facendo veramente?

Signor Presidente, ho terminato il tempo a mia disposizione?

PRESIDENTE. Le ho concesso un altro minuto.

BERNINI *(FI-BP)*. La ringrazio.

Alcuni aspetti di questo provvedimento risultano particolarmente inquietanti a chi, come noi, ha sempre combattuto per la libertà e per le garanzie. Noi non possiamo pensare che esista un soggetto legittimato dall'ordinamento giuridico a indurre qualcun altro a commettere un reato. *(Applausi*

dal Gruppo FI-BP). Un agente sotto copertura? No, questo è un agente provocatore: è un soggetto che in un rapporto alla pari, faccia a faccia tra due persone, fa di tutto per indurre qualcun altro a commettere un reato, con la copertura dell'impunità. E questo quando lo stesso presidente Conte è venuto qui a dirci: mai e poi mai noi inseriremo nell'ordinamento l'agente provocatore.

Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato un minuto in più. Ci sarebbe tanto, tanto da dire su questo provvedimento. Vi posso assicurare che, se non ci taglierete, come al solito, la parola in bocca mettendo la fiducia, che, ripeto, sarebbe una grande manifestazione di paura da parte di questo Governo (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), un Governo evidentemente si regge su equilibri così fragili da avere paura di se stesso, ancora molto diremo per spiegare non tanto a noi, perché noi tutti sappiamo quello che stiamo votando e tutti ci assumeremo le nostre responsabilità, ma agli italiani, quanto delle loro garanzie e quanto dei loro diritti sarà tolto, consumato e usurato da questo sciagurato provvedimento.

Per questo motivo noi voteremo a favore di tutte le questioni pregiudiziali che saranno messe ai voti in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e della senatrice Bonino. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale è stata richiesta da parte del prescritto numero di senatori la votazione a scrutinio segreto. Tale richiesta non può essere accolta in quanto l'articolo 93, comma 5, del Regolamento prescrive che il voto sulla questione pregiudiziale sia effettuato con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

MALAN (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-BP*). Signor Presidente, questa è un'interpretazione del Regolamento che è fuori dal Regolamento: qui si vuole approvare un provvedimento che è fuori dalla Costituzione, fuori dallo Stato di diritto, fuori dalla civiltà e che incide profondamente su tutti i diritti che il Regolamento menziona quali materia sulla quale si deve poter chiedere, con il prescritto numero dei senatori, il voto segreto.

Il fatto che l'articolo 93, comma 5, del Regolamento dica che il voto sulle questioni pregiudiziali avviene con scrutinio simultaneo non inficia minimamente quanto prescrive il comma 4 dell'articolo 113 e con esso non ha nulla a che fare. Il Regolamento prevede anche che determinate leggi, come le leggi delega, vanno votate allo stesso modo, cioè con scrutinio simultaneo: vuol forse dire che se una legge viene fatta per delega e con quella legge si istituisce la pena di morte non ci può essere il voto segreto? È una cosa inaccettabile! (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

Il voto segreto deve garantire la libertà delle coscienze, quando qualcuno vuole distruggere lo Stato di diritto. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

Chiedo pertanto che la questione venga riesaminata e, ove non ci fosse un riesame immediato, chiedo la convocazione della Giunta per il Regolamento. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

Anche perché, Presidente, nell'approvazione del nuovo Regolamento è stato chiarito che sono cancellati tutti i precedenti. Poiché è nuovo il Regolamento, cambia la natura del Regolamento stesso, cambia il modo di lavorare e non può essere considerato valido alcun precedente. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni*).

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, credo che la Presidenza debba valutare molto più attentamente le questioni che sono state poste rispetto al voto segreto. Abbiamo già contestato le decisioni della Presidenza su situazioni, seppur diverse, che avevano però qualche analogia.

Credo che la prevalenza dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento sia chiara a tutti. C'è un problema aggiuntivo: ormai è evidente - lo sa tutta l'Assemblea e lo sa anche la Presidenza - che la maggioranza, spaventata dai voti segreti su questo provvedimento, ha deciso di mettere la fiducia. Ha deciso di impedire un dibattito serio e approfondito su questioni delicate che riguardano i diritti dei cittadini. Non lo possiamo accettare. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

Noi concordiamo con la richiesta di riprendere l'esame di questa decisione, di permetterci, almeno su questo, il voto segreto, di interpretare correttamente il Regolamento e soprattutto di rispettare la libertà dei singoli Parlamentari, che ormai da questa maggioranza viene costantemente impedita per via delle paure delle loro divisioni. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e FdI*).

BERNINI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-BP*). Signor Presidente, le chiederei la cortesia di sospendere la seduta, se possibile, e verificare, anche con il Presidente del Senato (senza nulla togliere naturalmente alla sua autorevolezza), se esistano le condizioni, in primo luogo, per la convocazione della Giunta per il Regolamento e, in secondo luogo, per rivedere la posizione che lei ha attualmente esposto.

NENCINI (*Misto-PSI*). Magari avessimo qui Bonafede!

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, non volevo intervenire, ma non posso non farlo dopo le parole del Presidente del Gruppo Forza Italia che stimo e rispetto e ho sempre dimostrato di farlo. Credo non si possa mettere in dubbio la possibilità e la capacità della Presidenza del Senato, che oggi è rappresentanza dal Vice Presidente, di prendere una decisione in autonomia, come da prerogative di chi presiede in questo momento l'Aula, e chiedere una sospensione per chissà quale tipo di ragionamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La Presidenza in questo momento è nelle condizioni di valutare le proposte che in questa sede sono state avanzate.

Ricordo che le deliberazioni che si possono sottoporre al voto segreto devono riguardare oggetti che incidono su alcuni articoli della Costituzione. Qui stiamo parlando di una pregiudiziale e il voto non è nel merito del provvedimento, ma è sulla questione pregiudiziale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Ho sentito interventi che chiedevano il rispetto della Costituzione, dei Regolamenti e delle norme, ebbene credo che bisogna rispettare il Regolamento del Senato, che è di rango costituzionale, in questa sede.

Ritengo pertanto che si debbano rifiutare le proposte che sono state avanzate. La Presidenza ha risposto chiaramente sul merito della questione del voto a scrutinio segreto e credo che si possa procedere in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ho ascoltato il capogruppo Patuanelli. Evidentemente ciascuno di noi ha opinioni diverse, ma è logico e ovvio, altrimenti voteremmo tutti allo stesso modo. Tuttavia, mi sembra che da parte del collega Malan sia venuta una richiesta molto seria, che a mio avviso è pregiudiziale rispetto al contenuto. Siamo in una fase nuova, di applicazione di un Regolamento nuovo; i precedenti sono stati, in qualche modo, annullati da un evento come il nuovo Regolamento; ci troviamo davanti a una fattispecie che presenta elementi di novità. Pertanto, con tutto il rispetto per la decisione insindacabile della Presidenza, che rispetto, anche se non la condivido, la richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento è di assoluto buonsenso. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e del senatore Comincini*).

Quando ci sono problemi interpretativi, infatti, è chiaro che il Presidente del Senato (o chi ne fa le veci) abbia tutto l'interesse ad essere assistito da un parere della Giunta per il Regolamento. Pertanto, ferme restando che vi sono opinioni diverse in quest'Aula, non vedo perché ci debba essere un pregiudiziale rifiuto alla proposta di convocare la Giunta per il Regolamento: sarebbe una forzatura, secondo me, inaccettabile. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

BERNINI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei fare, prima di tutto, una precisazione. Lei sa quanto io rispetti il suo ruolo e il fatto che lei *pro tempore* presieda quest'Assemblea, che gestisce ottimamente e che noi rispettiamo. In questo caso, però, si tratta di un passo ulteriore, come ha anticipato il collega Malan e ha ribadito il presidente Casini. È evidente, presidente Patuanelli, con il massimo rispetto anche per lei, che quando si parla di questioni pregiudiziali si tratta di pregiudizialità costituzionale, quindi ciò che viene chiamato in causa sono esattamente gli articoli della Costituzione contro cui questa norma, teoricamente, risulterebbe essere posta in essere.

Ciò detto, ribadisco ancora una volta la nostra richiesta formale di convocazione della Giunta per il Regolamento, perché riteniamo che, a fronte di una questione che evoca e richiede la libertà di coscienza, la massima libertà di espressione dell'autonomia del parlamentare, non si possa che prevedere un'interpretazione del nuovo Regolamento del Senato nell'ottica della libertà e se questa interpretazione non va *de plano*, ma si ricollega a precedenti che sono decaduti con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, l'unica cosa che si può fare, nella nostra personale interpretazione, è convocare la Giunta per il Regolamento affinché l'interpretazione sia condivisa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

SCHIFANI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI-BP*). Signor Presidente, ci troviamo ovviamente dinanzi a un fatto nuovo, come diceva il collega Casini, ossia l'applicazione di un nuovo Regolamento, per cui non possono essere invocati dei precedenti su questa fattispecie. Tuttavia, ricordo un concetto che ha caratterizzato la nostra attività di parlamentari e anche la mia esperienza di Presidente del Senato e di Capogruppo. Il concetto era quello della valutazione della prevalenza. Signor Presidente, mi spiego meglio. Nell'interpretazione di una norma o di un complesso di articoli, deve esserne valutato l'elemento preminente. Ora, non vi è dubbio che questa riforma tocchi un tema sensibile, che è quello della libertà del cittadino e dei diritti della persona, ed è un tema che, articolo per articolo, postula la possibilità di una richiesta di voto segreto.

Se questo disegno di legge tocca, come tocca, nella sua effettività, questi principi, che sono quelli della inviolabilità o violabilità, secondo le sanzioni e le nuove norme precettive che si inseriscono, della libertà della persona, allora la prevalenza è quella del voto segreto. Non mi aspetto da lei, Presidente, perché non è nei suoi poteri, un cambiamento di idea sul diniego dato poc'anzi e da lei annunciato sul voto segreto, ma ritengo che un'eventuale pausa perché la stessa Presidenza possa consultarsi con il presidente Casellati sull'opportunità di convocare la Giunta per il Regolamento, che è un organo istituzionale in cui tutte le forze politiche sono rappresentate, sia una richiesta di buonsenso. È successo tante volte nella storia del no-

stro Parlamento, lei ricorderà che nella precedente legislatura si è riunita molte volte la Giunta per il Regolamento. Questo perché siamo dinanzi ad un fatto nuovo da un lato e, dall'altro lato, siamo dinanzi a un principio, che è quello della tutela della libertà della persona, che viene macroscopicamente e significativamente toccato da questo testo di legge, in un senso o nell'altro. Nel merito, poi, starà a noi, se sarà data la possibilità di esaminare gli emendamenti, dire la nostra, ma io mi appello, Presidente, al suo senso istituzionale, perché disponga una eventuale sospensione della seduta perché possa consultarsi, a meno che non l'abbia già fatto, con il Presidente e fare una riflessione sulla opportunità e riterrei l'esigenza di riunire la Giunta per il Regolamento. Ritengo che questa sia una richiesta e una proposta di buon senso e mi auguro possa essere accolta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Comincini)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso una decisione. Come sanno anche i colleghi, la convocazione della Giunta per il Regolamento è esclusiva prerogativa del Presidente del Senato. Suspendo pertanto brevemente la seduta al fine di potermi confrontare con il Presidente del Senato, per sapere se intenda o no convocare la Giunta per il Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 11,23, è ripresa alle ore 12,37).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione e convocazione

La seduta è ripresa.

Poiché è stata posta una questione interpretativa riferita all'articolo 93, comma 5, del Regolamento, così come modificato dalla novella del 20 dicembre 2017, ritengo opportuno, in assenza di precedenti e in ossequio al mio ruolo di garante della correttezza del dibattito parlamentare, convocare la Giunta per il Regolamento.

A tal fine, poiché la Giunta era carente di due componenti, ho provveduto a integrarla nominando i senatori Stefano Patuanelli e Ugo Grassi, in sostituzione dei senatori Toninelli e Santangelo, componenti del Governo.

Convocherei quindi immediatamente la Giunta per il Regolamento. Il Gruppo Partito Democratico aveva richiesto una sospensione dei lavori, che avevamo deciso in Conferenza dei Capigruppo, dalle ore 12 fino alle ore 15,30. A me dispiace se i dieci minuti previsti si sono tradotti in tempi più rilevanti, ma il tema costituisce un precedente anche per ulteriori richieste future, quindi andava necessariamente approfondito. Chiedo pertanto se il Partito Democratico intende che sia osservata questa pausa nel senso che era stata comunque determinata nella Conferenza dei Capigruppo, o se è disponibile a questa convocazione immediata della Giunta in Sala Pannini.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intanto apprezzo la decisione di convocare la Giunta per il Regolamento e do la mia disponibilità a parteciparvi. Contestualmente, seppur con oltre mezz'ora di ritardo, la nostra riunione di Gruppo avrà luogo anche senza la mia presenza. Chiedo però che la ripresa dei lavori sia alle ore 15,30 per mantenere i tempi definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Certamente. La seduta riprenderà alle ore 15,30 per il prosieguo dei lavori, così come è stato determinato in Conferenza dei Capigruppo. Adesso ci riuniamo immediatamente con la Giunta per il Regolamento per poter discutere sulla questione interpretativa posta.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,39, è ripresa alle ore 15,32).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito delle richieste avanzate da alcuni Gruppi, ho convocato la Giunta per il Regolamento per esprimere un parere sull'ammissibilità del voto a scrutinio segreto sulla questione pregiudiziale. Nel precisare che, per ragioni di correttezza istituzionale, non ho partecipato alla votazione, comunico che tale richiesta di parere non è stata accolta dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento.

Come ho anticipato nel corso del dibattito, il tema potrà essere nuovamente affrontato se vi saranno proposte di modifica del Regolamento al riguardo.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà.

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici»... *(Vivaci proteste dai Gruppi PD e FI-BP).*

PRESIDENTE. Fate parlare il ministro Fraccaro!

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. ...sul quale, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, verrà posta la questione di fiducia. *(Vivaci commenti e vibrato proteste dai Gruppi PD e FI-BP. Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

La seduta è sospesa fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 15,37, è ripresa alle ore 16,06).

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ha esaminato l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 955. Tale proposta recepisce integralmente il testo della Commissione giustizia, pertanto la Presidenza ritiene ammissibile l'emendamento presentato dal Governo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*.

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge al nostro esame, e trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,54).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 955.

Per la discussione sulla fiducia, che si concluderà nella seduta odierna, sono state ripartite tre ore, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le dichiarazioni di voto avranno invece luogo nella seduta di domani, con inizio alle ore 9,30. Seguirà la chiama, orientativamente alle ore 10,45.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 e della questione di fiducia (ore 16,55)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 955.

DURNWALDER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge al nostro esame vorrebbe contrastare la corruzione, modificare l'istituto della prescrizione e indicare nuove norme sulla tracciabilità dei finanziamenti al sistema dei partiti e dei movimenti politici. Questo provvedimento, di cui è estensore il Ministro qui presente - finalmente abbiamo l'onore di parlare davanti al ministro Bonafede - è stato definito incasticamente, nella relazione, «spazza corrotti»: qualcuno lo ha ribattezzato spazza giustizia e spiegheremo il perché.

Vede, signor Ministro, lei o comunque il Governo e comunque questa maggioranza del cambiamento, introducete una serie di norme che, a nostro avviso, non vanno. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, pregherei i senatori nel lato dell'Emiciclo alla mia destra di abbassare il tono della voce, perché si sente fin qua.

Prego, senatore Dal Mas, prosegua.

DAL MAS (*FI-BP*). La ringrazio, Presidente. Dicevo che il provvedimento non interviene, a nostro modo di vedere, nella giusta direzione, che deve essere una direzione garantista, possibilmente liberale, rispettosa dello stato di diritto e della nostra Costituzione. Ebbene, quest'oggi si sono votate due questioni pregiudiziali attinenti al rilievo costituzionale del provvedimento, che non erano casuali né assolutamente banali, perché le materie che voi trattate acquisiscono l'ombrello delle protezioni costituzionali. Lo fate in modo maldestro, prevedendo un inasprimento delle pene accessorie a fronte

di pene principali per reati di corruzione o reati attinenti alla pubblica amministrazione minimali: due anni e un giorno sono sufficienti per avere una condanna a una pena accessoria perpetua dell'interdizione dei pubblici uffici o un divieto perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione. Se questo lo vedo in relazione al traffico di influenze illecite, signor ministro, qualsiasi imprenditore si troverebbe davanti a una norma che prevede una pena accessoria per tutta la vita quando quella principale è una pena assolutamente modesta. Dov'è il principio di proporzionalità? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Dov'è il principio di offensività? Dov'è la Costituzione, signor ministro Bonafede?

Prevedete poi la discrezionalità per i magistrati e questo è veramente un *unicum*. Il codice Rocco, in modo esplicito, stabilisce che la sospensione condizionale della pena principale comporta la sospensione della pena accessoria, voi invece introducete la possibilità per il giudice eventualmente di non sospendere la pena accessoria. Questa è veramente una previsione che va al di là del garantismo e anche della nostra immaginazione.

Ad ogni modo, in tema di prescrizione le novità sono singolari, perché voi prescrivete la prescrizione e di fatto, toccate un istituto di natura sostanziale, collocato nel codice penale agli articoli 157 e seguenti, che nulla ha a che fare con l'azione penale. Se aveste voluto incidere sulla lunghezza dei processi, avreste dovuto incidere su ben altre norme, non sull'istituto della prescrizione che è un istituto a garanzia e a tutela dei cittadini, a garanzia e a tutela del diritto all'oblio, a garanzia e a tutela dello Stato quando non manifesta più alcuna utilità di carattere sociale nel perseguire un reato a distanza di un periodo di tempo importante.

Bene, queste cose ve le ha ricordate la Corte costituzionale anche recentemente. C'è una sentenza della Corte di cui mi limito a ricordarle un passaggio brevissimo, la n. 143 del 2014, secondo la quale la prescrizione si collega «all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, (...) l'allarme nella coscienza comune; dall'altro al diritto all'oblio dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela».

Il problema è che l'istituto della prescrizione è stato concepito quale ibrido, inteso dal punto di vista dei magistrati per forzare i processi quando questi sono in una situazione di stasi e dall'altro punto di vista, dall'altra parte della barricata, inteso come un meccanismo che, attraverso le impugnazioni, permetta di farla franca rispetto a responsabilità penali. Questa è una visione assolutamente distorta, una visione assolutamente e pervicacemente massimalista. Io credo - anzi ne sono convinto - che una parte di questa maggioranza, e non è un mistero quale sia (quella che esprime il Ministro della giustizia in questo momento in questo Paese) abbia una visione che non è certo la nostra, che non è certo garantista, una visione massimalista, una visione giustizialista, una cultura del sospetto e nella cultura del sospetto voi pensate di costruire un sistema giusto, un processo giusto ed equo. Ebbene, state facendo esattamente il contrario. Pensate di intervenire sulla prescrizione pensando di intervenire nel processo penale rendendo il processo più agevole? No, di fatto - lo ha detto benissimo il nostro Capogruppo

stamattina - voi mettete sulla testa dell'indiziato - imputato una spada di Damocle per tutta la vita e per di più lo fate anche rispetto a coloro che si ritengono persone offese perché chi dichiara o esercita l'azione civile nel processo penale dovrà attendere tempi infiniti per ottenere giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quindi, visto che la sua non sarà una causa - per come l'ha prospettata - di sospensione della prescrizione, è più corretto dire che sarà una causa di prescrizione della prescrizione perché il *dies ad quem* della sospensione coincide con l'irrevocabilità della pronuncia della sentenza di condanna o di proscioglimento o nel decreto penale di condanna. Quello è il *dies ad quem*, ecco perché non si può parlare di qualcosa che non riprende, quindi non c'è una sospensione. Anche in questo caso avete sbagliato.

Signor Presidente, io mi sarei aspettato che coloro i quali in ogni occasione dichiarano di essere i responsabili, i tenutari del cambiamento del Paese, intervenissero nel processo penale in modo importante e significativo, ma d'altronde abbiamo visto, e lo vedremo nella manovra di bilancio, che i primi tagli - circa 57 milioni - sono proprio destinati in gran parte alla riforma del processo penale. E se in effetti il tenore delle riforme che avete in mente è di questa portata, allora è da pregare Iddio che le riforme non le facciate, perché siamo seriamente preoccupati. L'articolo 530 del codice procedura penale dice che il giudice pronuncia la condanna quando vi è la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, noi abbiamo più di qualche ragionevole dubbio che questo sia un provvedimento illiberale, giustizialista e affetto da psicosi giustizialista. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, credo che il fatto che il Governo abbia posto la fiducia su questo provvedimento la dica lunga sulle difficoltà della maggioranza a stare insieme su questi temi. La dice lunga sul fatto che si pone oggi la fiducia perché non siete in grado di reggere i voti segreti che erano previsti, così com'è stato alla Camera: segno di una divisione della maggioranza seria, preoccupante.

Guardate, questo è un dato politico: vuol dire che su questo provvedimento, materia del contratto di Governo, non c'è la volontà di confrontarsi, di ascoltare neanche dentro la maggioranza, figuriamoci con le opposizioni. Eppure sia alla Camera sia al Senato nella discussione di queste settimane abbiamo cercato di intervenire sul merito; non abbiamo mai preso posizioni pregiudiziali. Abbiamo cercato di spiegare le ragioni per cui questo provvedimento in molte sue parti è sbagliato, addirittura dannoso.

Nelle scorse settimane noi abbiamo approvato in quest'Aula il cosiddetto decreto sicurezza, nome importante che caratterizzava il provvedimento. Noi abbiamo spiegato che per noi quella era una legge manifesto, una legge bandiera, la legge bandiera della Lega che doveva dimostrare al proprio elettorato l'attenzione a un tema che è stato molto utilizzato in campagna elettorale. Ma abbiamo anche detto che quello non è un provvedimento che darà o garantirà più sicurezza ai cittadini di questo Paese perché non

prevede norme che migliorino il controllo delle nostre città o che affronti meglio il tema di come tutelare i nostri cittadini per dare loro ancora più sicurezza.

Si tratta di una legge che serviva e serve a dare alcune suggestioni, a parlare alla pancia del Paese; una legge che in realtà, ad oggi, ha prodotto solo quei danni che purtroppo avevamo previsto avrebbe fatto. Ci avevate detto che non sarebbe successo e invece ci sono in strada famiglie, persone che erano ospiti nei centri e che sono state messe in strada, a cui è stato tolto la possibilità di stare negli SPRAR e sono state messe in strada. L'unico effetto di quella norma è questo e non credo che quell'effetto rientri tra gli obiettivi sbandierati nella legge: non c'è più sicurezza oggi, ci sono più persone in strada, al freddo, perché si è scelta questa via.

Oggi discutiamo e domani voteremo con la fiducia un provvedimento che nella sua filosofia non è tanto diverso. Anche questo è un disegno di legge con un nome impegnativo: «anticorruzione». In realtà però è un'altro provvedimento che serve a una parte di questa maggioranza, al MoVimento 5 Stelle, per parlare agli elettori, non per risolvere e affrontare i problemi dei cittadini.

Nessuno può in quest'Assemblea e in questo Paese negare che il tema della corruzione debba essere prioritario, per qualunque Governo e per qualunque maggioranza. La corruzione è un cancro che rende molto più difficile a questo Paese funzionare. È un cancro che lo impoverisce, rende più difficile fare impresa e non tutela il bene pubblico. Quindi, combattere la corruzione per noi è una priorità, ma se confrontiamo le leggi che abbiamo fatto nella scorsa legislatura con questa leggina, allora lì siamo intervenuti davvero.

Vorrei solo ricordare al Ministro che cosa è stato fatto. Oggi si dice che questa è la prima legge anticorruzione della storia d'Italia, si dice che finalmente si fa. Ma vi chiedo: l'ANAC chi l'ha istituita? Chi ha previsto la possibilità di intervenire sui capitolati d'appalto prima che avvengano le gare? I poteri all'ANAC chi li ha dati? Chi ha reintrodotto il falso in bilancio nel provvedimento anticorruzione? Chi ha introdotto il reato di corruzione? Chi ha aumentato le pene per i corrotti che erano davvero troppo lievi? E, ancora, chi ha deciso che ai reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio debbano essere estese le misure che riguardano la confisca dei patrimoni? Tutto questo è stato fatto. Prima di dire che questa è la prima, la più importante e la migliore legge anticorruzione fatta in questo Paese, ricordiamoci queste cose, perché con questo provvedimento, anziché garantire la lotta alla corruzione e la giusta pena per i corrotti, con norme spesso palesemente incostituzionali (e il Ministro lo sa, perché altrimenti non farebbe il suo mestiere), si vuole avere l'occasione per fare ancora una volta propaganda e magari convocare manifestazioni nel momento in cui verrà approvata questa legge. Che senso ha?

Che senso ha dire che per un corrotto, anche se è estinta la pena ed è stato riabilitato, restano vive le pene accessorie? Che senso ha spiegare che i corrotti, una volta condannati, devono essere esclusi dalla possibilità delle pene alternative? Che senso hanno gli agenti provocatori, perché di questo stiamo parlando? O l'uso indiscriminato dei *trojan*? Lo Stato non è più forte

se baratta libertà in nome della sicurezza, come abbiamo detto nelle scorse settimane, né è più forte se riduce libertà, garanzie e diritti per dare l'idea di contrastare un reato, certo odioso, come la corruzione. Uno Stato così non è più forte, semmai è più autoritario e meno liberale.

Che idea sta sotto la scelta di bloccare le attività di un'azienda con la pubblica amministrazione, appena si prefigura - solo si prefigura - una notizia di reato? È un'idea, la vostra, che risponde alla rabbia legittima di tante persone di fronte alla corruzione, ma la cavalca e non la risolve.

Ricordatevi che aumentare la cultura del sospetto è il contrario di ciò che deve fare uno Stato di diritto. Che senso ha intervenire così sulla prescrizione? Si è appena fatta una riforma. Perché, se non per strumentalità politica, non aspettiamo di vedere gli esiti di quella riforma? Tanto più che poi dite che cambiate la prescrizione, però la fate entrare in vigore soltanto nel 2020, perché entro tale anno si pensa che faremo una riforma della giustizia che risolverà in pieno tutti i problemi che rendono oggi la giustizia troppo lenta. Ma allora perché non aspettare? Perché non vedere che esiti daranno le riforme che sono state fatte?

È un imbroglio questa legge, in cui il punto non è difendere la legalità, ma il messaggio che volete dare agli italiani: voi odiate i corrotti e noi, in nome di questo giusto sentimento, ci sentiamo legittimati a stravolgere lo Stato di diritto, a incidere sui sistemi delle garanzie per i cittadini, a mostrare il volto di uno Stato che non persegue solo i colpevoli, ma che sospetta di tutti.

Mi rivolgo a tutto il Governo: basta sacrificare i principi di uno Stato democratico e liberale, basta! Non potete farlo per soddisfare le vostre esigenze di partito, per soddisfare la vostra propaganda. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Giosuè Carducci» di Cassino, in provincia di Frosinone, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 e della questione di fiducia (ore 17,18)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

LONARDO *(FI-BP)*. Signor Ministro, quindi, secondo il suo emendamento, il suo abnorme emendamento, che non distingue tra sentenza assolutoria e sentenza di condanna, io e migliaia di italiani come me, usciti dopo interminabili e infernali anni dalla gabbia giudiziaria in modo assolutamente innocente (e sottolineo, in modo assolutamente innocente), saremmo ancora prigionieri *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Casolati)* di una

pendenza teoricamente infinita. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Ma non solo. Saremmo oggetto di un tempo biblico in attesa di giudizio e, come è capitato a me e a molti altri, saremmo, nell'attesa, oggetto di una ferocia mediatica, di un livore moralistico spregiudicato; saremmo oggetto di un «Vaffa day» penoso quanto umiliante, che la sua parte politica conosce bene, per averlo praticato con una intensità bugiarda e vanitosa, ma doloroso, ingenerosamente doloroso per chi lo subiva. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghi della maggioranza, questa giustizia è forse la vostra giustizia, ma non quella che racconta la nostra Costituzione. Il drammatico e aberrante emendamento che avete presentato è solo una irresponsabile proposta di riforma, inutile quanto dannosa, inefficace quanto improduttiva ai fini del superamento della lentezza processuale.

Non voglio essere irriverente, signor Ministro, ma le hanno mai parlato di ragionevole durata del processo? Le hanno mai detto che esistono diritti di imputati che lei considera eternamente colpevoli e non presuntivamente innocenti? Siamo passati con lei dal populismo giudiziario all'intimidazione giudiziaria. Ci sarà una ragione per la quale - se l'è chiesto? - magistrati e penalisti sono concordi nel ritenere come la sua riforma sia fuori luogo, fuori misura, fuori tempo. Insomma, sia fuori.

Lei si vanta di spezzare le reni ai corrotti. Signor Ministro, in realtà lei fa soltanto una strage giudiziaria degli innocenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Sarà banale quanto dico, ma lei non è in "bona fede"; lei è in una malafede ideologica e senza alcuna etica giudiziaria, tenendo in ostaggio in modo cinico l'imputato per tutta la vita e sottolineo per tutta la vita.

Sto guardando in questo momento tra i banchi del Governo per vedere se c'è il ministro Bongiorno, ma non c'è e la cosa mi dispiace. Anche se non c'è, a lei vorrei chiedere: ma avete disinnescato la bomba atomica messa nel processo? Fu questo il linguaggio da lei usato per dimostrare la sua contrarietà nei confronti dell'emendamento Bonafede. Signor ministro Bongiorno, ha fatto marcia indietro? Cosa è cambiato? Ce lo spieghi. Il contratto di Governo supera anche il diritto, anche quello universale? Vuol dire che la Lega voterà a favore? Certo che lo farà, rendendosi corresponsabile di un delitto contro la Costituzione. Certo, avete messo la fiducia e questo racconta tutto. Avrei sperato che ciò non fosse successo e spero ancora - è un luccichio di speranza, visto come si sono messe le cose - che quanti in questa Aula credono ancora in ciò in cui hanno sempre creduto, ai valori primari della Costituzione, si ribellino e votino secondo coscienza dicendo no a una riforma che dà i brividi. Ma la vedo una cosa impossibile a questo punto.

Il provvedimento del Governo è contro ogni logica perché la lentezza dei processi - e sottolineo la lentezza dei processi - è la vera emergenza della nostra giustizia e non di certo la prescrizione, che sarebbe dovuta restare un istituto di garanzia e a essa non si sarebbe dovuto rinunciare. Così facendo, avremo sotto ricatto processuale permanente un cittadino a tempo indeterminato. E così purtroppo sarà.

Visto che questa legge passerà - perché cari colleghi, sicuramente passerà - resta una sola speranza: mi auguro che il Capo dello Stato e la Corte costituzionale intervengano e che non lascino correre facendo finta di niente. Se così non fosse, ma non credo conoscendo la saggezza del presi-

dente Mattarella e il rigore della Corte, non avremo altra possibilità se non quella di trovare un rifugio dove ancora le libertà siano i connotati fondamentali che presiedono alla vita civile.

Ministro Bonafede, concludo ricordando a me stessa e a tutta questa Aula che il vostro *leader* ha usufruito della prescrizione. Parlo di Grillo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Cirinnà*). Com'è possibile che sia successa questa cosa? Ce la spieghi e ce la spieghi anche Grillo. Avrebbe dovuto rinunciare per essere consequenziale. Evidentemente, se così è, non è credibile. Non siete credibili. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, da decenni il Paese attendeva un provvedimento come questo e finalmente adesso è qui, a ulteriore riprova del nostro impegno sul fronte dell'onestà e della legalità.

Il disegno di legge n. 955 reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici. Come consuetudine, a ogni importante testo di legge viene attribuito un nome colloquiale che ne racchiude l'essenza e la comunica in modo semplice ai cittadini.

In questo caso il soprannome spazza corrotti rende perfettamente l'idea dell'obiettivo che questo provvedimento si prefigge: la necessità di fare pulizia e di eliminare la corruzione dalle strutture amministrative che costituiscono la spina dorsale del nostro sistema economico. Sì, perché la corruzione perpetrata all'interno della pubblica amministrazione è un virus malefico che avvelena e indebolisce l'economia del nostro Paese. Molteplici studi, tra cui quello effettuato da Unimpresa, hanno dimostrato che il peggioramento di un punto dell'indice di percezione della corruzione determina una riduzione annua del prodotto interno lordo pari allo 0,39 per cento. Ciò significa che nell'ultimo decennio la corruzione è costata all'Italia 100 miliardi di euro. E questo è solo il primo punto della lunga lista di danni economici causati dalla corruzione al nostro Paese.

La corruzione, infatti, allontana gli investimenti stranieri, in particolare modo quelli sani, lasciando la strada aperta agli imprenditori senza scrupoli e avvezzi all'utilizzo delle mazzette; rallenta la crescita delle imprese, perché le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25 per cento in meno rispetto a quelle operanti in un contesto di legalità; distoglie gli investimenti nei confronti dell'innovazione e della ricerca, togliendo competitività alle imprese. Infine, allungando i tempi della burocrazia, danneggia l'efficienza del nostro sistema produttivo. La corruzione non si limita solo a ledere il nostro sistema economico; essa ha un impatto rilevante anche sul tessuto sociale. Questo è forse un male ancora peggiore perché compromette la fiducia dei cittadini nello Stato, che non è più visto come il garante imparziale dei diritti di tutti, ma come un coacervo di poteri in vendita al miglior offerente. Chi ha risorse da spendere in tangenti ha la possibilità di influire sulle decisioni dei funzionari pubblici, gli altri restano

fuori. E non si parla soltanto di episodi sporadici ed eclatanti, non si parla dell'orrore degli appalti truccati che producono scuole che crollano sulla testa dei nostri figli o di strade che si sgretolano sotto i nostri piedi; si parla anche della miriade di piccoli episodi che punteggiano la vita quotidiana di milioni di cittadini, che ormai trovano normale rivolgersi ai potenti di turno per trovare un lavoro o ricevere una prestazione sanitaria in tempi decenti.

Ma tutto questo però non è affatto normale, non può e non deve essere normale. È arrivato il momento di dire basta. La corruzione non può e non deve essere il sistema portante del nostro Paese. Questo fenomeno va combattuto con tutta la nostra forza, usando i mezzi di cui lo Stato dispone. L'importante provvedimento al nostro esame fa proprio questo: modificando alcuni articoli del codice penale, del codice civile e della procedura, e peraltro adeguando la normativa italiana alle indicazioni che ci sono giunte negli anni dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) proprio in materia di anticorruzione, fornisce ai magistrati e agli inquirenti strumenti realmente efficaci per espellere il *virus* dal sistema.

La prima cosa da fare affinché tutto ciò avvenga è portare alla luce i fatti di corruzione. A questo proposito è fondamentale l'estensione della figura dell'agente sotto copertura, già utilizzato per la lotta al terrorismo, alla droga e alla criminalità organizzata, utilizzandolo anche in materia di corruzione nella pubblica amministrazione. Tale soggetto avrà la possibilità di osservare direttamente le trattative tra corrotto e corruttore e fornirà la testimonianza di azioni che altrimenti non avrebbero la possibilità di venire a galla. Appartenente alle Forze dell'ordine, l'infiltrato potrà vestire i panni di un impiegato pubblico o privato, che osserva e riferisce tutto agli inquirenti, raccogliendo le prove necessarie ad incastrare i corrotti.

Pertanto, attraverso l'articolo 6 si estende la disciplina delle operazioni sotto copertura al contrasto della corruzione, proprio perché, al pari dei reati prima indicati, la stessa si nutre di omertà. Adesso tale omertà potrà essere efficacemente combattuta. Con la modifica introdotta dall'articolo 6 nessuno sarà più sicuro di farla franca.

Nello stesso alveo concettuale debutta la figura del pentito della corruzione. Infatti, con l'articolo 1, comma 6, lettera *s*), viene introdotta una nuova ipotesi di non punibilità. Con l'inserimento dell'articolo 323-*ter* non sarà punito chi, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato ed individuare eventuali altri responsabili. Occorrerà però inoltre, per beneficiare della non punibilità, che il pentito della corruzione restituisca l'utilità percepita o una somma di denaro equivalente.

Un altro fondamentale strumento per la lotta alla corruzione è anche l'esclusione dei corrotti dalla pubblica amministrazione. Chi verrà condannato dovrà essere escluso e non potrà quindi più partecipare ad appalti pubblici.

Ci sono quindi una serie di strumenti che permetteranno l'inasprimento delle pene e quindi il cosiddetto spazza corrotti viene inteso non come un semplice disegno di legge, ma come una riforma strutturale in grado di restituire competitività al Paese e di operare il cambio culturale necessa-

rio a rimettere l'Italia sui giusti binari della legalità. Il cambio di rotta e di mentalità è quello che gli italiani ci hanno chiesto e quello che essi si aspettano dal Governo del cambiamento. Non è più tempo di fare i furbi. Cambiamo questo distorto concetto di furbizia e cominciamo a chiamare i corrotti e corruttori con il vero nome: ladri. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

AIMI *(FI-BP)*. Signor Presidente, signor Ministro, sottosegretario Ferraresi, colleghi senatori, parlando a nome di Forza Italia, dico che siamo compatti nella difesa di questi principi perché in essi crediamo fortemente. Tali principi sono legati a battaglie di giustizia e di libertà che abbiamo combattuto da tempi non sospetti.

Qui si vuole cambiare un principio, che non è che sia nato ieri, che sia piovuto dal cielo o che sia saltato fuori come Minerva dalla testa di Giove; è un principio che affonda le proprie radici nella nostra cultura greco-romana. Ci sono qui gli amici del liceo classico; già nell'antica Grecia, nell'Atene classica c'era l'istituto della prescrizione ed era utilizzato per tutti i reati, ad esclusione dell'omicidio. I reati nell'antica Grecia si prescrivevano in cinque anni.

Questo è un elemento che dovrebbe far comprendere a quest'Aula l'importanza di un istituto che non è stato inserito all'interno del nostro ordinamento in maniera casuale. Le cause di estinzione del reato, dalla morte del reo alla remissione della querela o addirittura all'applicazione di altre norme, come ad esempio l'amnistia propria, sono cause di estinzione del reato e della pena.

Forza Italia, quindi, è a difesa della prescrizione, perché riteniamo che sia una battaglia, non solo di carattere giudiziario, ma costituzionale e, soprattutto, culturale.

Parlo di battaglia culturale perché ho l'impressione che lei, signor Ministro, abbia origini culturali di stampo giansenista: come lei ricorderà benissimo, Giansenio pensava che l'uomo fosse nato corrotto e cattivo e che in qualche modo dovesse essere rieducato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco, a noi non piace questo tipo di giustizia penale; non ci piace una giustizia penale che vuole arrivare a questi estremi.

Un personaggio, che è forse l'ispiratore di questa manovra, Piercamillo Davigo, ripeteva che non ci sono innocenti, non esistono: ci sono solamente colpevoli ancora da scoprire.

Questa è la filosofia che sottende a questo provvedimento? Eravamo la culla del diritto; rischiamo di diventare la bara del diritto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non vedo neppure presente quest'oggi il ministro Giulia Bongiorno: forse ha paura della deflagrazione di quella che ha definito una bomba atomica all'interno del processo penale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ma ci rendiamo conto di dove stiamo andando e dei gravi danni che può comportare l'eliminazione di un istituto così importante? Che stiamo andando verso una sorta di "fine pena mai"? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avete mai visto lo statino all'ufficio matricole di un ergastolo? C'è scritto: «fine pena mai».

Qui si arriva ad avere tutto bloccato dopo il primo grado di giudizio. Ma sapete chi entra nel processo? Non si entra nel processo da soli: ci entrano le famiglie, i figli, le mogli, i genitori, gli affetti più cari e c'è un fine pena mai, in un tempo immobile, in attesa di non sappiamo cosa, anche per gli innocenti, nel momento in cui il pubblico ministro dovesse impugnare.

Signor Ministro, quando lei all'inizio ha detto che ci sarebbe stata questa riforma, pensavamo che fosse una *boutade*, qualcosa tipo le scie chimiche che ci avete ricordato all'inizio, durante la campagna elettorale.

Secondo me, signor Ministro, lei vive in un mondo popolato da colpevoli. Noi invece pensiamo che il nostro mondo sia popolato solamente da esseri umani che necessitano, non solo di comprensione, ma di rispetto, soprattutto del prossimo.

Non possiamo seguire questa deriva. Sarebbe già stata sufficiente la riforma Orlando, signor Ministro: diciotto mesi di sospensione dopo il primo grado e altri diciotto dopo la sentenza di appello. Ripeto, sarebbe stata sufficiente.

Perché, dunque, questo accanirsi così scriteriato nei confronti degli italiani? Il provvedimento che passerà, infatti, non riguarderà solamente coloro che magari hanno qualche problema oggi; riguarderà tutti, riguarderà i familiari e tutti coloro che vengono coinvolti, magari loro malgrado, in un procedimento penale, che non vedrà mai la fine.

Sono sicuro anche di un'altra cosa. Ho sentito prima la collega grillina dire nel suo intervento che in questo momento si allungano i tempi. Guardate che è esattamente il contrario: c'è un effetto paradossale. È esattamente il contrario. L'unico pungolo che abbiamo, l'unico strumento che esiste per accelerare i tempi di definizione di un procedimento è quello di prevedere per ogni *step* la prescrizione, tant'è che è un istituto a salvaguardia di un altro principio, quello della ragionevole durata del processo, previsto all'articolo 111 della Costituzione. Mi permetto di dire che questo articolo è stato inserito per contemperarne un altro, cioè quello della obbligatorietà dell'azione penale. In questa fase le procure finiscono semplicemente per diventare dei rubricatori di reati: alla fine, come abbiamo detto tante volte, il 70 per cento dei reati finisce per estinguersi, non per responsabilità degli avvocati, degli imputati e degli indagati, ma perché le procure della Repubblica e gli uffici del GIP non riescono ad arrivare al termine.

Lei, signor Ministro, ha detto che è finita l'era dei furbi e degli azzeccagarbugli e questa frase, signor Ministro, non le fa onore. Io ho indossato, come tanti colleghi, quella toga che ha portato alla difesa dei principi e dei valori costituzionali, non solamente degli imputati, ma in tantissimi casi anche delle persone offese, di chi chiede giustizia in Italia. Questo è un aspetto che dobbiamo anche prendere in considerazione, cioè il dilleggio che si è dato alla nostra categoria.

Dobbiamo riconoscere un miracolo: il miracolo di "San Bonafede". Signor Ministro, con quest'operazione lei è riuscito a mettere d'accordo tutti coloro che erano su posizioni diametralmente opposte: avvocati, magistrati,

coloro che sono operatori nell'ambito del diritto nelle università. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Pertanto, se vogliamo varare una vera riforma organica, incominciamo col dire che dopo che si viene assolti in primo grado non c'è più la possibilità di fare appello. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Diciamo ancora che quando si entra nelle aule giudiziarie non si deve dare del lei, come fanno gli avvocati, al pubblico ministero e al giudice, mentre tra loro ti danno del tu. Diciamo ancora che questa riforma deve passare attraverso una revisione del Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda la sezione disciplinare composta dai laici.

Non si tratta, quindi, di un problema di poco conto. L'eliminazione della prescrizione è un problema che riguarderà ognuno di noi, che deve riguardare ognuno di noi, che deve portare le nostre intelligenze a comprendere l'importanza di un voto negativo su quello che state facendo, perché così veramente - forse aveva ragione la sua collega Bongiorno - avete innescato un ordigno nucleare all'interno del processo penale. Sta a voi in questo momento disinnescarlo. Noi abbiamo fatto il possibile in quest'Aula con gli interventi dei colleghi; facciamolo non solamente per una parte politica, ma in difesa nell'Italia, dei valori che hanno sorretto il nostro ordinamento e soprattutto di quello che dicevo prima: la nostra Italia, culla del diritto. Non stupiamola così, signor Ministro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (PD). Signor Presidente, cari colleghi, un tempo si diceva che il diavolo si annida nei particolari e io parlerò di un particolare all'interno del pessimo disegno di legge in discussione e non mi dilungherò sugli altri punti di cui hanno egregiamente parlato i miei colleghi Mirabelli e D'Alfonso.

La citata affermazione è particolarmente vera per il particolare di cui desidero parlare nel caso del disegno di legge che stiamo discutendo e lo è ancor di più in relazione all'articolo 6, che estende la speciale causa di non punibilità prevista per gli agenti sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione, una misura che in linea di principio non risulta a prima lettura irragionevole, ispirata ad irrobustire le azioni di prevenzione e contrasto a questo tipo di reati.

Tuttavia, se ben pensiamo a questa fattispecie, capiamo che, se letta con attenzione, lì si nasconde un pericolo molto serio. Mi riferisco, in particolare, alla saldatura tra l'estensione dell'impiego di agenti infiltrati ai delitti di corruzione e l'applicazione della causa di non punibilità alle attività prodromiche strumentali.

Non è una questione di lana caprina, signor Ministro. Per ventidue anni io ho servito la mia città. Ho fatto la consigliera comunale e ho conosciuto a fondo gli uffici di una grande città e di un grande Comune quale quello di Roma e questa non è una questione da prendere sottobanco. C'è una distinzione importante da fare: bisogna fare molta attenzione, cari colle-

ghi, quando si decide di prevenire e reprimere reati facendo ricorso all'opera di agenti infiltrati. È necessario, infatti, tenere ben distinta la figura dell'agente sotto copertura, che interviene quando la condotta criminosa è già definita ed è già in atto.

Condotta, come mi insegnava il mio grande maestro di vita e di libertà, Franco Cordero, vuol dire fatto. Ce l'abbiamo, nella fattispecie che specifica il principio del *ne bis in idem* dell'articolo 90 del codice di procedura penale. Fatto, ma vuol dire che quel fatto è già *in itinere*, che quella condotta di reato già esiste. Mentre è molto diversa la figura dell'agente provocatore, che interviene, invece, in un momento molto anticipato rispetto a quella condotta e rispetto a quel singolo fatto: quando, appunto, la condotta criminosa non è ancora definita. È lì il *vulnus*. E mi fa specie, signor Ministro, che lei abbia vestito la toga, così come l'ho vestita io e come l'hanno vestita tanti altri colleghi che hanno esercitato la loro funzione nei tanti tribunali italiani. Questa situazione di condotta criminosa non ancora definita, infatti, induce e può indurre altri a commetterla, magari agendo su base di sospetti o, peggio ancora, di delazioni. Attenzione su questo.

La figura dell'agente provocatore contrasta profondamente con l'elementare principio dello Stato di diritto. Penso alla responsabilità penale, che è personale. Lo sappiamo a memoria, tutti noi che abbiamo studiato diritto penale e io che l'ho insegnato per tanti anni. Parlo dell'articolo 2: la responsabilità penale è personale. Ma, più in generale, penso anche al contrasto con il ruolo che uno Stato fiducioso delle proprie capacità deve assumere nella prevenzione e nel contrasto dei reati.

Uno Stato serio, signor Ministro, previene, reprime, protegge le vittime del reato e costruisce le condizioni per il reinserimento del reo; non induce i privati cittadini a commettere dei reati. Riflettete su questo. Riflettete su questa situazione. Pensate alle conseguenze aberranti, specie laddove il confine tra lecito e illecito sia di difficile individuazione, sia difficile da cogliere o laddove più alto sia il rischio di delazioni.

Ancora, signor Ministro, io la invito a ragionare sulle conseguenze di una simile previsione nelle amministrazioni collocate in territori difficili e particolari. Penso a tanti sindaci e a tanti piccoli Comuni. Ma davvero, signor Ministro, lei cosa vuole? Vuole trasformare gli uffici delle pubbliche amministrazioni in un luogo di spioni, di delatori, di gente che si invidia e si mette l'uno contro l'altro, che instilla chissà quale dubbio, magari solo per invidia di un collega?

Attenzione, perché questo è quello che voi perpetrate in ogni atto che fate, sottacendolo, ma manifestandolo poi concretamente: fomentare quell'odio, quel rancore sociale e quell'invidia solo magari perché una persona è arrivata dove un'altra non può o non è riuscita ad arrivare.

Sarebbe stato meglio confrontarsi. Guardi, signor Ministro, io sono anziana di esperienza nella Commissione giustizia del Senato; sono molto anziana di esperienza e ho portato in quell'aula, in quelle mura, una legge difficilissima, che ho costruito per due anni (lei lo sa). Invece questa roba in Commissione c'è stata un pomeriggio e una notte. Vedo il collega Caliendo, la collega Modena, il mio capogruppo Cucca; non c'è stata discussione, non c'è stato approfondimento. E ora la fiducia cala come una scure; signor Mi-

nistro, questo non va bene. Sarebbe stato meglio confrontarsi, non porre la fiducia. Ma voi l'avete posta per paura; per paura della tenuta della vostra maggioranza. Non a caso i banchi della Lega sono quasi tutti vuoti e ci siete solo voi, che caparbiamente volete questo testo per fare l'ennesimo lavaggio del cervello, utilizzando un lessico che fa sdegno a chi ha insegnato per tanti anni in un'università, come me: spazza corrotti. Ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa spazzate? Signor Ministro, lei, che ha rappresentato l'avvocatura in un foro importante come quello di Firenze, dove la lingua italiana è nata e dove ne abbiamo «lavato i panni in Arno» la smetta di usare questi termini offensivi per il Paese dove è nato il diritto.

Concludo, signor Presidente, dicendo che sarebbe stato meglio, senza pregiudicare l'estensione dell'uso di agenti sotto copertura anche nel contrasto ai delitti di corruzione, eliminare le attività prodromiche e strumentali alla commissione di reati dalle condotte scriminate, per consentire una migliore delimitazione della fattispecie, tenendo in piedi la tipizzazione già esistente. L'hanno citata i colleghi che hanno parlato prima di me: l'aveva già tipizzata sufficientemente bene la riforma fatta dal ministro Orlando. Sarebbe stato un intervento minimo, ragionevole, che potevamo discutere e accogliere con un emendamento, da cui avrebbero potuto avere beneficio due importanti principi: sia lo Stato di diritto, che per noi conta molto (per voi forse di meno) nell'equilibrio tra garanzia e legalità sia la tutela dei diritti fondamentali. Il voto di fiducia non consente emendamenti e blinda questo testo: un testo pessimo e anticostituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Malan).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lomuti. Ne ha facoltà.

LOMUTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, era il 17 febbraio 1992 quando veniva arrestato Mario Chiesa; da lì iniziò Mani pulite, cioè quella serie di inchieste che portò alla luce un sistema fraudolento che coinvolgeva politica e imprenditoria. Da quel momento l'Italia capì di avere un vero e proprio problema sociale: la corruzione. Oggi, a distanza di ventisei anni, è a dir poco drammatico realizzare che la situazione è cambiata nei minimi termini. Oggi, a distanza di ventisei anni, con la sua incidenza sul PIL nazionale di circa 10 miliardi di euro l'anno, la corruzione produce ancora più danno economico di allora. E, se studiamo il fenomeno corruzione in Italia, data la sua stretta connessione con il mondo politico, non fosse altro perché è la politica a dare i mezzi per combattere il fenomeno e magari a reprimerlo, per forza di cose ci si deve porre una domanda unica e semplice: cosa ha fatto la politica in tutti questi anni? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oggi arriva la risposta. Oggi noi, con questa legge, dimostriamo cosa deve fare una forza di maggioranza, cioè il contrario di quello che ha fatto, o meglio che non ha fatto, la politica degli ultimi vent'anni, quella che immediatamente dopo Mani pulite, immediatamente dopo le stragi di mafia, invece di dotarsi di un sistema efficace di leggi per debellare mafia e corruzione, non ha fatto altro che portarci in una condizione peggiore rispetto a quella di quegli anni Novanta. Lo testimoniano le notizie di cronaca e i dati economici di un Paese che vede, tra gli ostacoli alla

crescita, proprio quello il malaffare. A nulla sono valse le indicazioni del Consiglio d'Europa e i richiami dell'OCSE. È strano che, quando si tratta di applicare le politiche di *austerity*, «ce lo chiede l'Europa»; quando invece si tratta di fare una legge seria contro la corruzione, non ce lo chiede l'Europa. Eppure ce lo chiede da tempo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È sotto gli occhi di tutti che qualcosa non funziona: bisogna intervenire subito. Il sistema di corruzione vigente nel nostro Paese si fonda su tre pilastri, ovvero: poche possibilità che questo tipo di reato venga scoperto; la bassissima possibilità di essere puniti, grazie all'intervento della prescrizione; la certezza di non scontare la pena anche in caso di avvenuta condanna. Con il disegno di legge al nostro esame smantelliamo questi tre pilastri, grazie all'uso di agenti infiltrati, collaboratori, intercettazioni e custodia cautelare in carcere. Il blocco della prescrizione dopo il primo grado darà la certezza di giungere a una sentenza definitiva, visto che nessuno avrà più interesse a rinviare alle calende greche il proprio processo, non potendo più contare proprio sulla prescrizione. Le pene più alte, infine, renderanno reale l'eventualità di non restare impuniti.

Con il disegno di legge al nostro esame interveniamo anche sulla trasparenza dei finanziamenti ai partiti, in modo che i cittadini sappiano chi finanzia quale partito. Oggi si mette la parola fine a quella che è diventata ormai una prassi di degenerazione spirituale e morale, di vera depravazione, che porta effetti devastanti sull'economia del Paese, non soltanto per ciò che riguarda il PIL, ma anche sul costo degli appalti e sul *trend* degli investimenti esteri, che da sempre mostra un segno negativo. Si tratta di effetti, che si riversano inesorabilmente su tutti gli altri comparti, a iniziare dal lavoro, con la fuga all'estero dei giovani, che non vedono futuro in un Paese in cui vanno avanti i furbi e vengono penalizzati i cittadini onesti.

Sono un cittadino lucano e la Basilicata è la mia terra. Oggi, con una Giunta regionale indagata per abuso d'ufficio, con un presidente sospeso, prima agli arresti domiciliari, oggi sottoposto a divieto di dimora nel capoluogo di Potenza, è una Regione tra le più corrotte in Europa. Questo è il responso severo dato dal Quality of government institute della facoltà di Scienze politiche dell'università svedese di Göteborg, che periodicamente effettua rilevazioni sulla qualità della pubblica amministrazione europea, analizzandola sotto tre aspetti: qualità, imparzialità e (indovinate un po'?) corruzione. Non a caso, signor Presidente, in Basilicata si muore di tutto, dall'inquinamento alla disoccupazione, dai cattivi servizi alla mancanza di infrastrutture. Il risultato è che la mia Regione, in dieci anni, ha perso il 10 per cento della popolazione, in maggioranza giovani. Ecco cosa produce la corruzione. Dovreste applaudire questo disegno di legge e non contestarlo. In questo provvedimento trova infatti spazio tutto quello che da anni viene chiesto dai cittadini e dovremmo votarlo tutti insieme, maggioranza e opposizione, perché il suo oggetto riguarda una questione etica, morale e di civiltà. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Concludo, signor Presidente, ricordando a tutti i colleghi dell'Assemblea, indipendentemente dal colore politico, che senza legalità non ci potrà mai essere sviluppo nei territori. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-BP*). «Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile»; «(...) il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati (...)» è «di condannare i deboli innocenti»; «ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico». Ebbene, il disegno di legge in esame contraddice tutti e tre questi principi (*Applausi dal Gruppo FI-BP*) perché la pena avviene lontanissima dalla commissione del delitto, con processi infiniti, i deboli innocenti vengono afflitti tanto e più dei robusti scellerati, perché un innocente deve aspettare decenni per avere la giusta sentenza, mentre al colpevole conviene benissimo aspettare: meglio aspettare, anche perché, giustamente, prima di una condanna definitiva non si può finire in carcere se non per le misure cautelari, che dovrebbero essere limitate il più possibile. Pertanto qui si tutelano i colpevoli e si condannano gli innocenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Infine, l'altro principio: ogni atto di autorità che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Vent'anni sotto processo è una pena spropositata che molti scambierebbero volentieri con due mesi di carcere perché probabilmente è meglio fare due mesi di carcere che vent'anni sotto processo, con la famiglia distrutta e - aggiungo - le attività economiche annientate. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quante persone finite in carcere, e poi proclamate innocenti dalla giustizia - non dagli amici, ripeto, ma dalla giustizia - hanno visto distruggere le loro attività economiche e la propria famiglia finire sul lastrico? Tuttavia, per solo il fatto di essere state incolpate, a vostro modo di vedere gli sta bene perché qualcosa avranno pur fatto. Poi, dopo vent'anni, si scopre che quella persona era innocente, ma intanto la sua vita è distrutta e i suoi dipendenti a casa anche loro, perché è giusto, non è vero? È giusto distruggere le aziende sulla base del sospetto, perché i processi devono durare cinquant'anni, perché volete raccattare qualche voto da gente mossa dalla malvagità e dalla malafede che voi stessi instillate in loro! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Le frasi che ho citato non sono di un moderno garantista; sono di Cesare Beccaria e sono state scritte più di duecentocinquanta anni fa: facciamo un balzo secolare all'indietro con questo provvedimento.

Il senatore Aimi ha ricordato che anche nell'antica Grecia si prescrivevano i reati in cinque anni; ci possono essere esempi anche molto celebri, ma restando nell'antica Grecia, come disse Pericle, noi non abbiamo paura della discussione perché non riteniamo che la discussione sia un ostacolo alle giuste decisioni; riteniamo piuttosto che sia il modo giusto per prenderle. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quello che oggi è avvenuto è che avete troncato la discussione; avete impedito a quest'Assemblea di intervenire; il 92 per cento dei senatori non ha potuto fare nulla su questo provvedimento perché non fa parte della Commissione giustizia. In ogni caso, in questo disegno di legge non c'è soltanto la «fine prescrizione mai», ovvero la condanna al processo a vita, all'ergastolo processuale; si prevede anche l'agente provocatore: una mo-

struosità. Lo Stato, se ha ragion d'essere, se è al servizio dei cittadini - come noi di Forza Italia abbiamo sempre creduto - deve prevenire la commissione dei reati e punirli quando essi vengono commessi, non provocare i reati, addirittura attraverso un suo agente! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,58)

(Segue MALAN). C'è scritto qui. Chi lo fa in queste vesti può compiere reati e non è punibile. Leggete l'articolo: non è punibile chi compie una serie di reati allo scopo di indurre altri a farne perché lo Stato, che si mette al posto di Dio, vuole punire, vuole giudicare il suo cuore, e non le sue azioni! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. È blasfemia questa! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Oltre ai principi, dei quali evidentemente a molti non interessa nulla, c'è anche l'economia: non solo i magistrati, gli avvocati, i costituzionalisti hanno espresso giudizi estremamente negativi su questo disegno di legge, ma anche le associazioni imprenditoriali, chi produce ricchezza, lavoro; leggono il testo di legge e capiscono che in questo Paese è meglio fare una sola cosa: chiudere la propria attività e andare all'estero *(Applausi dal Gruppo FI-BP)* perché ti può capitare una vicenda giudiziaria, può capitare a un tuo dirigente, e non puoi fare nulla perché per decenni il processo andrà avanti, l'assoluzione arriverà quando l'azienda sarà decisamente morta e pertanto è meglio andare in altri Paesi.

Aggiungo un elemento: la perseguibilità d'ufficio della corruzione fra privati. In altre parole, sarà un magistrato a stabilire se un dipendente è stato fedele alla sua azienda e non il titolare della stessa azienda. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un imprenditore potrà vedere condannato uno dei suoi dirigenti o un suo impiegato, pur ritenendolo lui preziosissimo, perché a giudizio del signor magistrato non è stato sufficientemente ligio. Questa, oltre ai processi, è una bomba sotto le aziende.

Ministro, legga quello che c'è scritto nel provvedimento. Apprezzo che lei segua - cosa che molti suoi colleghi non fanno anche quando vengono qui - però deve leggere quello che c'è scritto. Si deve tener conto del fatto che due o tre magistrati, forse, non sono perfetti e se anche fossero solo due o tre (ricordo che ci sono state anche alcune condanne di magistrati, anche per fatti molto gravi), ebbene mettiamo nelle mani di ciascuno di essi la vita degli italiani. Non basta che tutti gli altri siano equanimi perché quando un magistrato fa un danno, quando distrugge la vita di un cittadino innocente, a poco serve che quello che giudica la causa accanto sia equanime e faccia le cose come si deve. La prescrizione serve anche a questo.

Per quanto riguarda le norme sui partiti, a completare il quadro, c'è stata una totale trasparenza e dunque una totale ingerenza dello Stato. È molto inelegante che chi è al potere, chi è al Governo, usando molto spregiudicatamente questo potere, possa sapere di ogni cittadino se ha avuto il torto, magari, di finanziare qualche partito dell'opposizione. Bella roba! Se questo lo facesse qualche Governo a voi non gradito lo denuncereste. Questa è l'Italia che volete voi. Un'Italia dove chiunque può essere messo in carcere e soprattutto sottoposto a processi infiniti, dove un'azienda deve rende-

re conto ad altri, naturalmente deve rendere conto alla legge ma deve sperare anche che nessun magistrato entri nei suoi meccanismi per stabilire se il tale dirigente ha fatto bene a rifornirsi da questo o da quest'altro fornitore, altrimenti è infedele, dunque deve essere condannato per corruzione.

Colleghi della maggioranza, purtroppo è stato imposto il voto di fiducia e non avete potuto esprimervi. È chiaro, inoltre, che se voi votaste contro questo provvedimento andreste incontro a delle conseguenze tutte politiche (spero solo politiche), per esempio quella di non essere ricandidati. Io però preferisco essere l'ultimo dei cittadini in un Paese dove vige lo Stato di diritto e dove la libertà dei cittadini è un valore supremo che senatore in un Paese dove lo Stato di diritto non c'è più. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, Ministro, Sottosegretario, cari colleghi, questa mattina, intervenendo in sede di votazione della questione pregiudiziale posta dai Gruppi Forza Italia e PD, ho annunciato il voto di astensione di Fratelli d'Italia, auspicando che il Governo e la maggioranza accogliessero il nostro invito a confrontarci nel merito; pochi minuti dopo il Governo ha posto la fiducia, dimostrando di non avere alcun interesse al confronto nel merito. Questa è la risposta ad un atteggiamento costruttivo che è venuto da un partito dell'opposizione. Ne prendiamo atto.

Prendiamo atto, purtroppo, anche di un'altra considerazione. Il disegno di legge al nostro esame contiene alcuni provvedimenti da noi condivisibili per la lotta alla corruzione. Ricordo che Fratelli d'Italia è in prima linea nella lotta contro la corruzione che avvelena l'economia, la libera concorrenza e il Paese intero. Esso contiene, inoltre, alcune misure che condividiamo anche in materia di trasparenza dei partiti. Alla Camera è stato approvato anche un nostro emendamento che vieterà d'ora in poi alle cooperative di finanziare i partiti, il che costituirà una difesa per le cooperative e per la loro autonomia. Ma a parte questo suggerimento, la maggioranza e il Governo sono rimasti sordi e si sono rifiutati, prima in Commissione e poi in Aula, di affrontare i nostri emendamenti, tutti migliorativi del disegno di legge al nostro esame.

In particolare, si sono rifiutati di affrontare il grido di allarme che noi, come altri Gruppi, abbiamo lanciato su questa riforma, anzi su questa controriforma in materia di prescrizione. Una riforma pericolosa, signor Ministro, una riforma che viola elementari principi acquisiti da secoli nella nostra civiltà giuridica, una riforma che va contro il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, che va contro l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che sancisce il diritto del cittadino ad avere un processo rapido ed efficace, il diritto del colpevole come dell'innocente, il diritto dell'imputato a non essere sottoposto a un procedimento penale infinito.

Avremo il paradosso, signor Ministro, che tra poche ore lo Stato italiano avrà, da un lato, una norma che consentirà di rimandare all'infinito i procedimenti penali e, dall'altro, una legge che sanziona lo Stato se quel

processo durerà più di sei anni (la cosiddetta legge Pinto): un atteggiamento puramente schizofrenico che farà storcere il naso a tutti i giuristi del mondo.

Quindi si tratta di una riforma che viola gli elementari principi della nostra civiltà giuridica. In cambio di che cosa? Fosse almeno utile, signor Ministro. Ma voi sapete benissimo che la riforma è anche inutile: il 70 per cento dei procedimenti penali si estingue in istruttoria - lo ha detto il suo Ministero - e su questi la legge non interviene. Le dirò di più: secondo i dati Eurispes pubblicati qualche giorno fa dal «Corriere della Sera» un altro buon 10 per cento si prescrive entro la sentenza di primo grado (arriviamo all'80 per cento), e su questi il suo provvedimento non interviene. Soltanto il 19 per cento si prescrive in appello e appena l'1 per cento in Cassazione.

Signor Ministro, alla luce di questi numeri la inviterei a rivedere il suo giudizio assolutamente ingeneroso nei confronti dei difensori che svolgono un ruolo costituzionalmente garantito nell'interesse della libertà dei cittadini. Non c'è processo, non c'è civiltà giuridica senza la difesa, a meno che lei non pensi che sia sufficiente l'accusa per poter avere un processo equilibrato. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*). Soltanto l'1 per cento dei procedimenti penali si prescrive in Cassazione, e lei, un tecnico del diritto, sa benissimo che la Cassazione dichiara ormai inammissibile il 90 per cento dei ricorsi, quindi fa retroagire il termine di prescrizione al momento in cui scade il termine per l'appello. Su cento rinvii nel processo penale solo il 3,6 per cento sono per ragioni legate al difensore e all'imputato, e in quel caso c'è anche la sospensione della prescrizione, mentre in tutti gli altri casi i rinvii sono dovuti ad errori del pubblico ministero che non cita i testi, a impedimento del giudice e mille altri motivi che non hanno nulla a che vedere con la difesa, signor Ministro. Non sono azzecagarbugli gli avvocati, bensì attori fondamentali del processo penale che meritano rispetto soprattutto da chi amministra la giustizia in questo Paese: questa è la realtà.

Lei sa meglio di me che fra Roma, Napoli, Torino e Venezia c'è il 50 per cento di tutte le prescrizioni d'Italia. Il problema non può allora essere risolto allungando all'infinito il termine della prescrizione, ma intervenendo sui problemi che hanno alcuni determinati - e ben - individuati sulla base delle vostre tabelle - uffici giudiziari, con più assunzioni, con più giudici, magari sottraendo qualche decina o qualche centinaio di giudici da compiti non legati alla loro funzione, dai Ministeri e da tutt'altre faccende che non hanno niente a che vedere con l'amministrazione della giustizia; intervenendo sulla disciplina delle notifiche; estendendo l'operatività della normativa relativa all'estinzione del reato per condotte riparatorie, come avviene oggi solo davanti al giudice di pace; aumentando la depenalizzazione; aumentando i procedimenti puniti a querela. Faccio solo un esempio: com'è possibile che oggi ancora in Italia le molestie telefoniche debbano essere perseguite d'ufficio? Questa è una cosa che sinceramente mi sfugge.

E non è vero, signor Ministro, che allungare all'infinito, anzi eliminare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, serve a punire i reati contro la pubblica amministrazione. Non è vero e ce lo dicono le vostre tabelle: appena l'1 per cento dei reati contro la pubblica amministrazione finiscono prescritti nel corso del giudizio. E non potrebbe essere diversamente; lo dico anche al collega del MoVimento 5 Stelle che è intervenuto poco fa. Ma vi

rendete conto che, anche per effetto della riforma Orlando, per prescrivere il peculato ci vogliono sedici anni? E che, per effetto anche dell'ultimo comma dell'articolo 161 del codice penale, per prescrivere la corruzione ce ne vogliono ancora altri quindici o diciotto? Per prescrivere la concussione ci vogliono diciotto anni. Per prescrivere un furto in appartamento ci vogliono più di dieci anni. Ma di cosa stiamo parlando? (*Applausi dal Gruppo FdI e FI-BP*).

Se la giustizia non riesce a dare una risposta in una vita intera, voi pensate di risolvere il problema eliminando la prescrizione, che è un elementare principio di diritto e di giustizia che esiste dall'antica Grecia, come sottolineava giustamente il collega Aimi.

Agli amici della Lega, stranamente silenti in questo dibattito, vorrei fare una domanda sola: com'è possibile che la bomba nucleare in una notte si sia trasformata in un petardo di carnevale? Com'è possibile che la bomba nucleare che doveva deflagrare all'interno del processo penale, secondo le esatte parole del ministro Bongiorno, in una notte si sia trasformata in un petardo? (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*). Anzi, nemmeno più in un petardo, visto il vostro silenzio, ma in un *flatus vocis* e nulla più. Ecco su questo, caro Ministro, non ci siamo, come non ci siamo su quanto proponete in materia di agente infiltrato, perché non è un agente infiltrato.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Balboni.

BALBONI (*FdI*). Se aveste voluto estendere anche ai reati contro la pubblica amministrazione la disciplina dell'agente infiltrato bastava fare una semplicissima norma dicendo che ciò che oggi vale contro la mafia e contro i reati sessuali viene esteso anche a quei reati.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Balboni. È l'undicesimo minuto.

BALBONI (*FdI*). Concludo. No, voi avete fatto una modifica trasformando l'agente provocatore in un infiltrato e questo - voi lo sapete - è contro ogni elementare norma di diritto. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*Misto*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, gentili colleghe senatrici, illustri colleghi senatori, intervengo per soffermarmi su un punto al quale sono molto legato, che è proprio la figura dell'agente sotto copertura che in questo dibattito è stata più volte citata, a mio modo di vedere, in maniera assolutamente inappropriata. La si è descritta come fosse un marziano che atterra nel nostro ordinamento come «agente provocatore»: lo abbiamo sentito dai banchi della destra, così come dai colleghi del Partito Democratico. Ebbene, penso che questa affermazione sia facilmente smentibile, semplicemente analizzando il testo che andre-

mo a votare. Ci sarà chi voterà a favore, con l'apposizione della questione della fiducia, e chi in maniera contraria.

Si è provveduto all'inserimento specifico dei reati contro la pubblica amministrazione nelle fattispecie di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che da dodici anni ci accompagna. Quindi, la figura dell'agente sotto copertura è ben nota e sperimentata per tutti i reati per i quali oggi è operativa: stupefacenti, terrorismo, traffico d'armi, prostituzione e pedopornografia. Adesso questo Governo e questa maggioranza avranno il coraggio di estendere ai reati contro la pubblica amministrazione questa figura, tanto attesa nel nostro ordinamento e per la quale tanto io personalmente - lo voglio dire con orgoglio - mi sono speso insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle nel corso della scorsa legislatura, sottoscrivendo a mia prima firma il disegno di legge che cercava di promuoverla già qualche anno fa. Oggi vedo con soddisfazione che sta per diventare realtà.

Perché non è un agente provocatore, egregi colleghi della destra e della cosiddetta sinistra, che ancora additate questa figura come un pericoloso sovvertimento ai principi dello Stato diritto? Innanzitutto perché vi è l'indicazione pedissequa delle norme incriminatrici dei reati contro la pubblica amministrazione. Peraltro, visto che nessuno l'ha detto, faccio notare - anche in questo caso con soddisfazione - che l'agente sotto copertura potrà essere utilizzato anche per reati di non poco conto, come l'estorsione, il sequestro di persona e l'usura; a me sembra che anche questa sia una misura da apprezzare e da favorire. Non è un agente provocatore perché, coerentemente con le statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con quelle della nostra stessa Suprema corte, le condotte, elencate alla fine dell'articolo 6 del disegno di legge originario (oggi vedo che la norma è contenuta all'articolo 8 del maxi emendamento su cui è stata apposta la questione di fiducia), che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono tenere, ai fini dell'acquisizione di prove in ordine a certi delitti, sono così specificate: corrispondere denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri (è chiaro); promettere o dare denaro o altra utilità richiesti (richiesti) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo; o compiere attività prodromiche e strumentali. Insomma, le condotte che completano quelle già precedentemente elencate nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 non possono che riferirsi alla nuova figura dell'agente sotto copertura per i reati contro la pubblica amministrazione e non a quelle dell'agente che cerca di corrompere il pubblico ufficiale; infatti, come è precisamente indicato, l'accordo illecito deve essere stato già concluso da altri, quindi non si provoca alcun reato. La sollecitazione da parte del pubblico ufficiale deve essere già stata formulata. Se così non fosse, in ogni caso, se questa figura di agente sotto copertura dovesse spingersi ad attività e a condotte non precisamente rientranti tra quelle indicate nella novella legislativa, evidentemente non sarebbe coperto dalla non punibilità e ne pagherebbe ogni conseguenza. Pertanto, a mio modo di vedere, ogni timore di veder introdurre nel nostro ordinamento una figura i cui contorni certamente devono essere valutati con ac-

cortezza e con precisione è scongiurato dall'articolato contenuto nel disegno di legge.

Ricordo, in conclusione, che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha specificato che il compito della figura dell'agente sotto copertura è quello di disvelare un'intenzione criminosa già esistente. Infatti, nell'ipotesi in cui l'agente sotto copertura dovesse rilevare comportamenti o condotte di natura corruttiva, si troverebbe davanti un indagato che è già pronto a commettere la violazione, anche in mancanza dello stesso intervento dell'agente di polizia giudiziaria addetto a questo tipo di attività.

Pertanto, per cortesia, sgomberiamo il campo una volta per tutte dall'ipotesi che qui si stia introducendo l'agente provocatore; questo non è l'agente provocatore, che potrebbe fare ben altro e probabilmente è bene che questa figura non entri in servizio nel nostro Paese, per una serie di considerazioni delle quali condivido i timori, perché espressi con onestà intellettuale, che vengono dall'opposizione. Anch'io, signori, indosso una toga e sono sufficientemente consapevole che andiamo a toccare una materia molto delicata, che attiene all'attività della magistratura, delle forze di polizia, del diritto di difesa; tutto sacrosanto e rispettoso, ma, a mio modo di vedere, si sta incidendo sulla materia con modalità adeguate e (inutile dirlo) necessarie, dato lo stato di fatto cui il nostro Paese è ridotto a causa del fenomeno corruttivo.

Vale la pena ricordare che, in aggiunta alle altre disposizioni che aumentano le pene (vedo che l'articolo 318 contemplerà una pena massima di otto anni) anche nel minimo, si tratta certamente di misure utili.

Prima ancora che i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle andassero al Governo, quando eravamo opposizione e recepivamo gli *input* più ponderati e saggi sulla necessità di agire per contrastare il fenomeno corruttivo, già sapevamo in quel momento che non era solo con l'aumento delle pene che si poteva sconfiggere e fronteggiare il fenomeno ma anche con l'utilizzo di strumenti che ne facilitassero l'emersione, perché il vero problema - come sappiamo - è quello, dato il carattere particolare del fenomeno corruttivo che vede le due parti mutualmente interessate a non far emergere l'attività criminosa. Ecco perché l'agente sotto copertura è una figura necessaria nel nostro ordinamento; ecco perché l'estensione del cosiddetto - non ho mai amato particolarmente l'espressione, però rende bene l'idea e lo sappiamo bene - Daspo per i corrotti, cioè l'estensione dei casi di interdizione in seguito a sentenza definitiva di condanna, è un altro probabilmente utile; ecco perché trovo ragionevolezza nel testo con riferimento a questa figura.

Voglio spendere anche un'altra parola su un argomento che mi pare non abbia destato particolare attenzione, però l'ha suscitata in me, forse perché riguarda la terra da cui provengo, il Salento, interessato da una questione delicata e anche un po' dolorosa che ha a che fare con un gasdotto, che sembra stia per approdare da quelle parti. Nell'articolo 1, alla lettera o), si modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale estendendo la sanzionabilità per i reati di corruzione - questa è la novità - anche ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e sovranazionali, nonché ai funzionari delle corti internazionali. Perché è importante

questa norma che estende anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali la punibilità per fatti di corruzione? La recente cronaca giudiziaria ha visto o vede un *ex* parlamentare coinvolto in fatti di corruzione. So che è stato assolto per il reato di riciclaggio; non so bene se è per corruzione. Il procedimento è già concluso. Parlo dell'onorevole Luca Volontè, membro del Consiglio d'Europa, e della vicenda per finanziamenti di probabile natura corruttiva provenienti da un Paese straniero interessato indirettamente alla realizzazione di quella infrastruttura che si chiama TAP. La procura di Milano si è interessata del caso e il gup ha sollevato la questione della insindacabilità e dell'immunità per la condotta di quel deputato in virtù del noto articolo 68 della Costituzione. Il pronunciamento è stato ribaltato successivamente dalla Corte di cassazione, che ha detto che, se è vero che non si può essere perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio del proprio mandato parlamentare, questa immunità non si può estendere fino al fatto corruttivo stesso. Il voto in quel caso avveniva al Consiglio d'Europa per evitare che l'Azerbaijan ricevesse una mozione di condanna per violazione dei diritti umani e questo avrebbe comportato delle conseguenze che esulano dall'oggetto della discussione odierna, in quel caso però il consorzio promotore non avrebbe potuto attingere dai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in caso di condanna per violazione dei diritti umani.

Probabilmente se questa norma fosse esistita già pochi anni fa non sarebbe quantomeno passato molto tempo perché la giurisdizione nazionale - la Corte di cassazione in questo caso - si pronunciasse anche per il membro di un'Assemblea parlamentare di un organismo internazionale. In quel caso il principio valse per il Consiglio d'Europa, ma immagino valga anche per le Assemblee parlamentari dell'OCSE e di altri organismi parlamentari. Evidentemente quella norma comporterà che l'insindacabilità e il sacrosanto scudo della libertà di opinione e di voto dei parlamentari non si potrà estendere neanche in quella sede quando quel voto è stato frutto e oggetto di fatti di corruzione.

Per questo motivo, pur essendo in discussione generale, ma non potendo intervenire domani in sede dichiarazione di voto, anticipo fin da ora il mio voto favorevole alla questione di fiducia che ha posto il Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FI-BP*). Signor Presidente, signor Ministro, buon pomeriggio. Io ho la sensazione, ma forse è qualcosa di più, che probabilmente tutti, o molti di noi, si stiano facendo turlupinare dal dito quando dietro c'è la luna. Capisco il tema, Ministro, e prendo atto del vostro punto di vista, che ovviamente non condivido. Già l'annuncio di voto del collega che mi ha preceduto mi fa capire che sto bene dall'altra parte: sono dei segnali importanti che talvolta plasticamente si manifestano anche in quest'Aula.

State facendo vedere il dito, ma la luna è dietro. Dico questo a causa del vostro concetto di giustizia e dell'approccio alla stessa che voi avete in mente, di come essa si applica e si vive; peraltro, probabilmente, predicando

bene, ma razzolando male. Mi viene in mente infatti che se il ministro Di Maio con la questione dei rimborsi fosse stato consigliere regionale l'avrebbero già indagato quattro volte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Per quanto riguarda l'agente provocatore o sotto copertura, secondo me avete già fatto un esperimento; quando avete inviato l'avvocato Lanzalone in giro per l'Italia, prima a Livorno e poi in quel di Roma, probabilmente avete fatto una prova per vedere cosa sarebbe accaduto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il 5 marzo prossimo mi sembra però che ci sarà un procedimento penale.

Questo è il vostro punto di vista; volete avere un controllo totale, come peraltro avete sui vostri Gruppi parlamentari. Nessuno infatti può muovere un braccio perché altrimenti viene punito o cacciato; nessuno può avere un'opinione diversa. Voi vorreste che tutto il sistema nazionale, i cittadini e le imprese fossero in qualche modo bloccati con l'impronta precisa che voi volete dare alla giustizia italiana. Non parlo per sentito dire. Abbiamo sentito parlare avvocati, giuristi e accademici. Io ho fatto per quindici anni e mezzo, quasi sedici, l'imputato di professione. Sono stato prelevato la mattina del 31 gennaio 2006 a casa, davanti ai miei figli; sono stato arrestato e ho trascorso trentanove giorni in carcere. Come se non bastasse, ho fatto anche centoventi giorni di arresti domiciliari, indagato per 51 reati. Tutto questo perché facevo il sindaco. Probabilmente il Movimento 5 Stelle questo problema non ce l'ha, ma gli altri Gruppi che hanno gli amministratori in giro sanno perfettamente che un abuso d'ufficio non si nega a nessuno. Ebbene mi hanno arrestato una mattina, sono rimasto sotto processo per quindici anni e poi assolto e successivamente per un reato prescritto ho rifiutato la prescrizione e sono stato assolto in Cassazione. Sulla questione della prescrizione non voglio quindi spendere tempo perché qualcuno lo ha fatto prima di me. Dopo questa vicenda, mi sono reso conto che il problema della giustizia non è la prescrizione, Ministro. Il problema della giustizia non lo risolvete nemmeno voi questa volta. Voi volete dare un esempio facendo tutta una serie di provvedimenti legati alla sicurezza, alla dignità, alla concretezza, parlando di spazza corrotti e utilizzando titoli altisonanti. Guardate però che i cittadini li fregate una volta e poi non più. Essi si rendono infatti conto che quando questi provvedimenti vanno avanti non portano a casa niente, nient'altro che chiacchiere e discorsi. L'unico problema è quello sulla giustizia. L'unico problema è proprio questo: voi non risolvete le questioni; non date nuovi edifici per i tribunali, non date nuove macchine per le aliquote di polizia giudiziaria. Avete detto nella legge di bilancio che ogni Ministro - da quello della pubblica amministrazione a quello dell'interno e a quello della giustizia - spende 500-600 milioni di euro per le assunzioni. Poi si va a vedere la legge di bilancio - a parte che non sappiamo ancora quale legge di bilancio ci sarà, perché sarà un'incognita cui troveremo risposta la settimana ventura - e tutto ciò non si manifesta.

Vede, allora, il discorso della prescrizione, dell'agente provocatore sotto copertura, del contratto di Governo: pian piano si dirada la nebbia ed esce il problema perché nella vostra mente - ripeto, legittimamente dal vostro punto di vista, ma noi dobbiamo opporci con tutte le nostre forze - volete tenere sotto processo chi vi infastidisce.

Nel contratto di Governo avete poi scritto - e mi fa specie che gli amici della Lega, che conosco bene, lo abbiano firmato - che se per caso sei indagato o se per caso tu fossi a conoscenza che potrebbe esservi un'indagine non puoi far parte neppure del Governo. Ma dove vivete? (*Il senatore Mallegni si rivolge ai senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az*). Parlo con voi, anche se da Regolamento non si potrebbe. Ma li mandate a casa questi qua? Questi stanno rovinando il Paese. Questi ci vogliono vedere tutti in carcere! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Senatore Mallegni, parli rivolgendosi verso la Presidenza; non si giri di là, le viene il torcicollo.

MALLEGNI (*FI-BP*). Le chiedo scusa, Presidente.

Questi qua vorrebbero arrestarci tutti e buttar via la chiave. Se potessero poi mettere in Parlamento a sorteggio chi vogliono loro - come hanno detto - probabilmente lo farebbero!

Voi dovete allora staccargli la spina a questi perché, finché si parla di cosucce, va bene; quando però si parla di libertà, quando ti vengono a prendere a casa la mattina alle 6,30, poi glielo spieghi tu ai tuoi dipendenti, ai tuoi figli, a tua moglie, ai tuoi parenti, a tuo padre o a tua madre che non hai fatto nulla. Glielo spieghi tu a chi hai intorno che sei una persona onesta e perbene.

Voi questa cosa non la volete: siete contro la libertà, siete contro queste cose. Guardate, però, che non porta bene, visto che ci ha provato già il Partito Democratico con Silvio Berlusconi e mi pare che i risultati non siano stati eccezionali. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il signore che mi ha arrestato - e chiudo - il signor Matteo Renzi se lo è messo addirittura nel Governo a fare il Sottosegretario di Stato, perché ha fatto della carcerazione preventiva una carriera e noi queste cose dobbiamo vietarle. Chi fa il magistrato sta a fare il magistrato, perché il 99 per cento dei magistrati sono persone serie; però c'è stato qualcuno che ripetutamente è entrato e uscito dalla politica e queste cose non si fanno.

Ministro, visto il suo ruolo, le dico: controlli bene che cosa accade in tutto il Paese e controlli bene se chi è stato Sottosegretario o Ministro nei Governi precedenti oggi è tornato a fare il magistrato nel distretto in cui ha arrestato delle persone! Siccome poi lei è di Firenze - e ci siamo già capiti - svolga il suo ruolo di controllore.

Lei non è il Guardasigilli? Non guardi solo quelli; guardi cosa accade in questo Paese, guardi cosa accade nelle famiglie e nelle aziende, che sono schiacciate non da magistrati che non fanno il loro mestiere ma da una giustizia che non ha gli strumenti per andare avanti e il primo strumento glielo deve dare la politica. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, membri del Governo, signor Ministro, siamo chiamati oggi ad esprime-

re la fiducia su un intervento normativo, il disegno di legge anticorruzione, del quale sentiamo l'eccezionale portata, perché traduce concretamente l'impegno, innanzitutto morale, assunto nei confronti degli italiani da questo Parlamento, quello di abbattere definitivamente il tentacolare fenomeno della corruzione, mettendo in campo un'azione coordinata che si estende a raggruppamenti, capace di colpire il fenomeno sia nel settore pubblico che in quello privato, perché la corruzione è una disonesta pratica di vita che incide, limitandola, sulla libertà e sui diritti degli italiani.

I precedenti Governi ci hanno consegnato un Paese tristemente noto per l'incidenza che questo *monstrum* ha nella vita quotidiana; basti pensare che l'Italia è collocata al 54° posto nel mondo su 180 Paesi ed al 25° su 31 Paesi europei. Ma basterebbe leggere i dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e quelli forniti dall'Osservatorio sulla corruzione nella pubblica amministrazione o semplicemente aprire un quotidiano qualsiasi, anche di cronaca locale, come ho fatto io l'altro giorno nella mia provincia, quella di Nuoro, per leggere che sono stati chiesti 15 rinvii a giudizio per sindaci e professionisti, tutti accusati di aver collaudato un sistema di malaffare che pilotava i lavori pubblici e le progettazioni, garantendo parcelle ai professionisti e voti ai politici.

È partendo da questa premessa che, attraverso le modifiche del codice penale e di procedura penale, del codice civile e di alcune leggi speciali, intendiamo potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, perché sia chiaro a tutti che chi sbaglia paga e non potrà più lavorare con la pubblica amministrazione. Con il provvedimento in discussione, infatti, si amplia in modo notevole l'elenco dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (il "Daspo" definitivo dunque) per chi è condannato a una pena superiore ai due anni di reclusione, salvo gli effetti della riabilitazione, ma solo dopo dodici anni; non è previsto nessuno sconto, neanche per chi sceglie di patteggiare o ottiene la sospensione condizionale della pena.

È inoltre previsto un inasprimento delle pene a carico del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che agisce con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, perché chi si fa corrompere deve essere punito severamente, esattamente come chi corrompe. Si dispongono poi sanzioni amministrative per una durata non inferiore a cinque anni per le società che saranno coinvolte in reati contro la pubblica amministrazione e lo *stop* anche ai faccendieri, semplici millantatori che saranno puniti per il reato di traffico di influenze illecite.

La corruzione deve essere punita severamente anche nei casi meno gravi, perché comunque è un fenomeno che colpisce la parte sana della società civile, anche con effetti secondari, guastando la competizione tra le imprese, danneggiando l'economia, la meritocrazia dei cittadini. Chi sbaglia deve pagare, ma in presenza di un'autodenuncia o di una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria viene riconosciuta, per alcuni delitti, una causa speciale di non punibilità a patto che prima delle indagini si forniscano indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili, si metta a disposizione quanto percepito, si forniscano ele-

menti utili a individuare il beneficiario del profitto. È ampliato anche l'uso delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione, riconosciute come efficace mezzo per scoprire l'attività criminosa. Anche la corruzione tra i privati è un fenomeno deplorabile. Si prevede pertanto che il delitto di corruzione tra privati e quello di istigazione alla corruzione siano procedibili d'ufficio.

Tuttavia il problema più grande rimane quello di accertare i fatti di corruzione; per questo abbiamo individuato un valido strumento nell'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura e delle tecniche investigative speciali, già previste per i reati molto gravi dalla legge n. 146 del 2006, tutte estese alle fattispecie delittuose che configurano la corruzione. La stessa previsione di questa figura potrà essere un efficace deterrente rispetto alla commissione del reato da parte di chi non vuole correre il rischio di essere controllato e scoperto.

Il disegno di legge prevede ancora che i detenuti per i reati di corruzione non possano accedere ai benefici premiali in sede di esecuzione della pena, a meno che non collaborino con la giustizia, così come i detenuti per i reati di mafia. Non possiamo infatti più nasconderci il fatto che i due fenomeni sono collegati: la mafia ora si occupa prevalentemente di concludere i suoi affari nell'ambito degli appalti pubblici.

Concludo, signor Presidente, ricordando al PD che non è vero che in Commissione non abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo. Mi chiedo però come si possa collaborare con una forza politica che soltanto nel 2016 aveva firmato un emendamento secondo il quale la prescrizione cessava di operare dopo la sentenza di primo grado, emendamento che il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto votare, mentre adesso contesta l'intero impianto di questa legge. Quanto a Forza Italia, invece, non posso che sorridere e ricordare ai miei colleghi senatori che prescrizione non significa impunità: non significa impunità per il finanziamento illecito ai partiti, per la compravendita di senatori, per il falso in bilancio all'epoca, per l'appropriazione indebita.

Concludo veramente, signor Presidente, ribadendo che questo provvedimento, così come articolato, rappresenta una sfida ad ogni forma di abuso di potere rivolto contro l'interesse pubblico generale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, molti colleghi sono già intervenuti su alcuni punti, ma io voglio tornare a sottolinearne alcuni, riflettendo poi sul ricorso al voto di fiducia e, quindi, anche sulla motivazione che ci porta convintamente a non votare la fiducia.

Qualcuno già ha fatto accenno a questa vicenda dell'agente sotto copertura. Voglio chiarire, rivolgendomi anche ai colleghi che fanno inutili polemiche, che Forza Italia vuole che ci siano norme anticorruzione, ma norme vere. Ho visto ad esempio - e lo dico anche al Partito Democratico, che l'ha istituita - che l'Autorità anticorruzione a volte è stata motivo di ral-

lentamento e di confusione, perché non si capisce che ruolo abbia, si sovrappone alla magistratura ordinaria e fa grida manzoniane. Alla fine, il troppo stroppia e gli intenti, ammesso che fossero nobili, non sono stati raggiunti. Ebbene, riguardo a questo agente sotto copertura, a me viene anche un po' da ridere, perché quelli che ora vogliono l'agente sotto copertura sono gli stessi che hanno messo alla gogna il generale Mori perché ha cercato notizie per arrestare Totò Riina! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

E dove le doveva cercare? Al telegiornale o al bar? Le cercava da quelli che gliele potevano dare e Mori ha ragione: è stato assolto tante volte e una volta condannato. Quindi, adesso, voi, che siete gli stessi, voi e i vostri giornali che attaccano figure che noi consideriamo assolutamente integerrime, avete poco da dire. (*Commenti del senatore Marco Pellegrini*).

Avete introdotto questa figura, che vedremo, se ci sarà, a quali rischi porterà, perché un conto è combattere la corruzione e un altro è istituire figure che rischiano di istigare a dei reati. La politica, per carità, è corrosa dai fenomeni di corruzione, ma così è anche per i magistrati e le Forze di polizia: ahimè, il virus è esteso ovunque, in percentuali più o meno alte e chi lo sa se poi qualcuno non si farà tentare da un agente sotto copertura e da qualche occasione, per infangare questo o quello.

Sul piano, poi, della prescrizione, vado a leggere letteralmente l'articolo 111 della Costituzione, che è stato citato anche oggi, quando abbiamo tentato di votare delle questioni pregiudiziali che avrebbero meritato il voto segreto per il rispetto della coscienza dei parlamentari, ma non è stato possibile. L'articolo 111 della Costituzione recita: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Lei ricorderà, presidente Calderoli, perché eravamo già in Parlamento, quando si è svolta questa discussione sul giusto processo e sul cambio della Costituzione. È stata una discussione importante. Oggi, come hanno detto molti colleghi, questo principio costituzionale viene calpestato, perché questo processo durerà all'infinito. Anzi, i promotori del Governo non ne sono nemmeno consapevoli, quindi è inutile rivolgersi a loro, ma questa legge renderà eterni i processi, perché quando si abolisce la prescrizione, resta quella stessa magistratura che lascia evaporare il 70 per cento dei processi nella fase delle indagini, perché, come ha detto oggi il presidente Bernini e come ha detto il senatore Balboni, è in quella fase investigativa che molte volte la lentezza dei magistrati fa evaporare i processi. Ebbene, allungando i termini di prescrizione all'infinito, ci sarà una «fine mai» di questi procedimenti. E - voglio aggiungere un altro elemento di riflessione - chi ci rimetterà? Non soltanto quelli che devono essere processati: gli innocenti ancor di più, perché dovranno aspettare chissà quando, ma anche i cittadini, perché la condanna immediata del colpevole è anche un ristoro della coscienza popolare. Una condanna di un colpevole che arriva dopo dieci o vent'anni non risarcisce quei cittadini che vogliono una giustizia efficace. Ma lo sa, signor Presidente, chi ci rimette? Le vittime della criminalità, perché col processo che non finisce mai, non saranno mai risarcite! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questo è quello che fate con questa legge! Penalizzate le vittime dei reati perché, quando questa sentenza mai arriverà, non avranno né la soddisfazione morale di una condanna né gli aspetti collaterali che talvolta ci sono. Quindi noi riteniamo assolutamente sbagliato questo provvedimento.

La lotta alla corruzione va fatta invece rendendo i processi più rapidi, questo sì. Con questo provvedimento - bisogna dirlo ai cittadini - otterrete l'effetto contrario, perché credo che i processi dureranno ancora più a lungo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Nella magistratura ci sono stati grandi eroi, però c'è anche molta gente che potrebbe lavorare di più. Andate qualche pomeriggio in una procura o in un tribunale: troverete un deserto, il più delle volte. Si lavori di più in quei luoghi, per fare i processi rapidamente. Questo è ciò che serve per una giustizia esemplare e per una lotta efficace alla corruzione. Quindi, noi contestiamo dalle radici il provvedimento in esame, perché otterrà gli effetti contrari.

Voi fate uso di slogan e di titoli. Non voteremo la fiducia anche per una serie di altre ragioni, cari colleghi, perché voi avete i titoli, come ha già detto qualcuno. Il decreto dignità: uno come fa a votare contro il decreto dignità? Deve essere uno indegno. Poi si è scoperto che il decreto dignità ha cancellato i posti di lavoro, 26 ogni ora. Siete degli Attila della politica! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Come ha detto qualcuno, invece che uno vale uno, unno vale unno; questo vale per voi come qualifica. Avete distrutto 26 posti di lavoro ogni ora del giorno e della notte, comprese le domeniche. Quindi il decreto dignità è un disastro. Ieri i rappresentanti delle categorie, nell'incontro con gli esponenti del Governo, vi hanno detto di rivederlo e cancellarlo e che non basta un titolo. L'altro decreto del ministro Bongiorno - non so come si chiamava - ha istituito un nucleo di persone che dovrebbero controllare la concretezza. Adesso 50 persone devono controllare la concretezza degli altri 50.000: un'altra pagliacciata.

Chiedete la fiducia a questo Parlamento per una ragione molto chiara. Sapete perché? Alla Camera il Parlamento aveva modificato il provvedimento su un punto molto delicato: il peculato. E allora, siccome ad alcuni della maggioranza non piaceva quella modifica, nata all'interno della stessa maggioranza, vi siete messi il bavaglio da soli per censurare quel provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questo avete fatto: avete modificato quella norma, avete messo la fiducia e avete impedito il voto segreto sulla questione pregiudiziale. La fiducia è stata messa all'inizio della discussione generale; lo so che ci sono dei precedenti, ma non sono dei nobili precedenti. Chi lo ha fatto nel passato, di chiunque fosse la colpa, ha fatto male. Oggi avete soffocato il dibattito sul cambio di un principio fondamentale del diritto: la prescrizione. Vi dovete vergognare di alterare i principi fondamentali della Costituzione con il bavaglio. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Non vi votiamo la fiducia anche perché state imbrogliando gli italiani. Ci accingiamo a discutere la manovra economica; ho letto poco fa che gli emendamenti arriveranno sabato. Intanto l'ecotassa c'è - lo dico anche ai colleghi della Lega - perché alla Camera avete votato la fiducia con la tassa sulle Pandine. Il sottosegretario Castelli non sa neanche che cilindrata hanno: ha detto di comprare quelle con 1.000 di cilindrata, anziché 1.200. (*Applausi*

dal Gruppo FI-BP). Irridete ai poveracci, che hanno casomai una vecchia Panda e devono pagare chissà quanto.

Avete distrutto e smantellato le Forze armate: altro che sicurezza. Non ci sono i soldi per assunzioni adeguate nelle Forze di polizia. Le Forze armate - lo abbiamo denunciato oggi in Commissione difesa - stanno languendo e sono ridotte senza risorse in bilancio. E vedremo, dopo il ritorno di Conte dagli incontri con Juncker, quali altri tagli subirà quel settore.

Avete tassato di più la casa: avete prorogato la Tasi sulla casa e non avete introdotto in modo chiaro la cedolare secca per gli affitti commerciali. Avete inventato un finto reddito di cittadinanza. È arrivato Durigon: si va in pensione prima, ma tagliando le pensioni. Dite alla gente che taglierete le pensioni, cari signori del Governo. La disoccupazione è cresciuta, la TAV non si fa e arriveranno 50 emendamenti: un disastro autentico.

Quando domani sarà approvato il provvedimento, andrete fuori da questo Palazzo con i palloncini gialli, voi dei 5 Stelle, a dire: "Onestà, onestà". Propongo un emendamento: dite a Giggino Di Maio che lo *slogan* è il seguente: "Onestà, onestà, ma non vale per papà". Urlatelo così lo *slogan*, in modo più corretto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti del senatore Lanzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, io non sono stupito che in quest'Aula si pronuncii il nome di un condannato a dodici anni per fatti gravissimi con un'arroganza e una protervia senza limiti.

Dobbiamo ricordare che il generale Mori è stato condannato da una corte d'assise di Palermo a dodici anni, per fatti gravi. È *sub iudice*, ma i fatti di cui è accusato suggerirebbero, almeno in queste Aule, di avere prudenza quando si parla di Mori, molta prudenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

RIZZOTTI (*FI-BP*). Stai zitto! Vergognati!

GIARRUSSO (*M5S*). L'accusa è che, mentre i servitori dello Stato, che hanno fatto la storia del nostro Paese, versavano il loro sangue, altri "si facevano sotto" - così dicevano i mafiosi - e andavano a trattare la salvezza dei loro sodali politici, che erano nella lista di morte di Totò Riina. Questo facevano! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (*FI-BP*). Arrestarono Totò Riina!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, la prego.

GASPARRI (*FI-BP*). Arrestarono Totò Riina, lo dica! Non si è arrestato da solo.

GIARRUSSO (*M5S*). Allora non mi stupisco, colleghi, che questo nome venga fatto adesso, in quest'Aula, da queste persone, parlando di pre-

scrizione, perché uno di quelli che ha fondato quel partito ancora sconta una condanna a sette anni per mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E l'altro, il signor Berlusconi...

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Assassino! Assassino!

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, l'ultima volta ho perdonato. Stavolta vada a farsi un giro, se non è in grado di contenersi. Si accomodi, senatrice.

GIARRUSSO *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.
L'altro signore, fondatore e capo di quel partito per più di vent'anni...

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Ma si può sentire roba così?

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, la censuro e l'espello dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. ... è l'uomo più prescritto d'Italia.

È vero che c'è un rapporto tra processo e prescrizione, ma è un rapporto malato che ha la radice nei vent'anni di malgoverno del nostro Paese. Dunque comprendiamo perché abbiamo assistito, in quest'Aula, all'accanimento proprio di quel partito sulla prescrizione e sulla modifica che abbiamo fatto, perché essa viene incontro alla domanda di giustizia dei cittadini di questo Paese, che non ne possono più di vedere colpevoli prescritti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo FI-BP escono dall'Aula)*.

VALENTE *(PD)*. Vergognati! Ma cosa stai dicendo?

GIARRUSSO *(M5S)*. Ricordiamo cos'è la prescrizione. Ve lo ricordo io. Dal codice penale, è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.

VALENTE *(PD)*. Sei incapace!

GIARRUSSO *(M5S)*. Sono fuori luogo tutte le parole spese per definire la prescrizione nemica di chi è innocente. Qua stiamo parlando di reato e di pretesa punitiva che viene meno. La prescrizione è la sconfitta dello Stato di diritto! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è la prescrizione.

VALENTE *(PD)*. Ti rendi conto di quello che stai dicendo?

GIARRUSSO *(M5S)*. Non mi stupisce nemmeno che il PD si inalberi quando si parla di Daspo per i politici.

VALENTE (PD). Non ti stupire. Lo facciamo orgogliosamente. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

GIARRUSSO (M5S). Il Daspo va bene per i violenti dello stadio, per la povera gente, ma per i colletti bianchi non vi va bene! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Allora dobbiamo dirlo... *(Commenti della senatrice Valente).*

PRESIDENTE. Senatrice Valente, la prego.

GIARRUSSO (M5S). Dobbiamo dirle forte e chiaro che la nostra idea di giustizia non è la vostra!

VALENTE (PD). Sicuramente no.

GIARRUSSO (M5S). Quando andiamo nelle carceri e vediamo soltanto mafiosi e poveri Cristi e non i colletti bianchi che hanno devastato il nostro Paese - non li vediamo là dove dovrebbero stare - comprendiamo che dobbiamo tornare qua e fare leggi come quella che stiamo approvando oggi per mandarli in galera. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

VALENTE (PD). Non sai che cos'è lo Stato di diritto.

GIARRUSSO (M5S). Capisco, cari colleghi, che l'agente sotto copertura vi mette paura. Vi mette paura! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

VALENTE (PD). Ma come ti permetti!

GIARRUSSO (M5S). Ma a noi e ai nostri amministratori l'agente sotto copertura non mette paura.

PRESIDENTE. Senatrice Valente, vuole accompagnare fuori la senatrice Rizzotti? Anche in coppia, se volete. Stia tranquilla.

Concluda, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO (M5S). Concludo, Presidente.

A noi l'agente sotto copertura non fa paura, come è stato spiegato bene dai miei colleghi, perché serve a colpire i corrotti che siedono dove non dovrebbero stare e rovinano il nostro Paese.

Restituiamo le nostre amministrazioni alle persone perbene. *(Commenti della senatrice Bellanova).* E Lo faremo con queste norme. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

GASPARRI (FI-BP). Anche a Corleone, senza parenti di Provenzano.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, stia tranquillo.

È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, avrei voluto un momento di maggiore genuinità per affrontare la delicatezza di questo tema, consapevole - come sono - di essere stato utente della giustizia.

Non sono né un avvocato né un magistrato, ma sono stato utente che ha conosciuto e patito la fase iniziale dell'accusa giudiziaria - e quindi ho visto le toghe all'opera - e che ho poi potuto misurare e conoscere la fase della sentenza, del giudizio, che mi ha consentito il recupero pieno, integrale, della mia cittadinanza attiva.

Ho studiato molto e a lungo che cos'è la giustizia quando funziona, e come si presenta la giustizia quando non funziona. C'è un'immagine che ci aiuta molto di più delle urla e degli ululati che a volte si fanno per mascherare la pochezza argomentativa.

Chi rappresenta la giustizia dal punto di vista immaginifico è la dea bendata. Perché la dea bendata rappresenta la giustizia, nella sua consistenza, nella sua capacità di lavoro? Deve assicurare terzietà, spersonalizzazione, genuinità, concentrazione.

La prima domanda che faccio è la seguente: non siamo forse nella sessione di bilancio? Quale bisogno c'era di organizzare questa specie di spintonamento normativo in materia di giustizia penale, quivi comprendendo un ritocco impegnativo al codice di procedura e anche al codice penale? Non potevamo darci appuntamento in una seduta dedicata della Commissione per tempo e dell'Assemblea per tempo? È questo che mi fa dire, allora, che si voleva uno scalpo tematico che deve bilanciare altri scalpi che probabilmente si presume rappresentino risultati.

Voglio mettere in evidenza il mio disaccordo dal punto di vista del tempo, del metodo e del merito. Parlo in nome del PD, ma parlo anche andando oltre la linea politica del PD, prendendomi qualche millimetro di autonomia espressiva.

Sul piano del metodo la fiducia su questo argomento sarebbe stata bocciata dai grandi del diritto italiano. Nella mia Regione ho avuto la fortuna di studiare - e di saperlo abruzzese - un personaggio, una personalità come Capograssi, il quale ci ha insegnato che anche un solo errore dal punto di vista della giustizia penale nei fatti fa passare l'ordinamento come erroneo. Dobbiamo stare attenti a queste iniziative di riforma, e mi riferisco proprio alla vicenda dell'agente provocatore.

È stato detto - lo voglio precisare, avendo tanti anni di esperienza amministrativa - che è facilissimo sbagliare il superamento del confine tra lecito e illecito rispetto ad alcuni strumenti amministrativi. Ve ne cito uno: il *project financing*, nel suo essere procedura - ed è legge del diritto amministrativo - è facile che assomigli all'illecito il lecito. Allora, l'agente provocatore ha un incarico, una missione destinata a fare cosa? Ad incassare quale risultato? Confacente con la funzione dello Stato o confacente con un'altra idea di efficacia dello Stato?

Io ho patito - per esempio - il cattivo funzionamento di porzioni di aliquote giudiziarie che avevano l'interesse a spettacolarizzare, a organizzare l'attacco e l'assedio. Naturalmente la giustizia mi ha dato ragione, e tante

volte: 53 volte sono stato risarcito e approvato, ma non voglio personalizzare.

Nella giustizia inglese i magistrati hanno le parrucche. La toga e le parrucche servono alla spersonalizzazione, al superamento dell'emotività. Per questo ho voluto chiedere la parola: noi dobbiamo evitare che una questione reale che in Italia esiste e riguarda la corruzione non determini una risposta sbagliata. C'è bisogno di rendere certe e chiare le norme. C'è bisogno di fare in modo che il personale deputato all'amministratore della giustizia sia proporzionato per i carichi di lavoro. C'è bisogno di una riforma del processo prima di fare stalattiti di intervento che rischiano di rovinare l'equilibrio di cui c'è bisogno.

Voglio mettere in evidenza poi un altro dato: io ho simpatia culturale per la corruzione contemplata all'interno dei rapporti tra privati, ma dobbiamo stare attenti perché, se si fa norma su un'opera pubblica che poi non nasce, non è accaduto nulla; se si fa norma che cambia il diritto penale, si fanno danni se non c'è la visione dell'insieme della conseguenza.

Così come sui partiti politici c'è bisogno di fare normazione attiva prima di immaginare la patologia del suo funzionamento e finanziamento.

Perché allora non darci appuntamento in un luogo che produca il meglio del discernimento, in Commissione, e poi arrivare qui senza la mannaia del voto di fiducia che uccide il confronto dialogico e dialettico. Perché? Qual è la frettosità che determina questo livello di uccisione dell'approfondimento argomentativo e dialettico? Qual è la ragione? Non è la ragione del merito: è la ragione dello spettacolo da esibire; è la ragione di incassare e intascare un argomento che poi deve essere esibito su un balcone. Ma noi abbiamo bisogno di questo, ora, in Italia? C'è bisogno di ciò?

Cari colleghi senatori, io parlo da utente, consapevole però di che cosa può riservare la cattiva giustizia penale. Ho letto di recente di un sindaco di Castellaneta che ha atteso diciassette anni per vedere la fine del suo malessere personale, familiare, territoriale, di comunità politica, che ha riguardato una cattiva azione dell'iniziativa giudiziaria. C'è bisogno allora di equilibrio. C'è bisogno di fare sì che nasca il meglio di un approfondimento. Mi stava venendo in mente di dirvi: "*cum clave*" ci vorrebbe, per fare in modo che non si sbagli; per fare in modo che poi quello che insorge come risultato normativo diventi un arricchimento dell'ordinamento, e non qualcosa di strumentalizzato da una parte.

C'è qualcosa della vostra visione normativa che riguarda lo Stato o è tutto di una parte sempre? Noi abbiamo l'idea della distinzione tra ordinamento, statualità, Governo, politica e maggioranza. Il diritto penale coincide con la statualità, non coincide con la parte. Non possiamo immaginare che a ogni maggioranza che interviene si dia luogo a uno strapazzamento del diritto penale, perché davvero poi, a valle, ne patiscono la collettività e l'economia.

La corruzione è la rottura delle regole; è la rottura della competizione economica; è la rottura del potere per finalità particolari e questo ci accomuna nella ricerca della norma migliore. Ma non è questo il modo di procedere.

Allora vi chiedo: non è possibile sospendere questo procedimento normativo e riprenderlo in un momento di tranquillità, di operosità condivisa, sapendo che poi lo lasciamo in eredità al nostro Paese, alla comunità nazionale? Non è immaginabile che su questo si faccia quello che a volte siamo riusciti a fare come - per esempio - su alcuni passaggi correttivi del decreto-legge in materia fiscale? Quello sforzo che stiamo sostenendo sul bilancio, per fare in modo che non tutto venga travolto dal giudizio di parte, non è possibile riservarlo a questa materia che di per sé porta delle conseguenze nella vita collettiva? Ecco, queste sono le domande con le quali voglio accompagnare la mia posizione che è emotiva, perché ho visto all'opera il diritto penale quando è spintonato. Mi sono difeso nel processo. Mi sono distanziato dalle responsabilità pubbliche. Ho atteso le sentenze.

Rispetto alla prescrizione noi dobbiamo sapere che è un istituto che facilita quello che si chiama il giusto processo nella ragionevole durata del processo. Ma c'è bisogno di saperlo, però, con oggettività e laicità, capacità di ingresso nel merito. Io ho rinunciato sempre alla prescrizione, ma non avrei avuto la possibilità di attendere diciassette anni, come il sindaco di Castellaneta. Diciassette anni corrispondono alla maggiore età di un bambino che si rende poi maggiorenne. Ecco perché noi non possiamo strapazzare questi argomenti; non li possiamo rendere obolo di una collocazione politica per farsi riconoscere. Mi verrebbe da piangere su questo perché ho visto che cosa fa il Moloch, il leviatano della giustizia quando ha delle dentature sbagliate.

Allora mi auguro che ci sia un soprassalto di autonomia di valutazione. Hannah Arendt diceva che c'è bisogno di autonomia del politico, ma non della figura politica, bensì della dimensione del politico quando si affrontano argomenti che durano, che perdurano, che vanno oltre la durata di una stagione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Ministro, non ero presente, perché ero ammalato - avevo avuto un incidente - quando lei è venuto in Senato nella Commissione giustizia e ha pronunciato delle parole certe, chiare. E pur essendo lontano, ho molto apprezzato, perché ho detto: «Finalmente un Ministro che forse capisce di giustizia». E poi le dirò perché. E invece devo dire che seguo l'interpretazione del titolo del disegno di legge in esame fatta dal collega Malan: lei ha parlato di spazza corrotti ma, siccome non siamo abituati che un Ministro della giustizia possa usare termini del genere, forse correttamente il collega l'ha chiamato spazza giustizia, perché effettivamente siamo fuori dall'ambito della giustizia.

Per quel poco che conosco la sua attività, devo ritenere che lei non sarà mai come un suo collega di partito che ha appena parlato, il senatore Giarrusso, con il quale certamente non è possibile nemmeno scrivere una norma. Quando uno non conosce il sistema di legalità, non può parlare. E non può parlare perché parla per *slogan*, per frasi da fare in una campagna elettorale, forse a Corleone dove si candidò il suo assistente, ma non certo

nel nostro Parlamento. Nel nostro Parlamento si ragiona in termini di norma e se la norma ha un effetto positivo per i cittadini. Se invece la norma non è positiva, va abbandonata.

Lei, signor Ministro, in quella seduta disse che non avrebbe toccato mai la prescrizione prima di fare una diversa organizzazione della giustizia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E questo oggi non è, e perché? Lei sa meglio di me, che ha un'esperienza di processi penali, come sa qualsiasi operatore di diritto che abbia esperienza nel processo penale, che più alta è la pena e il processo più lungo è, perché la pena alta porta a una prescrizione lunga e non viene mai celebrato. Non devo insegnare che tutto questo avviene dall'epoca del codice Rocco con la bancarotta fraudolenta che aveva una prescrizione lunghissima per il reato più alto. E non si facevano; si facevano all'ultimo momento, non si prescrivevano: bancarotte non se ne prescrivevano.

Parliamo della prescrizione. Quando ho sentito quelle sue parole pronunciate in Commissione giustizia, avevo capito che lei avesse già letto tutti i dati statistici del Ministero, i quali dicono che più della metà degli uffici giudiziari del nostro Paese ha una prescrizione quasi pari a zero. E allora si è chiesto perché la prescrizione si concentra in alcuni uffici giudiziari, in particolare in cinque corti d'appello? E se lo ha fatto, si sarà dato una risposta e sono certo che la risposta corretta ce l'ha. La risposta è che avrebbe dovuto, prima di fare una riforma processuale di diritto sostanziale, qual è la prescrizione, verificare se in quegli uffici c'era necessità di strutture e di organici. Essendoci necessità di organico, giustamente lei pensa di assumere 600 magistrati, ma ne toglie 15 in Cassazione, quando la Cassazione già è oberata. Si rende conto? L'anno scorso abbiamo dovuto, con il mio voto contrario, introdurre i cosiddetti ausiliari, magistrati in pensione che vanno a lavorare presso la sezione tributaria.

Qui invece ragionano secondo i criteri della giustizia di Giarrusso, che dice che dobbiamo avere il «sospetto». Ma vi rendete conto? Dobbiamo sentire che il Daspo fa paura ai politici. A chi fa paura? A me fa paura il semplice fatto che un giurista usi la parola Daspo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

VALENTE *(PD)*. Bravo!

CALIENDO *(FI-BP)*. A me fa paura chi non capisce di diritto e viene a parlare di cose di cui non dà nemmeno la sensazione di capire.

Qualcuno ha ricordato prima Mani pulite: io c'ero a quei processi d'appello, ma da allora, signor Ministro, si è fatto quello che i magistrati dicevano? Non si è fatto, o lo si è fatto ad anni alterni. Qual era l'indicazione? La prevenzione. La corruzione nel nostro Paese non si scardina con pene più alte o con i processi: si scardina con la prevenzione.

Qualcosa si è fatto ad anni alterni, ma poi abbiamo avuto un'altra stagione. Lei lo sa meglio di me, essendo della passata legislatura e, se non ricordo male, anche lei era contrario e, come me, alla Camera votava contro la riforma Orlando. E votava contro perché sapeva benissimo che alzare le pene, fino a ventinove anni, per i reati contro la pubblica amministrazione

significava non combattere quei reati, ma garantire maggiore impunità, e non creava deterrenza. Lei, come me, votò contro la sospensione della prescrizione dopo il processo di primo grado e dopo il processo di appello, perché voleva che ci fosse un accertamento immediato della responsabilità. Solo l'accertamento nel più breve tempo possibile porta alla deterrenza.

Tuttavia, convinto di queste cose - e le ha dette anche in quella riunione in Commissione giustizia - poi si è tradito e ha presentato un provvedimento spazza giustizia che era sbagliato, introducendo al suo interno la prescrizione. Perché ha contraddetto se stesso? Devo ritenere probabilmente per una rincorsa tra le due componenti che formano la maggioranza e per la possibilità di un maggiore consenso ha portato avanti anche la prescrizione. Non credo che avrete maggiore consenso, perché i cittadini hanno difeso la Costituzione. Lei è andato in giro come me a fare comizi per difendere la Costituzione, ma non può tradirla.

Non può tradirla perché, nel momento in cui introduce la pena accessoria perpetua, tradisce la Costituzione. La Costituzione vuole che ci sia la possibilità di redenzione. La funzione educativa della pena bisogna capirla e bisogna fare in modo che nel nostro Paese il delinquente possa redimersi e finalmente non commettere più reati. Invece no: lei vuole cristallizzare il delinquente. Vuole addirittura ritornare a teorie lombrosiane nel momento in cui introduce pene accessorie che valgono in eterno. È sbagliato!

Lei sa meglio di me, in quanto lo avrà studiato all'università, che già l'ergastolo è una pena grave, ma che è stata ritenuta legittima in un certo sistema. Quando vi è il cosiddetto doppio binario, lei non può trattare reati che sono meno gravi allo stesso modo di mafia e terrorismo. Altrimenti - è quanto non capisce Giarrusso e lei mi auguro lo capisca - più si allarga l'applicazione di quelle norme ad altri tipi di reati che non hanno la stessa gravità, più la lotta alla mafia e al terrorismo viene diminuita.

Ascolti un consiglio: venga più spesso in Parlamento. Vi era la possibilità di trovare una soluzione anche sull'agente sotto copertura.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CALIENDO (*FI-BP*). Concludo, Presidente. Il mio emendamento sostitutivo proponeva di applicare all'agente sotto copertura l'attuale legge, inserendo tutti i reati contro la pubblica amministrazione. È stato espresso un parere contrario. Perché? Devo dedurre che quella formulazione successiva, nell'attuale norma, significa che avete intenzione di rendere possibile un'interpretazione corretta o non corretta che faccia in modo che l'agente sotto copertura possa essere valutato come agente provocatore. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Valente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questa mattina ho ascoltato i colleghi Cucca, del Partito Democratico, e Caliendo, di Forza Italia, che sto imparando ad apprezzare in Commissione,

lamentarsi del fatto che i loro emendamenti non sarebbero stati ascoltati e poi approvati o presi in considerazione. Questo comportamento avrebbe svilito la funzione della Commissione e dell'intero Parlamento.

Voglio dirvi, senza la minima polemica, che non è così. La questione è molto più semplice e banale: semplicemente non siamo d'accordo. Siamo agli antipodi rispetto alla vostra visione su questi temi. Voi, infatti, non avete proposto degli emendamenti costruttivi, ma avete presentato 250 emendamenti, tutti del tipo: all'articolo 1, sopprimere l'articolo; all'articolo 1, comma 1, sopprimere il comma. Di fatto il dialogo non si può instaurare con modalità del genere.

Siamo agli antipodi. Con gli amici del PD ci separano alcuni aspetti. Avete sempre detto di voler combattere la corruzione e di voler affrontare il tema, ma poi, nei fatti, non avete mai dato gli strumenti concreti affinché la corruzione fosse veramente debellata. Allo stesso modo non avete avuto il coraggio, pur dopo aver presentato un emendamento a firma Casson e Cucca nel 2016, di portare avanti le norme che avrebbero riformato la prescrizione, fermandola dopo il primo grado, e quindi impedito a condannati in primo grado di andare esenti da responsabilità.

Ci separa, invece, dagli amici di Forza Italia una visione ancora più profonda. Questa mattina ho sentito il senatore Caliendo sostenere semplicemente che il problema della corruzione in Italia non esiste. Evidentemente per voi va bene così, ma per noi no; anzi, si può dire che noi grillini - come ci definite - noi *parvenu* della politica siamo qui proprio per portare avanti provvedimenti come quello in esame. Personalmente aspettavo un provvedimento serio da anni e, come me, tanti italiani; e, siccome non l'avete fatto voi, abbiamo deciso di venire noi a farlo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per noi grillini, che siamo gente semplice che si accontenta di piccole gioie, oggi è un grande giorno. Da voi, invece, sento parole molto forti. Secondo voi, vogliamo arrestare tutti o vogliamo sovvertire lo Stato di diritto. Per noi questo è un giorno in cui cerchiamo di dare dei messaggi chiari e semplici agli italiani.

VALENTE (PD). Messaggi?

CRUCIOLI (M5S). Questi messaggi sono i seguenti: innanzitutto lo Stato intende perseguire con ogni mezzo la corruzione e tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Con ogni mezzo significa impiegando anche tecniche investigative usate contro la criminalità organizzata come - ad esempio - l'agente sotto copertura oppure togliendo i legacci che ci sono per l'utilizzo delle intercettazioni, consentendo i cosiddetti captatori informatici e l'istituto del pentito anche in reati del genere. Insomma, si fa in modo che sia più facile far emergere la corruzione e colpirla.

In secondo luogo, chi sarà condannato in primo grado non potrà farla franca contando sulla prescrizione. Infine, i partiti avranno obblighi stringenti di trasparenza e finalmente si saprà chi sono i finanziatori della politica.

Questo è il nocciolo del provvedimento. Non mi bastano sei minuti per parlare di tutto ciò che contiene il provvedimento in materia di anticor-

ruzione e per i reati contro la pubblica amministrazione. Intendiamo integrare il novero dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione oppure consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Escludiamo che la riabilitazione che - come sapete - si ottiene solo dopo tre anni dall'esecuzione della pena, possa avere effetto sulle pene accessorie perpetue. Ricordo a chi ha citato la possibile incostituzionalità di questa norma che le sentenze nn. 211 e 408 del 1993 della Corte costituzionale dicono l'opposto.

Non parlo diffusamente della prescrizione e dei dati che avete citato. Anche l'interpretazione di questi dati ci divide. Secondo un grafico del Ministero, in corte d'appello nel 2017 si sono prescritti 28.185 processi e il *trend* è in aumento: dal 2008 a oggi si è quasi triplicato. Il problema esiste e, quindi, è chiaro che anche in materia di prescrizione questa riforma andrà inserita in un contesto più ampio della riforma del codice del processo penale, bilanciando i diritti di rango costituzionale dell'imputato e riducendo la durata del processo. Intanto, però, di fronte a casi eclatanti di prescrizione per reati gravissimi, lo Stato oggi - o domani con il voto - dirà basta a casi come quello dell'avvocato Mills, condannato in primo e secondo grado e poi sottoposto a prescrizione nonostante fosse stato accertato che avesse preso dei soldi per non testimoniare al processo con Berlusconi o di Penati, o di Viareggio o dell'Eternit. E potrei andare avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo citando le parole pronunciate da Pertini nel 1979: «La corruzione è una nemica della Repubblica. E i corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti». Bene oggi o, meglio, domani con il voto vedremo chi non avrà pietà per i corrotti e chi, invece, darà la solidarietà ai corrotti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, colleghi, Ministro, mi rivolgo soprattutto ai senatori del MoVimento 5 Stelle con le seguenti parole: «Se avete il coraggio, ci mettete la faccia. Venite qui in Parlamento e lo fate approvare con le regole che ha sancito la nostra Costituzione. Non venite qui e imbavagliate anche il Parlamento con l'apposizione della fiducia perché noi vogliamo semplicemente poter discutere». Sono queste le sue parole, ministro Bonafede, proponente del disegno di legge in esame, pronunciate nel giugno 2017. Ve lo ricordate, vero? Colleghi del MoVimento 5 Stelle, vi ricordate quando ogni fiducia gridavate e salivate sui tetti in difesa del Parlamento?

Ecco che, a pochi mesi dal vostro insediamento al potere - oggi siete questo, oggi siete il potere - state ripetendo gli stessi errori e le stesse forzature che per anni avete criticato quando eravate all'opposizione: totale svuotamento del senso e delle funzioni di quest'Assemblea; totale chiusura alla discussione e alle proposte delle opposizioni.

Sappiamo bene perché avete chiesto la fiducia sul provvedimento: perché manca la fiducia reciproca tra gli alleati di Governo. Questo svilisce

il Parlamento, ma svilisce tutti, anche voi. Ogni fiducia è un'ammissione di debolezza; il patto traballa, il contratto è carta straccia, c'è già chi chiede di cambiarlo.

Allora per sopravvivere nei palazzi, per tenere il potere, per evitare una crisi che comporterebbe l'impossibilità per molti di voi di ricandidarsi - ahimè - siete disposti - e lo state dimostrando - a fare il contrario di quanto avete predicato per anni. Come si cambia per non morire.

Quello che avremmo dovuto discutere oggi era un buon testo di partenza, che avremmo potuto migliorare. Ho presentato emendamenti che non saranno messi al voto con proposte che - vi assicuro - nella scorsa legislatura avreste presentato voi.

Anche sulla corruzione e sul finanziamento ai partiti siete diventati più timidi e i motivi, leggendo i giornali di questi giorni, sono facili da immaginare.

Per quel che mi riguarda, ho sempre considerato la lotta alla corruzione fondamentale per l'affermazione della legalità, della correttezza della pubblica amministrazione, per la prevalenza dell'interesse pubblico sugli interessi privati. È importante far emergere il fenomeno con strumenti tecnico-giuridici e mezzi investigativi più sofisticati di quelli che la legge oggi consente, in modo da colpire non soltanto le condotte di abuso di poteri pubblici, ma anche quelle ad esse strumentali o connesse.

Il provvedimento in esame - gliene do atto, Ministro - introduce due importanti novità. La prima è prevedere una causa speciale di non punibilità per chi, dopo aver commesso un fatto di corruzione, prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili e restituendo le somme e le utilità date o ricevute.

Un secondo rimedio è l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, già previste dalla legge n. 146 del 2006. Bene, si sappia - ancora nessuno lo ha detto - che fino ad oggi l'Italia è stata inadempiente, sin dal 2009, rispetto all'obbligo della Convenzione di Merida di introdurre le operazioni sotto copertura in materia di corruzione. L'infiltrato - si sa - è uno che agisce sotto copertura in un'indagine giudiziaria relativa a un delitto che è già stato ideato e sta per essere commesso. L'agente infiltrato, in sostanza, si limita ad acquisire la prova di un comportamento criminale già esistente.

Nel caso dei reati contro la pubblica amministrazione è stato previsto nella norma che le dazioni, le accettazioni di danaro siano in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri. Non ci possono essere dubbi, né differenti interpretazioni. È facile rendersi conto di come siano infondate - a mio avviso - le obiezioni di chi si oppone all'introduzione delle operazioni sotto copertura, facendole impropriamente coincidere con la figura dell'agente provocatore, sull'assunto che indurrebbero in tentazione persone che altrimenti non commetterebbero il reato. Nel nostro ordinamento giuridico le operazioni sotto copertura sono da tempo già previste per molti altri delitti e non solamente per i terroristi o per i mafiosi, come si è detto fino a ora.

Sono previste per tanti altri reati, per reati che hanno bisogno di particolari mezzi investigativi per essere scoperti.

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di rifiuti, i delitti sessuali: tutti questi reati hanno già la possibilità di essere perseguiti tramite questo strumento. Perché dunque per la corruzione non deve essere possibile?

Sulla scorta di queste motivazioni, con la garanzia di specifiche modalità - non dimentichiamo che qualsiasi operazione è autorizzata e controllata dalla magistratura per la raccolta di prove e non per la creazione di nuovi reati - sono favorevole all'opportunità di estendere questa tecnica investigativa ai delitti in materia di corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione.

Ma se - come detto - l'elemento chiave nel combattere la corruzione consiste nella possibilità di far emergere il reato, non si deve sottovalutare l'importanza di poterlo poi perseguire efficacemente. È stato detto "fine pena mai"; forse si dovrebbe dire "pena mai e impunità spesso".

Sarebbe di certo stato meglio - lo sappiamo e lo sa anche lei, Ministro - legare la discussione sulla prescrizione all'epocale, quanto non più procrastinabile, riforma del processo penale. La possibilità di mettere un punto fermo tanto atteso è un'occasione da non perdere.

Sono stati citati i dati del Ministero della giustizia, ma voglio ricordarne uno in particolare: 125.564 reati prescritti nel 2017 in Italia. Per un reato su 10 non si arriva a decisione e il disegno di legge in discussione prevede la definitiva sospensione e comunque la cessazione del corso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

Uno dei rischi paventati è che i tempi della giustizia possano allungarsi ulteriormente, senza alcuna certezza per l'imputato di veder concluso il proprio processo in tempi la cui durata sia ragionevole, secondo l'articolo 111 della Costituzione, introdotto nel 1999.

Vorrei sapere da tutti coloro che lamentano questo fatto quali sono le norme sinora emanate per accelerare veramente il processo penale: vorrei che fossero citate.

Si continua a dire che il processo penale è lungo, che occorre accorciare i tempi, ma bisogna finalmente intervenire. Occorre una riforma organica del processo penale, e lei lo sa bene, signor Ministro.

Abbiamo una procedura ipergarantista, che però si allunga a dismisura e fa allungare i tempi dei processi. Ha fatto fallire i riti alternativi, nella fondata speranza che un bravo difensore possa far ottenere all'imputato l'estinzione del reato per prescrizione.

Ho cercato di proporre una serie di emendamenti al disegno di legge in esame, una sorta di pacchetto sui tempi della giustizia per incominciare a lavorare su questo punto, quello cioè di accorciare i tempi. Ho proposto - per esempio - l'ascolto a distanza dei testimoni, dei periti e dei consulenti; l'introduzione finalmente delle notifiche via PEC anche in sede penale (perché in sede civile sì e in sede penale no?); la lettura degli atti di polizia giudiziaria al dibattimento: tutta una serie di spunti che non cambiavano la filosofia del processo penale, ma che potevano cominciare ad accelerarne il corso.

Un altro suggerimento riguardava la decorrenza della prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione non dalla commissione del fatto, ma dall'acquisizione della notizia del reato: sono reati che non esistono sul piano criminale perché non vengono scoperti, se non dopo anni e per caso. Non c'è nessuno che li denuncia, non c'è una vittima: l'unica vittima è la collettività.

Bisogna tener conto che tali reati si scoprono dopo molto tempo e spesso si prescrivono prima ancora di arrivare al primo grado di giudizio. Sono 66.000 i reati che si prescrivono prima di arrivare al dibattimento: sono il 50 per cento e non il 70, com'è stato detto. E perché si prescrivono? Perché nascono già con i tempi mozzati dalla scoperta in ritardo.

I tempi delle indagini si sa quali sono: sei mesi prorogabili e due anni per la criminalità organizzata; non si hanno dieci anni per le indagini e, quindi, non possono prescriversi. Si prescrivono perché si scoprono e perché la data del commesso reato è il momento da cui decorre la prescrizione. Mi chiedo quindi perché non mettere tutti sullo stesso piano, in maniera tale che tutti coloro che vengono indagati per corruzione vedano la prescrizione decorre dal momento dell'inizio dell'indagine. A me sembra lapalissiano.

Concludo, signor Presidente, dicendo che avremmo potuto discutere, avremmo dovuto migliorare questo testo, signor Ministro. Da magistrato lo avrei considerato un'ottima base di partenza per un proficuo lavoro parlamentare e non cambio opinione da senatore, ancorché di opposizione. Su temi di questa rilevanza, ai quali ho legato la mia intera vita processuale e professionale, non può e non deve esistere alcun calcolo politico, ma solo l'interesse generale dei cittadini.

Nel mio primo giorno da senatore nella scorsa legislatura - lo sa - ho presentato un disegno di legge contro la corruzione. La logica complessiva di quel lavoro fu purtroppo recepita solo in parte, al termine di un lunghissimo *iter* parlamentare, cui ho assistito inerme da Presidente del Senato senza poter intervenire: era il mio disegno di legge. Ebbene, per coerenza oggi da senatore dell'opposizione avrei voluto lavorare con lei, con il suo Governo, per migliorare il testo. E lo avrei fatto con convinzione. È un'altra occasione sprecata a causa della vostra debolezza al Governo, nel Parlamento e presto - credetemi - nel Paese, ma io sono fiducioso. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, perché ha già parlato il collega del Gruppo Fratelli d'Italia e ha espresso il motivo per cui, pur considerando positivi alcuni aspetti del provvedimento in esame - penso all'aumento di pena e a tutta una serie di sereni intendimenti con i quali si manifesta la volontà di cercare veramente di ridurre l'impatto che ha la corruzione nel nostro Paese - tuttavia non possiamo essere d'accordo su alcuni punti. Checché ne dica il senatore Giarrusso - non so se è ancora in Aula, forse no - a nostro avviso essi non rispondono a un criterio di civiltà giuridica e, quindi, di civiltà senza aggettivi.

In particolare, mi dispiace che non sia presente il senatore Giarrusso, ma credo che chi parla da questi banchi - potrebbe essere chiunque del mio Gruppo - abbia pieno titolo, per la storia del nostro movimento e non solo quella personale, di dire che il tentativo di limitare la corruzione è sempre stato a destra e, insieme alla ricerca di una maggiore sicurezza per i cittadini, uno dei nostri principali obiettivi, addirittura andando oltre. Io ricordo che ci siamo persino messi un po' le mani sopra gli occhi rispetto a certi aspetti esagerati di Mani pulite, che abbiamo appoggiato forse più di quanto, con la luce che si è accesa in seguito, avrebbero meritato certe pratiche. Ma non ce ne pentiamo, perché era comunque un anelito di speranza di contrastare efficacemente la corruzione.

Eppure, anche se a noi non è mai capitato di dover chiedere al nostro *leader* di fare marcia indietro per una foto con il nipote di Provenzano; anche se a noi non è mai capitata - neanche a me personalmente, pur venendo alla stessa città del collega che mi ha preceduto - un'occasione di questo genere, non ci fa assolutamente specie dire che la norma sulla prescrizione è profondamente sbagliata, e ripeto profondamente sbagliata. È sbagliata, perché la *ratio* della prescrizione non sta, come un sentimento di vendetta può fare immaginare, nella volontà di colpire o non colpire il colpevole. La *ratio* della prescrizione sta nel fatto che la pena è qualcosa che lo Stato decide di comminare a un colpevole perché sia la risposta, la retribuzione, alla sua violazione della legge e anche un insegnamento alla società. Ebbene, il trascorrere del tempo in maniera eccessiva fa venir meno questa pretesa punitiva dello Stato. Ce lo hanno spiegato tutti i giuristi nella storia del diritto e lei, signor Ministro, lo sa bene. L'immaginare che, dopo il primo grado, non ci sia la prescrizione significa soprattutto incoraggiare la lentezza della definizione dei processi, perché la prima ragione non è quella che ci è stata detta e cioè che si scoprono tardi, la prima ragione - e non ne do colpa ai magistrati o, almeno, non solo ai magistrati - è che i processi sono lenti, per le strutture. Tra un'udienza penale e l'altra - e ve lo dice un avvocato penalista, non del tutto in disarmo - passano mesi, passano tempi immemori. Non credo allora che si possa immaginare una prescrizione infinita, semmai - e abbiamo sentito anche dal presidente Grasso alcune proposte - dei rimedi per far sì che la prescrizione possa essere sospesa o che si possa consentire al processo di durare meno. La pretesa incivile, che è solo spirito di vendetta e che nulla ha a che vedere con la pretesa punitiva dello Stato, di non consentire mai a un imputato di sapere se è colpevole o innocente, non ci convincerà mai! (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi senatori, intanto devo ringraziare il signor Ministro della sua presenza, perché lei non è un assiduo frequentatore né dell'Aula né della Commissione. Ci fa piacere vederla qui e, anzi, auspichiamo in futuro di vederla più spesso. Devo peraltro sottolineare, come è stato manifestato da tutti i colleghi dell'opposizione che sono intervenuti, il silenzio totale del Sottosegretario che ha seguito i lavori in Commissione: ho sentito la sua voce

solo per l'espressione del parere conforme ai pareri sistematicamente contrari su tutti gli emendamenti.

Finalmente, ho sentito stasera anche la voce del senatore Crucioli, del cui intervento mi dispiaccio. Chi mi conosce sa che io non strumentalizzo mai nulla e che, quando parlo, ci metto sempre la faccia, in tutte le vicende che riguardano la mia attività, sia privata che pubblica. Mi dispiace aver sentito strumentalizzare un emendamento che, evidentemente, non è stato approvato, facendo nome e cognome, laddove qualche altro collega, richiamando oggi l'emendamento presentato nella scorsa legislatura, ha avuto quantomeno il buon senso di non indicare i presentatori. Come ho detto in altra occasione, bisogna leggere tutto, quando si danno delle notizie; perché la mia firma è stata ritirata dalla lista dei presentatori dell'emendamento citato, in quanto apposta per errore e quindi, non si può indicare il mio nome a sostegno di un emendamento che era palesemente contrario a quella che era la linea del Partito Democratico. Un emendamento frutto di una scelta di un collega perché noi tutti, grazie a Dio, abbiamo la facoltà di pensare e tutti riusciamo anche a discernere fra quello che a noi piace e quello che a noi non piace. Al Partito Democratico quell'emendamento non piaceva e, infatti, noi, che non siamo abituati ad approvare, come fate voi, i provvedimenti solo con la forza dei numeri, abbiamo discusso. Sui giornali il ritiro della mia firma è stato ben riportato e, allora, conviene sempre informarsi prima di dire cose che non sono rispondenti al vero.

Dico questo perché, ancora stasera, ho sentito molte parole in libertà. Abbiamo sentito che gli emendamenti non sono stati approvati perché si limitavano a chiedere la soppressione di articoli. Non è vero e qui i casi sono due: o non avete letto gli emendamenti oppure non ne avete compreso la portata. Io voglio pensare, poiché parlo con dei tecnici del diritto, che almeno il contenuto lo abbiate letto e abbiate compreso a cosa si riferiva e sarebbe stato bello poterne discutere in Commissione. Sarebbe stato bello sentire la vostra opinione e capire perché quegli emendamenti a voi non andavano bene. Non è sufficiente dire che volevate combattere la corruzione con ogni mezzo: anche noi la vogliamo combattere e lo abbiamo dimostrato, con tutti i provvedimenti che sono stati approvati, spesso con l'apporto delle opposizioni. Il senatore Caliendo, che anche nella scorsa legislatura era all'opposizione, è buon testimone dei dibattiti e dei confronti che avvenivano quotidianamente in Commissione. Voi invece avete opposto solo un silenzio inutile. Quando si dice «con ogni mezzo», questo significa con ogni mezzo che sia ricompreso nella legalità e nella costituzionalità dei provvedimenti, mentre voi oggi state massacrando la Costituzione. L'ho già detto un'altra volta in quest'Aula: io ho giurato sulla Costituzione, ci credo, continuerò a crederci e continuerò fermamente a oppormi a questo genere di provvedimenti, che straccia i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, quella per la quale noi combattiamo qui dentro, mettendoci la faccia, sempre.

Ma abbiamo sentito anche dell'altro. Abbiamo sentito che la prescrizione è il rifiuto della pretesa punitiva dello Stato: vedremo che risultato porterete, vedremo cosa porterete a casa introducendo questa prescrizione.

Ho sentito altri stasera parlare degli avvocati. Io continuo a pensare che sia un incidente di percorso definire la classe forense come azzecagar-

bugli. Debbo dire che ne ho sorriso e che non ne faccio un fatto di volontà: qualche volta scappano parole in libertà. Credo che la classe forense italiana meriti il posto che ha nella nostra società, proprio perché ha sempre difeso quei valori di cui parlavo in precedenza, qualche volta anche a prezzo delle proprie vicende personali e qualche volta anche a prezzo della propria vita. Ho sentito dire che gli avvocati spesso cercano di allungare i tempi del processo. Ma voi sapete, lo dovete sapere, che, quando un avvocato o un imputato chiedono un rinvio di qualunque genere, la prescrizione si sospende e non produce nessun effetto sull'allungamento del processo. Producono allungamenti i continui cambi dei magistrati, il fatto che manca il personale e pertanto i processi vengono rinviati, perché spesso e volentieri non si può procedere a effettuare le notifiche. Queste sono le cose che fanno prescrivere i processi, non l'attività degli avvocati, non quello che dite a proposito dello strumentale utilizzo del rinvio o dell'appello per cercare di allungare i processi e arrivare alla prescrizione.

Vi abbiamo implorato e vi abbiamo supplicato: discutiamo di queste vicende, parliamone a viso aperto, troviamo le soluzioni. Ve l'ha detto il presidente Grasso, che, come sapete, in più di una circostanza ha manifestato posizioni che io stesso non ho condiviso, e l'ho detto in maniera aperta. Ma vi ha supplicato anche lui: proviamo a trovare le soluzioni insieme. Nulla, silenzio di tomba; no a tutto, la risposta era sempre uguale. La stessa lamentela ve l'ha rivolta anche l'intera opposizione alla Camera dove la discussione si è svolta esattamente allo stesso modo, salvo un incidente di percorso, che è stato provocato da quell'emendamento, poi fortunatamente cancellato qui al Senato, che modificava la figura del peculato per le vicende che ben conosciamo.

Ora, questa è la cosa che mi preoccupa: questo atteggiamento irrispettoso delle opposizioni, irrispettoso dei principi basilari del nostro ordinamento. Lo ribadisco e ci tengo molto a dirlo: faccio l'avvocato da quasi sette lustri, quindi qualcosina nelle aule giudiziarie l'ho vista. Ma, ogni volta che faccio l'avvocato nelle aule giudiziarie, io indosso la toga e la indosso convinto, fermamente convinto, che non sia un pezzo di stoffa. L'ha detto il presidente Grasso in precedenza: non è un pezzo di stoffa. È il simbolo della difesa dei valori costituzionali, dei valori della libertà, dei valori della democrazia e della legalità e per questo continuerò a battermi, anche di fronte a provvedimenti come questo, che stracciano la legalità e i principi costituzionali.

Prendete di darci lezioni su questi temi? Mi dispiace, ma siete completamente fuori strada e ne patirete le conseguenze e le partiranno i cittadini. I vostri provvedimenti sono destinati soltanto a fare da manifesto, da *spot*, per abbindolare la gente, che sarà convinta che da domani la prescrizione non opererà più. Invece continuerà ad operare più di prima, perché in questo modo, ripeto, state bloccando seriamente l'attività processuale, perché non ci sarà magistrato che penserà a quello che accade dopo il primo grado di giudizio, i processi andranno a farsi benedire e le parti civili aspetteranno una vita che vengano conclusi e definiti, se è vero, come è innegabilmente vero, che la gran parte dei processi si prescrive durante le indagini.

E perché si prescrivono? Ancora una volta, perché non c'è personale e perché non abbiamo personale adeguato per fare le indagini in maniera corretta.

Ma fortunatamente introduciamo misure che mi spaventano moltissimo: da una parte, il Daspo e quindi ordiniamo la morte civile delle persone, dall'altra le pene accessorie, che restano in eterno, anche dopo la riabilitazione e, infine, introduciamo l'utilizzo sconsigliato del *trojan*. La scorsa legislatura - non si sa mai che si trovi qualche emendamento, che è stato firmato anche da me, ma che non è mai stato approvato - in maniera aperta ho condotto una battaglia personale sul *trojan* ed ero riuscito a far rinviare in più di una circostanza la sua introduzione, perché è una cosa che interviene nella vita del privato cittadino. Non è con ogni mezzo che si combatte: si combatte sempre con la legalità e con gli strumenti democratici che il sistema ci offre. (*Applausi dal Gruppo PD*). Li abbiamo, avevate la possibilità di sfruttarli e di metterli in atto con strumenti migliori, ma avete preferito la via breve dell'imposizione di un provvedimento vergognoso, che mortifica i valori costituzionali, fondamentali nel mondo giudiziario. Ne pagherete le conseguenze, perché prima o poi i risultati verranno fuori. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Revoco l'esclusione dall'Aula della senatrice Rizzotti, che pertanto può rientrare in Aula.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CONZATTI (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, desidero ricordare, attraverso un pensiero da parte dell'Assemblea del Senato, il collega giornalista e connazionale Antonio Megalizzi, che è un amico trentino, una persona che conosco da anni e che in questo momento sta lottando tra la vita e la morte a causa del vile attentato che per l'ennesima volta abbiamo dovuto veder accadere in una delle nostre città europee.

Esprimo un pensiero di vicinanza a lui, perché continui a combattere, alla sua famiglia e alla sua fidanzata, che si è candidata con noi, per la nostra forza politica. Esprimo con profonda commozione questo pensiero, che spero unisca tutti noi in un messaggio fortemente europeista, come è sempre stato quello di Antonio. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 dicembre 2018**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrici* PIARULLI e RICCARDI (*Relazione orale*) - *Relatori di minoranza* CUCCA; CALIENDO, DAL MAS e MODENA (955)

La seduta è tolta (*ore 19,55*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, PICCHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici",

premesso che:

il disegno di legge in esame, al capo I, introduce una serie di modifiche sul piano del diritto sostanziale (attraverso interventi al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), che hanno ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, e che comportano principalmente: un aggravamento delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante la modifica dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (articoli 317-bis, 32-ter e 32-quater del codice penale), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale), della riabilitazione (articolo 179 del codice penale) e dell'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354); un aggravamento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231); l'introduzione di una causa speciale di non punibilità, nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per i reati contro la pubblica amministrazione;

sul piano investigativo e processuale, la proposta di riforma - attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146 - comporta principalmente: l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; l'estensione della disciplina in materia di intercettazioni ai reati contro la pubblica amministrazione; l'introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

è evidente quindi come le modifiche apportate si pongano in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Nel nostro ordinamento, è ormai infatti consolidata la distinzione fra due «binari paralleli» per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare gravità e allarme, vale a dire quelli mafiosi e terroristici, e si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, oltreché per le sanzioni particolarmente drastiche. Dall'altro lato, uno «ordinario» valevole per tutti gli altri reati, strutturato secondo i principi costituzionali che conosciamo. In poche parole: nel primo binario, prevalgono le esigenze di difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si parla; nel secondo binario, sono irrinunciabili le logiche del garantismo;

il provvedimento in esame rompe questo equilibrio in due modi: 1) riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione, che pur destando un elevato allarme sociale, non sono certo comparabili con tali fattispecie di eccezionale gravità; 2) snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e gravose di quelle principali cui accedono, e già questo è una contraddizione in termini;

con particolare riferimento alla previsione relativa all'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione (di cui al comma 1, lettera c)), è evidente come l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezionalità, violi l'articolo 3 della Costituzione; l'effetto perpetuo si pone poi in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Si tratta quindi di un inasprimento eccessivo, che solleva dubbi in ordine alla: 1) proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore effettivo della condotta incriminata; 2) funzione rieducativa della pena, co-essenziale alla stessa (e quindi anche alle pene accessorie), che presuppone un processo di «individualizzazione» della sanzione, anche in rapporto alle caratteristiche del reo;

allo stesso modo, le norme che dispongono, in caso di sospensione condizionale della pena, deroghe alla contestuale sospensione anche delle

pene accessorie, nonché quelle che determinano che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la PA, sono in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena;

il testo (articolo 7) interviene inoltre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, inasprendo le sanzioni interdittive applicabili alle imprese per i reati corruttivi, in termini estremamente drastici, al punto da comportare la necessità di una deroga alla disciplina generale, con un intervento sproporzionato, irragionevole e privo di coerenza sistematica, che pregiudica le esigenze della continuità produttiva, senza alcun bilanciamento con la necessaria tutela dell'attività economica - e in contrasto quindi con l'articolo 41 della Costituzione - con inevitabili ricadute negative in termini anche occupazionali e sociali;

per quanto riguarda l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 6 del testo, sussiste più di una perplessità sulla effettiva applicabilità di questa previsione ai reati contro la pubblica amministrazione, essendo pensata per contesti relativi alla criminalità organizzata. Non viene infatti delineato con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto agente provocatore (si pensi in particolare all'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto nel compimento delle quali potrebbe travalicarsi detto confine);

come se non bastasse, nel corso dell'esame in Commissione giustizia in sede referente alla Camera, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile, sono state introdotte norme volte a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione. In particolare, la lettera d) dell'articolo 1 del testo sostituisce il primo comma dell'articolo 158, reintroducendo la formulazione anteriore alla cosiddetta legge «ex-Cirielli», in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato. La lettera e) modifica invece l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del corso della prescrizione. In particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo, è proposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio;

l'istituto della prescrizione, come noto, non trova una diretta disciplina in Costituzione o nei trattati internazionali cui l'Italia ha aderito; tanto questi ultimi, quanto la nostra Carta, però, pongono principi che condizionano in profondità la discrezionalità del legislatore. Su un piano più genera-

le, la prescrizione va intesa come istituto giuridico presupposto, in qualche modo coesistente ad ogni ordinamento: sia in prospettiva storica che comparatistica, tutti i sistemi giuridici riconoscono effetti al decorso del tempo, alla luce di esigenze di certezza e garanzia tipiche dello Stato di diritto; anche queste, dunque, concorrono a definire i limiti e, ancor prima, la struttura logica che eventuali interventi normativi debbono osservare. In questa prospettiva, il testo proposto presenta criticità e incongruenze assai rilevanti: la sospensione della prescrizione così come prevista dalle disposizioni in esame viola senza dubbio l'articolo 111 della Costituzione, ed è irragionevole nell'economia del processo penale con una eterogeneità dei fini, tanto che la prima «vittima» sarà la stessa vittima del reato, visto che l'eventuale risarcimento verrebbe rinviato *ad libitum*;

sono evidenti infatti l'irragionevolezza del bilanciamento operato e il rischio di eterogeneità dei fini, alla luce del principio di ragionevole durata del processo ex articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU. L'obiettivo dichiarato della proposta - del tutto condivisibile - è assicurare che i colpevoli siano puniti, che non si sottraggano alla giustizia, sfruttando escamotage processuali, e più in generale contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Con l'intervento ipotizzato, però, non si fa che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale del comparto, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante, e anzi normativamente legittimato e coperto, da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immutabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguate sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta di una sorta d'impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia non viene conseguito allungando i tempi del processo, né sottoponendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito;

se, infatti, si vuole - come è doveroso - ricondurre il funzionamento della giustizia italiana entro un binario conforme sia all'esigenza di punire i colpevoli, sia ai parametri costituzionali e convenzionali dell'equo processo, non è certo dalla prescrizione che si deve partire, ma da altri aspetti «di apparato», a monte: la disciplina dei termini e dei rinvii del processo, l'organizzazione e le dotazioni degli uffici delle procure e dei tribunali, una graduazione dei reati da perseguire in via prioritaria, la responsabilità disciplinare dei magistrati per i ritardi ingiustificati. Insomma, tutti quegli aspetti rispetto ai quali innumerevoli volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese. In tale quadro, l'intervento sulla prescrizione dovrebbe rappresentare un complemento, un *posterius*, da innestare sul tronco di una riforma organica del sistema, finalizzata a definire dispo-

ni per la ragionevole durata del processo, non certo la riforma salvifica cui affidare le sorti della giustizia;

inoltre, le nuove disposizioni rovesciano la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Tra l'altro, se mettiamo assieme le previsioni della cosiddetta «legge Severino», l'informativa antimafia, le nuove misure previste nel disegno di legge in esame, si ha la netta impressione, almeno nel settore della pubblica amministrazione e in diversi ambiti d'interesse strategico per le imprese e l'economia, che l'irrogazione della pena, in una delle sue diverse forme, preceda di molto l'accertamento della responsabilità. Peraltro, la stessa sottoposizione a procedimento, o processo, come è stato evidenziato anche nella fase conoscitiva del provvedimento in esame, è già essa stessa una pena: e dunque, è evidente che la sospensione sine die della prescrizione equivale ad un'afflizione sine die dell'imputato, a una sorta di ergastolo processuale;

a tal proposito, si rammenta come nella sentenza n. 124 del 1972, ribadendo la sua giurisprudenza costante, la Corte costituzionale ha ricordato come «la disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nel dichiarare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli l'esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sentenza n. 107 del 1957; vedasi anche la sentenza n. 115 del 1964): la condizione giuridica d'imputato - è stato osservato - si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo. E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione d'innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato»;

altra forte criticità riguarda la compatibilità della misura con la funzione rieducativa della pena, anch'essa stabilita dall'articolo 27 della Costituzione. Come ribadito dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 112 del 2018, l'istituto della prescrizione trova «la sua ratio, da un lato, nella cessazione, con il passar del tempo, dell'allarme sociale generato dal reato (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, nel «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013). Tali finalità si riflettono nella tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, segnata dal livello della pena edittale. Il legislatore - si è ulteriormente osservato - è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata [...] Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una "resistenza all'oblio" nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria»; sia della spe-

ciale complessità delle indagini richieste per l'accertamento dei fatti integrativi dei reati stessi e della laboriosità della loro verifica processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n. 143 del 2014). La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento»;

in questa prospettiva, da un lato, la sospensione a tempo indeterminato della prescrizione mina la funzione rieducativa della pena, dal momento in cui la sanzione, potendo intervenire anche a distanza di molto tempo dal fatto, viene a incidere su una personalità del reo inevitabilmente mutata nelle more: o nel senso che la rieducazione e il riallineamento alla tavola dei valori sociali sono avvenuti spontaneamente, o comunque nel senso che il disvalore del fatto si è perso nella notte dei tempi e non è dunque più possibile mettere in atto un percorso rieducativo effettivo ed attuale. Dall'altro lato, la sospensione generalizzata dalla prescrizione per tutte le tipologie di reato, alla luce della portata afflittiva che essa indubbiamente possiede, potrebbe rappresentare una irragionevole e sproporzionata omogeneizzazione di trattamento per fattispecie anche marcatamente differenti sotto il profilo del disvalore e dell'allarme sociale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955-A.

QP2

MARCUCCI, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, MALPEZZI, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame;

si sottolinea, per intanto, la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che, modificando l'articolo 166 del codice penale, prevede che per alcuni reati, diversi tra di loro e che conseguono a comportamenti di gravità diversa, il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die*, in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. In-

fatti, l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per trattare in modo eguale situazioni potenzialmente molto diverse tra di loro. La disposizione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione;

altrettanto grave appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione. La disposizione prevede altresì che la pena accessoria sia dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria presenta significativi profili di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, sotto il profilo della garanzia della finalità rieducativa della pena, non si vede, infatti, perché al soggetto riabilitato debba continuare ad applicarsi una pena accessoria potenzialmente suscettibile di impedirne il pieno reinserimento,

le medesime considerazioni valgono anche nel caso di sospensione condizionale della pena, ove, continuare ad applicare le sanzioni accessorie appare in contrasto non solo con esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema, ma anche e soprattutto con la finalità di "messa alla prova", coesistente all'istituto della sospensione condizionale, in chiave di recupero del condannato;

a quanto detto, si aggiunga la modifica apportata dall'articolo 5 del disegno di legge *de quo* all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario, al fine di estendere ai condannati per delitti di corruzione la speciale restrizione dall'accesso a benefici premiali - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata -, salvo il caso che il condannato collabori con la giustizia. Anche tale previsione desta significative perplessità, sotto il profilo della sua compatibilità con la finalità rieducativa della pena, e con elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza;

infine, particolare preoccupazione desta la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, che estende ai delitti di corruzione la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146 a favore dei cd. "agenti sotto copertura". La formulazione della predetta disposizione non è esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cd. agente provocatore. A tal riguardo si evidenzia la pericolosità dell'estensione della causa di non punibilità alle attività "prodromiche e strumentali" alla commissione del delitto, nel compimento delle quali ben potrebbe travalicarsi detto confine.

Rilevato che:

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state introdotte nuove disposizioni in materia di prescrizione inizialmente estranee al testo. Al riguardo, non si può non evidenziare come la materia fosse stata già oggetto di un corposo intervento ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 - cd. Riforma Orlando - nel corso della scorsa legislatura, che aveva introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilito per una serie di delitti in danno di minori, la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del 18° anno di età della vittima. Inoltre, non si può certo tacere come si debba alla novella dell'articolo 161 del codice penale, introdotta con la predetta legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà;

la prescrizione è un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale, il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune, nonché soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale, si legga in tal senso la sentenza n. 393 del 2006;

la natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, primo fra tutti la collocazione dell'istituto nel codice penale. Pertanto, conseguentemente, la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Dunque, le scelte sul termine prescrizionale e sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali;

il riconoscimento della priorità della scala dei valori costituzionali nella configurazione di tale istituto, comporta il rispetto del precetto costituzionale della durata ragionevole del processo ex articolo 111 della Costituzione, il quale prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi per l'appunto ragionevoli, e cioè anzitutto determinati così da non abbandonare le vicende giudiziarie a una sorta di *sine die*. Ciò a tutela in primo luogo dell'imputato, ma anche della vittima del reato. L'imputato, infatti, ha il diritto di non subire una soggezione indefinita al processo e di essere giudicato entro un lasso temporale congruo rispetto al reato e la vittima quello di ricevere una adeguata tutela da parte dell'ordinamento oltre il quale si profila il rischio dell'ingiustizia;

come ribadito nuovamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 2018 " *Il legislatore è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata (...). Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati*" Tuttavia come ben sottolineato dal giudice delle leggi nella medesima sentenza: " *La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza*";

dunque, la riforma dell'istituto della prescrizione, con «blocco» dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, appare di tut-

ta evidenza irragionevole e del tutto incurante dei principi costituzionali citati, ai quali è da intendersi aggiunta la finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena comminata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi;

inoltre, occorre sottolineare come la previsione introdotta durante il corso dell'esame alla Camera dei deputati, appaia non solo impropria, ma anche inadeguata ad affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Infatti, come sottolineato dai dati forniti dal Ministero della Giustizia, un'altissima percentuale di prescrizioni viene a realizzarsi nella fase delle indagini preliminari, nelle quali il ruolo della pubblica accusa è dominante;

pertanto, come affermato infatti dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 2018, *"la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)"*;

infine appare del tutto irragionevole la fissazione di una data per l'efficacia differita della norma, senza ulteriori chiarimenti e motivazioni. Se infatti la disposizione fosse di per sé sensata e costituzionale tanto varrebbe che se ne disponesse l'efficacia immediata;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955 -A.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.900

Il Governo

Emendamento 1.900 (in formato PDF) (*vedi annesso*).

.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 955 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, in considerazione dell'assenza di profili di carattere finanziario suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57, 11.0.1 e 1.201.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso «Articolo 1-bis», al comma 2, dopo le parole: «competenti per materia», delle seguenti: «e per i profili finanziari».

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 955

Il secondo comma del nuovo articolo 323-ter individua ulteriori presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità al fatto commesso dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio. Questi devono mettere a disposizione, alternativamente, l'utilità dallo stesso percepita o, se questo è impossibile, mettere a disposizione una somma di denaro di valore equivalente o fornire elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell'utilità.

Infine, il terzo comma specifica che la causa di non punibilità non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. Viene inoltre specificato che la causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge che disciplina le operazioni coperte, la legge n. 146 del 2006.

La lettera *s*) abroga il delitto di millantato credito, previsto attualmente dall'articolo 346 del codice penale. La fattispecie abrogata è ricompresa nella nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale), introdotta dalla lettera *t*), in modo da soddisfare a pieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che impongono la punibilità indipendentemente dal fatto che la mediazione sia stata veritiera o mendace.

La lettera *t*), infatti, rispetto alla normativa vigente, punisce il traffico di influenze illecite con la reclusione da 1 a 4 anni e mezzo; fatte salve le ipotesi più gravi di concorso nel reato corruttivo, estende i casi in cui al

"mediatore" si applica la fattispecie di traffico di influenze; prevede che il reato possa essere commesso anche sfruttando o vantando relazioni con pubblici ufficiali e funzionari di organismi internazionali, dell'Unione europea e di Stati esteri; prevede quale contropartita degli accordi illeciti non soltanto la prestazione patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale», nella vigente formulazione della norma), ma «denaro o altra utilità»; integra la formulazione dell'aggravante.

La lettera *u*), aumenta le pene per il delitto di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale) prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro (attualmente, reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro).

Infine, la lettera *v*) del comma 1, interviene sull'articolo 649-*bis* del codice penale, estendendo le ipotesi di perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali figura l'appropriazione indebita anche ai casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità e nel caso di danno di rilevante entità.

L'articolo 2 abroga il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 216 del 2017 (di attuazione della riforma delle intercettazioni) che prevede che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora (i luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (cosiddetto *trojan*) quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. La disposizione ha natura di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 del presente disegno di legge.

Infatti, l'articolo 3, novella il codice processuale penale, per ampliare l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché per una più estesa applicazione delle pene accessorie in relazione agli stessi reati, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito.

La lettera *a*), novellando il comma 2-*bis* dell'articolo 266 del codice di procedura penale, consente sempre le intercettazioni mediante l'uso dei captatori informatici (cosiddetto *trojan*) su dispositivi elettronici portatili nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale.

La lettera *b*), in relazione al nuovo contenuto dell'articolo 266 del codice di procedura penale modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale al fine di derogare - in relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici (*trojan*) nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni - alla regola generale che prevede che il decreto motivato del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

La lettera *c*), aggiunge al codice processuale penale l'articolo 289-*bis*, con il quale si stabilisce che, con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice dispone l'inter-

dizione temporanea dell'imputato nella conclusione di contratti con la stessa pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La nuova disposizione aggiunge che tale misura, se si procede per reati contro la pubblica amministrazione, può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1, (condizioni di applicabilità della misura interdittiva) e quindi anche per reati puniti con reclusione inferiore a tre anni.

La lettera *d*) aggiunge all'articolo 444 del codice di procedura penale un nuovo comma *3-bis* che prevede che la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione possa subordinare l'efficacia della stessa all'esenzione dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, o in caso di applicazione della citata pena accessoria, all'estensione degli effetti della sospensione condizionale (ex articolo 163 del codice penale) anche a quest'ultima. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 444, comma 3, se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni (cioè intenda applicare le pene accessorie o non sospenderne l'efficacia) rigetta la richiesta di patteggiamento.

La lettera *e*), al numero 2) - con un nuovo comma *1-ter* dell'articolo 445 del codice di procedura penale -, intende affidare alla discrezionalità del giudice l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 317-*bis* del codice penale) nel caso di pena patteggiata per il catalogo dei reati previsti dal nuovo comma *3-bis* dell'articolo 444.

In virtù della clausola di salvezza introdotta dalla lettera *e*) numero 1) all'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, l'applicazione delle indicate pene accessorie potrà essere valutata dal giudice anche in caso di pena concordata fino a due anni di reclusione (articolo 445, comma 1, secondo periodo).

Con la lettera *f*) viene integrata la formulazione dell'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale per estendere la competenza del giudice dell'impugnazione, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, anche alla decisione sulla confisca allargata o per equivalente di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale ovvero sulla confisca del prezzo o del profitto illecito (o dell'equivalente del prezzo o del profitto) nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dagli articoli 314-320 del codice penale, anche se commessi dai pubblici ufficiali o funzionari stranieri indicati all'articolo 322-*bis*, primo comma, del codice penale.

La lettera *g*), novellando l'articolo 683 del codice di procedura penale, assegna al tribunale di sorveglianza (competente sulla concessione e sulla revoca della riabilitazione) anche la competenza a dichiarare l'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale. L'ulteriore modifica introdotta dalla lettera *g*) non ha contenuto innovativo, ma di semplice coordinamento.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile).

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge abroga il quinto comma dell'articolo 2635 del codice civile e il terzo comma dell'articolo 2635-*bis* del codice civile che prevedono, per ciascuno dei delitti, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato, che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea (qualora sia ravvisabile un'offesa "interna") o tramite gli amministratori (qualora l'offesa provenga dall'"esterno"). L'abrogazione comporta la procedibilità d'ufficio tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene, con la lettera *a*) del comma 1, sull'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) inserendo una disposizione volta ad escludere gli effetti dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario anche per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite a norma dell'articolo 323-*bis* secondo comma del codice penale.

Inoltre, viene ampliato il catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia, anche ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.

Il comma 2, integra la formulazione del comma 12 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disposizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, escludendo che l'esito positivo del periodo di prova estingua anche le pene accessorie perpetue.

L'articolo 6 è volto ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione ossia le fattispecie riconducibili alla corruzione, nonché i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A tal fine è modificato l'articolo 9 (comma 1, lettera *a*)), della legge 16 marzo 2006, n. 146, che contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle operazioni coperte. Accanto all'ampliamento del catalogo dei delitti per cui è consentito il ricorso alle speciali tecniche investigative, la disposizione in commento amplia il novero delle condotte scriminate già contemplate dalla vigente disposizione di legge. Non è considerata punibile la condotta che consista nell'acquisto, ricezione, sostituzione o occultamento anche di altra utilità oltre a quanto già previsto a legislazione vigente. Le medesime attività sono consentite in relazione a beni o cose che possono consistere anche nel prezzo e non più solo nell'oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, nonché all'accettazione dell'offerta o la promessa dello stesso. Vengono inoltre aggiunte nel novero delle condotte scriminate la corresponsione di denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già conclusi da altri; la promessa o la dazione di danaro o altra utilità "richiesti da un pubblico ufficiale ovvero sollecitati come prezzo della mediazione illecita.

L'articolo 7 reca alcune modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato, prevista dal

decreto legislativo n. 231 del 2001, tramite un inasprimento delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante dalla commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, il disegno di legge novella l'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 231 (lettera *b*). Una prima modifica sostituisce il comma 1 prevedendo l'irrogazione all'ente della sanzione fino a 200 quote in relazione alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale). Attualmente tale sanzione è già applicata per la commissione dei delitti di cui agli articoli 318 (corruzione impropria), 321 (corruzione attiva) e 322, commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione) del codice penale. Viene inoltre sostituito il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 ampliando, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche. Si tratta dei seguenti reati (elencati dai commi 2 e 3 dell'articolo 25, non modificati): concussione (articolo 317); corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-*bis*) dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*); dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (articolo 321); istigazione alla corruzione (articolo 322). La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa: tra 4 e 7 anni, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra 2 e 4 anni ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate. Attualmente il comma 5 prevede solo il limite minimo di durata delle sanzioni interdittive, pari a un anno. Viene, poi, aggiunto all'articolo 25 il comma 5-*bis* che stabilisce una minore durata delle sanzioni interdittive (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) quando, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Per coordinamento, la lettera *a*) dell'articolo 7 modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, che stabilisce i limiti minimi (3 mesi) e massimi (2 anni) delle sanzioni interdittive applicabili agli enti, premettendo la clausola di salvezza delle nuove disposizioni del comma 5 dell'articolo 25.

Con la lettera *c*) è introdotta, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 231, una modifica in materia di durata massima delle misure cautelari a carico degli enti. Con la novella del comma 1 dell'articolo 51, si prevede che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno.

La novella del comma 2 dello stesso articolo 51 stabilisce che, anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. Le previsioni, pur non avendo natura innovativa si giustificano in ragione della clausola di salvezza (introdotta all'articolo 13, comma 2, dalla lettera *a*)) relativa alla maggiore durata delle misure interdittive applicabili agli enti responsabili di reati contro la pubblica amministrazione

L'articolo 8 prevede che il Governo italiano non rinnovi alla scadenza (1° ottobre 2019) le riserve che l'Italia ha apposto alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012. Fanno eccezione (e, quindi saranno oggetto di rinnovo) le riserve relative: alle condotte di corruzione passiva da parte di pubblici funzionari stranieri; alle condotte di corruzione, attiva e passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi membri della Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

Testo integrale della relazione orale di minoranza del senatore Cucca sul disegno di legge n. 955

Onorevoli senatori, la Commissione Giustizia ha esaminato e approvato il disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Preliminarmente occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha mostrato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, lo spirito aperto e costruttivo con cui ha partecipato nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati. Inutilmente. Una volta giunto presso questo ramo del Parlamento la situazione è, se possibile, ulteriormente peggiorata, il testo ha subito una sola modifica per rafforzare la disposizione in materia di contrasto al peculato, peraltro indebolita dalla stessa maggioranza nel corso dell'esame presso l'Aula della Camera dei deputati. La discussione presso la Commissione giustizia è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta, a qualunque confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta.

Eppure il Partito Democratico, come già evidenziato, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile, perché è ben consapevole che la lotta alla corruzione e all'illegalità che si annida nella pubblica amministrazione costituisce una necessità, un obiettivo inesausto della politica, in un Paese, come il nostro, nel quale il fenomeno è endemico e diffuso. Lo abbiamo fatto perché nel corso della XVII legislatura la lotta alla corruzione è stata la priorità di tutti i Governi a guida del Partito Democratico. Si pensi in tal senso alla legge 27 maggio 2015, n. 69 (legge anticorruzione del 2015), che ha inasprito le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, che ha reintrodotto il falso in bilancio, che ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione del maltolto. O

ancora all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione, dotata di personale e risorse per operare, al reato di scambio politico-mafioso e, non da ultimo, anche all'introduzione del *whistleblowing*, della denuncia delle rivelazioni a tutela degli atti ritorsivi, iniziativa dell'opposizione di allora che condividemmo e passò con i voti della nostra maggioranza, che condivise il percorso legislativo con l'opposizione nell'interesse del Paese.

Il testo che quest'Aula si trova ad esaminare, suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzitutto, non si può tacere la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che modifica diversi articoli del codice penale. Ebbene, entrando nel merito, all'articolo 166 del codice penale, è aggiunta la previsione in base alla quale per alcuni reati, diversi tra di loro, il giudice possa disporre che la sospensione condizionale non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal riguardo si rileva che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die*, in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per trattare in modo eguale situazioni potenzialmente molto diverse tra di loro. La disposizione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

Di analoga gravità appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione, nonché l'estinzione della pena accessoria solo quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Anche qui il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria presenta significativi profili di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione; sotto il profilo della garanzia della finalità rieducativa della pena, non si vede, infatti, perché al soggetto riabilitato debba continuare ad applicarsi una pena accessoria potenzialmente suscettibile di impedirne il pieno reinserimento. Altrettanto dicasi nel caso di sospensione condizionale della pena, ove, continuare ad applicare le sanzioni accessorie appare in contrasto non solo con esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema e con la finalità di «messa alla prova», coesistente all'istituto della sospensione condizionale, in chiave di recupero del condannato.

A quanto detto, si aggiunga la modifica apportata dall'articolo 5 del disegno di legge *de quo* all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, al fine di estendere ai condannati per delitti di corruzione la speciale restrizione dall'accesso a benefici premiali - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata -, salvo il

caso che il condannato collabori con la giustizia. Anche tale previsione desta significative perplessità, sotto il profilo della sua compatibilità con la finalità rieducativa della pena, e con elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza.

Infine, particolare preoccupazione desta la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, che estende ai delitti di corruzione la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, a favore dei cosiddetti «agenti sotto copertura». La formulazione della predetta disposizione non è esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto «agente provocatore». Al riguardo si evidenzia la pericolosità dell'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto, nel compimento delle quali ben potrebbe travalicarsi detto confine. La disposizione in oggetto, letta unitamente alla modifica dell'articolo 323, ove, peraltro, non si tratterebbe neanche di un agente, ma di un provocatore puro e semplice, potrebbe, con la causa di non punibilità, indurre alla realizzazione di simulazione di reati che potrebbero colpire persone incolpevoli. Infatti non è infiltrato, ma agente provocatore e lo si desume facilmente dal testo, peraltro contrario alle direttive europee che vietano, in tema di reati contro le pubbliche amministrazioni, l'utilizzo degli agenti provocatori.

Il quadro esposto ha visto poi un vistoso peggioramento con la scelta di introdurre in modo surrettizio nel provvedimento il tema della prescrizione, inserito con un atto di imperio in un emendamento di poche righe a fine istruttoria in Commissione giustizia alla Camera dei deputati. Al riguardo, non si può non evidenziare come la materia fosse stata già oggetto di un corposo intervento ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 - cosiddetta «riforma Orlando» - nel corso della XVII legislatura, che aveva introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilito per una serie di delitti in danno di minori, la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del 18° anno di età della vittima. Inoltre, non si può certo tacere come si debba alla novella dell'articolo 161 del codice penale, introdotta con la predetta legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà.

Venendo al merito della riforma introdotta, si rileva come la prescrizione sia un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale, il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune, nonché soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale, si legga in tal senso la sentenza n. 393 del 23 novembre 2006. La natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, primo fra tutti la collocazione dell'istituto nel codice penale. Per tanto, conseguentemente, la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Dunque, le scelte sul termine prescrizionale e sulla sua disciplina sono

da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali, prime fra tutte il rispetto del precetto costituzionale della durata ragionevole del processo *ex* articolo 111 della Costituzione, il quale prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi per l'appunto ragionevoli, e cioè anzitutto determinati così da non abbandonare le vicende giudiziarie a una sorta di *sine die*. Ciò a tu tela in primo luogo dell'imputato, ma anche della vittima del reato. L'imputato, infatti, ha il diritto di non subire una soggezione indefinita al processo e di essere giudicato entro un lasso temporale congruo rispetto al reato e la vittima quello di ricevere una adeguata tutela da parte dell'ordinamento oltre il quale si profila il rischio dell'ingiustizia.

Dunque, la riforma dell'istituto della prescrizione, con «blocco» dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, appare di tutta evidenza irragionevole e del tutto incurante dei principi costituzionali citati, ai quali è da intendersi aggiunta la finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena comminata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi. Inoltre, occorre sottolineare come la previsione introdotta durante il corso dell'esame alla Camera dei deputati, appaia non solo impropria, ma anche inadeguata ad affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Infatti, come sottolineato dai dati forniti dal Ministero della giustizia, un'altissima percentuale di prescrizioni viene a realizzarsi nella fase delle indagini preliminari, nelle quali il ruolo della pubblica accusa è dominante. Peraltro nei reati contro la pubblica amministrazione i casi di prescrizione sono pochissimi e assai rari.

Inoltre, appare opportuno ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 31 maggio 2018, «la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (*ex plurimis*, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)».

Quanto detto non intende negare il fatto che il problema della prescrizione nei processi esista. Tuttavia non è certo un emendamento la soluzione risolutiva, piuttosto una riforma complessiva del processo penale come fatto dai Governi del Partito Democratico nella XVII legislatura. Se davvero si vuole limitare l'incidenza della prescrizione, per rendere il processo penale più efficiente, bisogna investire sulla giustizia penale con politiche di ampio respiro e di lungo corso del tutto assenti in questo provvedimento.

Infine, un'osservazione di ordine politico, fondamentale anche per sottolineare il contesto e la cultura politica di cui è permeato questo provve-

dimento, ovvero l'accostamento, improprio se non addirittura mortificante, di una materia che riguarda esplicitamente la punibilità di un reato e di una serie di reati collegati ai fenomeni corruttivi, e quello relativo alla trasparenza dei partiti, quasi ci fosse una logica conseguenza. Una logica intollerabile, per la nostra democrazia e per la nostra Costituzione.

In conclusione possiamo consapevolmente affermare che si tratta ancora una volta di un provvedimento *spot*, privo di vero contenuto riformatore, infarcito di norme di dubbia costituzionalità, che sarà verosimilmente approvato senza alcun serio e costruttivo confronto, con la sola logica della forza dei numeri.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 955. votazione questione pregiudiziale	257	256	012	093	151	123	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

71ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

12 Dicembre 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo			I
Abate Rosa Silvana			C
Accoto Rossella			C
Agostinelli Donatella			C
Aimi Enrico			F
Airola Alberto			C
Alberti Casellati Maria Elisab			P
Alderisi Francesca			
Alfieri Alessandro			F
Anastasi Cristiano			C
Angrisani Luisa			C
Arrigoni Paolo			C
Astorre Bruno			F
Auddino Giuseppe			C
Augussori Luigi			C
Bagnai Alberto			C
Balboni Alberto			A
Barachini Alberto			F
Barbaro Claudio			C
Barboni Antonio			F
Battistoni Francesco			F
Bellanova Teresa			F
Berardi Roberto			
Bergesio Giorgio Maria			C
Bermini Anna Maria			F
Bertacco Stefano			
Berutti Massimo Vittorio			F
Biasotti Sandro Mario			F
Binetti Paola			F
Bini Caterina			F
Biti Caterina			F
Bogo Deledda Vittoria F. M.			M
Boldrini Paola			F
Bonfrisco Anna			C
Bongiorno Giulia			M
Bonifazi Francesco			
Bonino Emma			F
Borghesi Stefano			C
Borgonzoni Lucia			M
Bossi Simone			C
Bossi Umberto			C
Bottici Laura			C
Botto Elena			C
Bressa Gianclaudio			F
Briziarelli Luca			C
Bruzzone Francesco			C
Buccarella Maurizio			
Calderoli Roberto			C

71ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

12 Dicembre 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Caliendo Giacomo	F		
Campagna Antonella	C		
Campari Maurizio	C		
Candiani Stefano	M		
Candura Massimo	C		
Cangini Andrea	M		
Cantù Maria Cristina	C		
Carbone Vincenzo			
Cario Adriano			
Casini Pier Ferdinando			
Casolati Marzia	C		
Castaldi Gianluca	C		
Castellone Maria Domenica	C		
Castiello Francesco	C		
Catalfo Nunzia	C		
Cattaneo Elena	A		
Causin Andrea	F		
Centinaio Gian Marco	M		
Cerno Tommaso			
Cesaro Luigi	F		
Ciampolillo Alfonso	C		
Cioffi Andrea	M		
Ciriani Luca	A		
Cirinnà Monica	F		
Collina Stefano	F		
Coltorti Mauro	C		
Comincini Eugenio Alberto	F		
Conzatti Donatella	F		
Corbetta Gianmarco	C		
Corrado Margherita	C		
Craxi Stefania Gabriella A.	F		
Crimi Vito Claudio	C		
Croatti Marco	C		
Crucioli Mattia	C		
Cucca Luigi Giuseppe Salvatore	F		
Dal Mas Franco	F		
D'Alfonso Luciano	F		
Damiani Dario	F		
D'Angelo Grazia	C		
D'Arienzo Vincenzo	F		
De Bertoldi Andrea	A		
De Bonis Saverio	C		
De Falco Gregorio			
De Lucia Danila	C		
De Petris Loredana	C		
De Poli Antonio	F		
De Siano Domenico	F		

71ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

12 Dicembre 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo			I
De Vecchis William			C
Dell'Olio Gianmauro			C
Dessi Emanuele			C
Di Girolamo Gabriella			C
Di Marzio Luigi			C
Di Micco Fabio			C
Di Nicola Primo			C
Di Piazza Stanislao			C
Donno Daniela			C
Drago Tiziana Carmela Rosaria			C
Durnwalder Meinhard			F
Endrizzi Giovanni			C
Errani Vasco			A
Evangelista Elvira Lucia			C
Faggi Antonella			C
Fantetti Raffaele			F
Faraone Davide			M
Fattori Elena			C
Fazzolari Giovanbattista			A
Fazzone Claudio			M
Fede Giorgio			C
Fedeli Valeria			F
Fenu Emiliano			C
Ferrara Gianluca			C
Ferrari Alan			F
Ferrazzi Andrea			
Ferrero Roberta			C
Ferro Giuseppe Massimo			
Floridia Barbara			C
Floris Emilio			F
Fregolent Sonia			C
Fusco Umberto			C
Galliani Adriano			F
Gallicchio Agnese			C
Gallone Maria Alessandra			F
Garavini Laura			M
Garnero Santanchè Daniela			
Garruti Vincenzo			C
Gasparri Maurizio			F
Gaudiano Felicia			C
Ghedini Niccolò			F
Giacobbe Francesco			M
Giammanco Gabriella			F
Giannuzzi Silvana			C
Giarrusso Mario Michele			C
Ginetti Nadia			F
Giro Francesco Maria			F

71ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

12 Dicembre 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo			I
Giroto Gianni Pietro			C
Granato Bianca Laura			C
Grassi Ugo			C
Grasso Pietro			C
Grimani Leonardo			F
Guidolin Barbara			C
Iannone Antonio			A
Iori Vanna			
Iwobi Tony Chike			C
La Mura Virginia			C
La Pietra Patrizio Giacomo			A
La Russa Ignazio Benito Maria			
L'Abbate Pasqua			M
Laforgia Francesco			
Laniece Albert			F
Lannutti Elio			C
Lanzi Gabriele			C
Laus Mauro Antonio Donato			F
Leone Cinzia			C
Lezzi Barbara			M
Licheri Ettore Antonio			C
Lomuti Arnaldo			C
Lonardo Alessandrina			F
Lorefice Pietro			C
Lucidi Stefano			C
Lupo Giulia			C
Maffoni Gianpietro			M
Magorno Ernesto			F
Maiorino Alessandra			C
Malan Lucio			F
Mallegni Massimo			
Malpezzi Simona Flavia			F
Manca Daniele			F
Mangialavori Giuseppe Tommaso			F
Mantero Matteo			C
Mantovani Maria Laura			C
Marcucci Andrea			F
Margiotta Salvatore			F
Marilotti Giovanni			C
Marin Raffaella Fiormaria			C
Marinello Gaspare Antonio			C
Marino Mauro Maria			
Marsilio Marco			
Martelli Carlo			F
Marti Roberto			C
Masini Barbara			F
Matrisciano Mariassunta			C

71ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

12 Dicembre 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo			I
Mautone Raffaele			
Merlo Ricardo Antonio			C
Messina Alfredo			F
Messina Assunta Carmela			F
Mininno Cataldo			C
Minuto Anna Carmela			F
Mirabelli Franco			F
Misiani Antonio			
Modena Fiammetta			F
Moles Rocco Giuseppe			F
Mollame Francesco			C
Montani Enrico			C
Montevecchi Michela			C
Monti Mario			M
Moronese Vilma			C
Morra Nicola			C
Nannicini Tommaso			
Napolitano Giorgio			M
Nastri Gaetano			A
Naturale Gisella			C
Nencini Riccardo			F
Nisini Tiziana			C
Nocerino Simona Nunzia			C
Nugnes Paola			M
Ortis Fabrizio			C
Ortolani Franco			C
Ostellari Andrea			C
Pacifico Marinella			C
Pagano Nazario			
Papatheu Urania Giulia Rosina			F
Paragone Gianluigi			C
Parente Annamaria			F
Paroli Adriano			M
Parrini Dario			F
Patriarca Edoardo			F
Patuanelli Stefano			C
Pazzaglini Giuliano			C
Pellegrini Emanuele			C
Pellegrini Marco			C
Pepe Pasquale			C
Pergreffi Simona			C
Perilli Gianluca			C
Perosino Marco			F
Pesco Daniele			
Petrocelli Vito Rosario			
Pianasso Cesare			C
Piano Renzo			

71ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

12 Dicembre 2018

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	I		
Piarulli Angela Anna Bruna	C		
Pichetto Fratin Gilberto	F		
Pillon Simone	C		
Pinotti Roberta	M		
Pirovano Daisy	C		
Pirro Elisa	C		
Pisani Giuseppe	C		
Pisani Pietro	C		
Pittella Giovanni Saverio	F		
Pittoni Mario	C		
Pizzol Nadia	C		
Presutto Vincenzo	C		
Pucciarelli Stefania	C		
Puglia Sergio	C		
Quagliariello Gaetano			
Quarto Ruggiero	C		
Rampi Roberto	M		
Rauti Isabella	A		
Renzi Matteo			
Riccardi Alessandra	C		
Ricciardi Sabrina	C		
Richetti Matteo	F		
Ripamonti Paolo	C		
Rivolta Erica	C		
Rizzotti Maria			
Rojc Tatjana	F		
Romagnoli Sergio			
Romani Paolo	F		
Romano Iunio Valerio	C		
Romeo Massimiliano	C		
Ronzulli Licia	F		
Rossi Mariarosaria	F		
Rossomando Anna	F		
Rubbia Carlo			
Rufa Gianfranco	C		
Ruspanini Massimo	A		
Russo Loredana	M		
Saccone Antonio	F		
Salvini Matteo	M		
Santangelo Vincenzo	C		
Santillo Agostino	C		
Saponara Maria	C		
Saviane Paolo	C		
Sbrana Rosellina	C		
Sbrollini Daniela	M		
Schifani Renato	F		
Sciascia Salvatore	F		

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo			I
Segre Liliana			
Serafini Giancarlo			F
Siclari Marco			F
Sileri Pierpaolo			C
Siri Armando			C
Solinas Christian			M
Stabile Laura			F
Stancanelli Raffaele			M
Stefani Erika			M
Stefano Dario			F
Steger Dieter			F
Sudano Valeria Carmela Maria			
Taricco Giacomino			F
Taverna Paola			C
Tesei Donatella			C
Testor Elena			F
Tiraboschi Maria Virginia			F
Toffanin Roberta			F
Toninelli Danilo			M
Tosato Paolo			C
Totaro Achille			
Trentacoste Fabrizio			C
Turco Mario			C
Unterberger Juliane			
Urraro Francesco			C
Urso Adolfo			A
Vaccaro Sergio			C
Valente Valeria			F
Vallardi Gianpaolo			C
Vanin Orietta			C
Vattuone Vito			F
Verducci Francesco			F
Vescovi Manuel			C
Vitali Luigi			F
Vono Gelsomina			C
Zaffini Francesco			F
Zanda Luigi Enrico			
Zuliani Cristiano			C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Faraone, Giacobbe, Merlo, Monti, Napolitano, Nugnes, Pisani Giuseppe, Rampi, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sbrollini, Siri, Solinas e Stancanelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gallone e Sileri, per attività di rappresentanza del Senato; L'Abbate e Maffoni, per attività della 13ª Commissione permanente; Cangini, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Garavini, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate e Maffoni, per attività della 13ª Commissione permanente; Cangini, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Fazzone e Pirovano, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Garavini, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 12 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 1).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ginetti Nadia, Messina Assuntela, D'Arienzo Vincenzo, Manca Daniele, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Boldrini Paola, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Garavini Laura, Ferrazzi Andrea, Comincini Eugenio
Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici (985)
(presentato in data 10/12/2018).

Affari assegnati

L'affare sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, già assegnato in data 3 ottobre 2018 alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 93), è riassegnato alle Commis-

sioni riunite 9ª e 13ª, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente:

sentenza n. 222 del 25 settembre 2018, depositata il 5 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" (*Doc. VII, n. 25*);

sentenza n. 223 del 25 ottobre 2018, depositata il 5 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'articolo 187-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 621 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente (*Doc. VII, n. 26*).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della Regione Puglia concernente "Risoluzione sull'ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018".

Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 20).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 10 dicembre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018) 817 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 4 febbraio 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5ª e 14ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Castaldi e Marco Pellegrini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00462 della senatrice Bottici ed altri.

Interrogazioni

ANASTASI, VACCARO, LANNUTTI, DRAGO, CROATTI, QUARTO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il personale ATA, personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. È suddiviso in diversi profili professionali: collaboratore scolastico, assistente amministrativo, direttore dei servizi generali e amministrativi;

tramite graduatorie d'istituto gli incarichi sono conferiti in maniera autonoma da ciascuna scuola e per le supplenze annuali e temporanee, fino al termine delle attività didattiche, le scuole utilizzano le graduatorie provinciali 24 mesi;

la legge di stabilità? per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 332) aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i profili di assistenti tecnici, assistenti amministrativi, circoscrivendo, in tal caso, il divieto alle scuole con un organico superiore a tre unità e collaboratori scolastici, per i primi 7 giorni di assenza. Al riguardo con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015 il Ministero dell'istruzione ha fornito per l'anno scolastico 2015/2016 chiarimenti in materia di supplenze brevi del personale docente e ATA;

in deroga all'iniziale divieto, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 602), è stata prevista la possibilità di sostituzione a decorrere dal trentesimo giorno di assenza per i profili di assistente amministrativo e di tecnico, permanendo per i collaboratori scolastici il divieto nei primi 7 giorni di assenza, salvo che il dirigente non ravvisi problemi per l'incolumità e la sicurezza degli alunni o per l'assistenza agli alunni diversamente abili;

sembrerebbero dunque permanere casi sui quali le scuole non sarebbero in grado di assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi, come nei primi 30 giorni di assenza di amministrativi e tecnici. Condizione che sembrerebbe configurarsi nei casi in cui il personale ATA fosse chiamato a ricoprire cariche elettive, per cui l'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola dispone che: "si applicano le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal decreto legislativo n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato", senza dettare le modalità di sostituzione del personale contrariamente al dispositivo di cui all'art. 38 (Personale docente) del medesimo contratto;

nei casi di cui all'art. 52 del contratto collettivo comparto scuola, l'articolo 51 della Costituzione garantisce copertura ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive e alcune leggi regionali, come la legge regionale n. 30 del 2000, riconoscono tutele importanti a quanti, lavoratori dipendenti, pubblici o privati siano componenti dei Consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, in materia di assenze e permessi nell'ambito dell'esercizio della propria funzione;

considerato che:

in una situazione di assenza prolungata ma non continuativa, come nei casi sanciti dall'art. 52 del contratto collettivo comparto scuola, unita-

mente all'impossibilità per i dirigenti scolastici di prevedere delle supplenze, si potrebbe configurare all'interno dell'istituto scolastico l'interruzione del pubblico servizio;

il già citato articolo 51 della Costituzione, comma terzo, recita "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro", tutelando dunque il diritto all'esercizio del mandato che con ogni evidenza non potrebbe trovare limitazioni nell'art. 340 del codice di procedura penale, rubricato "Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità";

a tutt'oggi, la sostituzione temporanea del personale ATA avviene ricorrendo alle unità in servizio all'interno degli istituti, spesso con un sovraccarico di lavoro fra pochi addetti e tale pratica sembrerebbe sempre più ricorrente anche in caso di assenza prolungata;

non permane in capo al personale docente la medesima disposizione di sostituzione a decorrere dal trentesimo giorno, poiché, proprio al fine di garantire e assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, esso può essere sostituito con supplenze, anche per assenza del titolare per brevi periodi, laddove tale sostituzione non possa svolgersi prioritariamente con personale della scuola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda valutare la possibilità di abolire il divieto entro i primi 30 giorni di assenza, anche al fine di valorizzare il lavoro del personale ATA al pari di quello del personale docente;

se intenda prevedere misure per la sostituzione del personale ATA che ricopra cariche elettive, tramite la nomina in supplenza di personale *ad hoc*, anche per periodi contenuti, al fine di garantire l'esercizio del mandato e scongiurare situazioni di paralisi degli uffici amministrativi o la sospensione di specifiche attività.

(3-00465)

DRAGO, DI PIAZZA, CASTELLONE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI, LOREFICE, DI MICCO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, GIROTTI, VACCARO, ANASTASI, LANNUTTI, MOLLAME, CATALFO, NOCERINO - *Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il quartiere San Berillo Vecchio di Catania è da tempo conosciuto come simbolo di degrado e malaffare, dove travestiti e prostitute espletano il meretricio, mentre immigrati, perlopiù di etnia gambiana, occupano ed occultano la droga nelle case abbandonate e pericolanti del quartiere, che poi vanno a vendere durante il giorno a soggetti minorenni;

in particolare, le attività di tali soggetti presenti nel quartiere San Berillo Vecchio si sono evolute in azioni di sempre più evidente illegalità. È stata accertata da vari controlli, svolti dal personale del commissariato centrale, delle squadre cinofile antidroga ed antiesplosivo, del reparto a cavallo, del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, unitamente al personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale, la presenza di extracomunitari irregolari, occupanti edifici abbandonati del quartiere, che svolgono azioni di vendita di sostanze stupefacenti, tra le quali *marijuana* e *hashish*;

lo scorso ottobre, le forze dell'ordine sono intervenute per dirimere un regolamento di conti tra senegalesi e gambiani, attinente al *racket* della droga, che nel rione è gestito dai gambiani;

considerato che:

le attività di controllo della Polizia di Stato sono state svolte in esecuzione delle direttive impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la riqualificazione delle aree urbane degradate;

gli extracomunitari irregolari continuano ad essere presenti sul territorio, pur in violazione degli artt. 1 e seguenti del Capo I, Titolo I, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";

tra i *pusher* operanti nel quartiere di San Berillo Vecchio vi sarebbe la presenza di minorenni;

oggi è in crescita il numero di giovanissimi poliassuntori. Ciò è in particolar modo dovuto al basso prezzo delle dosi in commercio, molte delle quali costituiscono dei veri e propri *mix* letali;

il quartiere San Berillo Vecchio è sito non in luogo periferico, ma nel cuore del centro storico della città di Catania, proprio dove giovani e giovanissimi catanesi la sera trovano svago per la presenza di numerosi locali;

dopo lo sventramento avvenuto negli anni '50, che ha dato luogo all'abbattimento di gran parte del quartiere San Berillo Vecchio, lo stesso ha subito un progressivo processo di svuotamento e abbandono. Tuttavia, da diversi decenni il quartiere è diventato il principale punto di riferimento di *sex worker*;

le peculiarità del quartiere San Berillo Vecchio sono state oggetto di attenzione da parte della regista catanese Maria Arena nel suo *docu-film* "Gesù è morto per i peccati degli altri", oltre che della trasmissione "Le Iene" andata in onda in data 3 dicembre 2004,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, verificare se la presenza di minorenni tra i *pusher* contribuisca ad incrementare l'aumento del tasso di dispersione ed evasione dell'obbligo scolastico registrato ultimamente in quelle zone;

se intendano attivarsi affinché si intraprendano tutte le opportune iniziative per garantire l'incolumità dei cittadini, anche tramite un raccordo con l'amministrazione locale affinché la stessa provveda con interventi appropriati.

(3-00466)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NENCINI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

i risultati, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Enel del primo semestre 2018, hanno visto un aumento del 9,4 per cento da 2.020 milioni di euro rispetto ai 1.847 milioni di euro dell'analogo semestre dell'anno precedente e l'utile netto ordinario è cresciuto del 4,6 per cento a 1.892 milioni di euro;

i recenti rincari di ottobre delle bollette di energia elettrica (con un aumento del 7,6 per cento) e gas (6,1 per cento in più) costituiscono per le famiglie incrementi consistenti, che si sommano ai rincari dei tre mesi precedenti, come attesta l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

tali aumenti, in base ai consumi medi delle famiglie italiane, si tradurranno in un maggiore esborso di circa 100 euro annui per nucleo familiare;

le aziende produttrici di energia vedono aumentare le loro entrate e le famiglie vengono gravate in maniera pesante di nuovi balzelli,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, per quanto di competenza, ora che il Governo afferma di essere impegnato a combattere la povertà e sostenere i redditi bassi, al fine di tutelare il consumatore da eccessivi aumenti delle bollette dei servizi essenziali, in particolare luce e gas.

(4-01008)

NENCINI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la geotermia è una risorsa naturale che ha raggiunto proprio nel 2018 i 200 anni dalla sua prima effettiva utilizzazione industriale a Larderello (Pi-

sa) in Toscana, prima per i prodotti chimici e dal 1904 per la produzione di energia elettrica;

la sede storica di Larderello è stata elevata a indiscussa "capitale mondiale della geotermia", in particolare, per un sistema geotermico a vapore dominante, che è quello con la resa tecnica ed economica migliore, tanto prezioso quanto raro. Di sistemi geotermici a vapore dominante ne esistono infatti solo altri quattro al mondo in Paesi extraeuropei;

la geotermia è una risorsa rinnovabile che, dopo oltre 100 anni del suo utilizzo intensivo, ha visto sempre di più lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie, a parità di produzione, mirate al minimo impatto ambientale;

attualmente Enel Green Power conta 34 impianti geotermici tra le province di Pisa, Siena e Grosseto per una produzione di quasi 6 miliardi di KWh pari ad oltre il 30 per cento del fabbisogno regionale e il 3 per cento di quello nazionale. Il *know how* sviluppato nei secoli in Toscana ha consentito, inoltre, di realizzare impianti geotermici in nord America, in Cile e di sviluppare progetti in altre parti del mondo;

la geotermia è un comparto energetico che deve essere seguito e sviluppato, proseguendo sulla strada della ricerca e dell'innovazione, e che permetterebbe di perseguire l'obiettivo dell'utilizzo delle fonti energetiche ecosostenibili, con un conseguente notevole incremento occupazionale. Con circa 650 occupati diretti e oltre 1.500 nell'indotto, Enel Green Power non può essere oggetto di ridimensionamenti. A tal proposito l'interrogante ricorda come l'utilizzo già in atto dei fluidi e del loro calore per gli usi plurimi e di teleriscaldamento per migliaia di cittadini delle province di Pisa, Siena e Grosseto ha prodotto un ulteriore risparmio di combustibili fossili e nessuna emissione in atmosfera di anidride carbonica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente modificare il testo del decreto interministeriale sugli incentivi alle fonti rinnovabili Fer1, sia nell'ottica degli obiettivi 2030 di diffusione delle tecnologie rinnovabili, di contrasto ai cambiamenti ambientali e diffusione dell'economia circolare, sia per la tenuta occupazionale e degli investimenti, reintroducendo la geotermia tra le energie da fonti rinnovabili a cui assegnare incentivi, richiesta con forza dalle istituzioni locali, dalle comunità locali, dalle aziende e dai sindacati.

(4-01009)

GASPARRI - Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Cerveteri (Roma) l'11 ottobre 2018, con la delibera n. 54, ha approvato, richiamando "l'interesse pubblico", il cambio di destinazione d'uso della cantina sociale di Cerveteri da opificio industriale in centro commerciale;

i consiglieri comunali Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando hanno presentato, prima della deliberazione n. 54, una questione pregiudiziale evidenziando le illegittimità contenute in tale atto e richiedendone il ritiro;

l'edificio e l'area di pertinenza della cantina di Cerveteri sito in via Aurelia al chilometro 42,700 sorgono su un terreno la cui destinazione d'uso, da piano regolatore generale vigente, sembra essere agricola con svariati vincoli restrittivi, e sono ricompresi in zona sottoposta a vincolo militare;

la variante al piano regolatore generale vigente prevede una zona artigianale in località Pian del Candeliere lungo la via Aurelia al chilometro 42,600 di fronte alla zona militare centro radiogoniometrico adiacente alla stessa cantina sociale;

con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 2 maggio 2017 il Comune di Cerveteri ha deliberato una variante generale al piano regolatore generale che ha stravolto l'area artigianale prevedendo un immenso ecosistema commerciale, iniziativa per la quale i militari protetti dal vincolo hanno già negato il nulla osta a tutela dell'installazione denominata centro radiogoniometrico;

la cantina sociale, oltre ad essere limitrofa alla zona artigianale di Pian del Candeliere, insiste su terreni espropriati dall'ente Maremma con il solo scopo di assegnarli alla piccola proprietà contadina;

sembra che i circa 220 coltivatori diretti soci della cooperativa non abbiano mai deciso nulla in merito nelle loro assemblee e che la Coldiretti, sino ad oggi, non si sarebbe attivata a favore dei soci della cantina sociale;

il presidente dell'Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) che gestisce i terreni espropriati dall'ente Maremma, dottor Antonio Rosati, ha dichiarato invece di essere favorevole al centro commerciale;

il mutamento di destinazione d'uso, anche solo funzionale, comporta un aggravio di carico urbanistico quando implica un passaggio tra categorie urbanisticamente differenti (da D1 opificio industriale a C1 commerciale) e deve, quindi, essere annoverato tra gli interventi di tipo oneroso;

l'"interesse pubblico" invocato dall'amministrazione comunale non poteva essere così attuato, perché avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'immobile oggetto della richiesta di deroga e del cambio di destinazione d'uso e non altri locali come descritto in delibera, ma anche perché si è nel contesto di una mera trasformazione lucrativa, finalizzata all'interesse privato, essendo la cantina sociale una società a responsabilità limitata, e non di certo ad un interesse di ritorno economico esteso a tutta la collettività;

il comodato d'uso gratuito proposto nella delibera non è uno strumento applicabile, perché non rappresenta una cessione di proprietà degli immobili e perché rappresenterebbe un ulteriore onere gestionale e di costi a carico del Comune ma, soprattutto, perché sarebbe un atto nullo vista la presenza di una controprestazione;

il 1° marzo 2018 la cantina Cerveteri Srl ha fatto delle restrizioni ipotecarie sulle ipoteche in essere, alcune delle quali sembra che riguardino gli immobili che si vorrebbero dare in comodato e allora non si comprende come mai gli stessi non vengono ceduti definitivamente in proprietà al Comune di Cerveteri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare perché la cantina sociale di Cerveteri, trasformata in società a responsabilità limitata, è stata portata all'attuale degrado, annientando una robusta cooperativa di 1.200 famiglie di viticoltori, fino a volerne cambiare la destinazione d'uso e trasformare il complesso, sorto su terreno agricolo, espropriato dall'ente Maremma con lo scopo di favorire le attività legate all'agricoltura, in un comune centro commerciale;

se non ritengano di intervenire con la massima urgenza sia nei confronti dell'Assessorato per l'urbanistica e sia dell'Assessorato per l'agricoltura della Regione Lazio per bloccare il cambio di destinazione d'uso da cantina sociale a centro commerciale;

se, in ragione delle specifiche competenze ed attribuzioni, intendano porre in essere azioni urgenti atte a verificare i fatti e le circostanze, ponendo un argine a quelle che appaiono all'interrogante come possibili situazioni di illegittimità, illegalità e di presunta mala gestione amministrativa rappresentate presso la competente Prefettura di Roma e la Regione Lazio (Ufficio Urbanistica e Assessorato per l'agricoltura) relativamente alla legittimità della delibera del Consiglio comunale dell'11 ottobre 2018 che vuole trasformare la cantina sociale di Cerveteri in un supermercato o centro commerciale e se ritengano opportuno, se non necessario, l'invio immediato di ispettori ministeriali al fine di prevenire il protrarsi della problematica;

se non ritengano di assumere iniziative per evitare la deruralizzazione del vasto comune di Cerveteri e per rilanciare la viticoltura, sua naturale vocazione, consentendo alla cantina sociale di riprendere in pieno la sua attività, quale traino dell'economia vitivinicola locale.

(4-01010)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo la risposta all'interrogazione 4-00643 fornita in data 28 novembre 2018 e pubblicata nel fascicolo n. 12, "l'ambasciatore d'Italia a Madrid precisa che si è trattato piuttosto di un evento conviviale, tenutosi sabato 15 settembre 2018, per festeggiare una coppia di noti imprenditori spagnoli, in vista del matrimonio che gli interessati intendono prossimamente contrarre sulla base della legge spagnola (che dal 2005 ha come noto esteso alle persone dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio). In tale occasione, pertanto, nei locali della residenza non è stato celebrato, né l'ambasciatore aveva l'intenzione di celebrare, alcun matrimonio o unione civile"

e che "Nel caso di specie si è dunque trattato di un ricevimento conviviale, senza alcun profilo o valore di natura legale, e che pertanto non appare aver configurato alcuna violazione della normativa italiana";

si fa presente che vi sono numerose prove video, facilmente reperibili *on line*, tra le quali il video della giornata pubblicato proprio dalla coppia di imprenditori spagnoli intitolato "Boda Juan y Nano", cioè nozze Juan e Nano, in cui si vedono scene riconducibili, con pochi margini di dubbio, allo scambio di promesse e di anelli;

considerato inoltre che:

la stampa spagnola ha diffusamente riportato l'evento proprio parlando di matrimonio, in particolare il quotidiano *on line* "El Español" pubblica una galleria fotografica intitolata "los invitados a la boda" (gli invitati alle nozze), il portale di *gossip* "Informalia" parla di "la boda gay del año" (il matrimonio omosessuale dell'anno), il quotidiano *on line* "Voz Libera" intitola "Además de embajador de Italia, ha celebrado la gran boda gay del año" (Davanti all'ambasciatore d'Italia si sono celebrate le gran nozze gay dell'anno),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un supplemento di indagine rispetto a quanto sopra descritto;

se la presunta simulazione di un matrimonio sia compatibile con le funzioni proprie di una sede diplomatica della Repubblica italiana;

se dunque non ritenga che la sede diplomatica italiana venga utilizzata a fini quanto meno impropri;

se, alla luce della documentazione citata e ancor più a seguito delle rassicurazioni fornite dall'ambasciatore, non scorga in tale comportamento un motivo di incompatibilità ambientale.

(4-01011)

QUAGLIARIELLO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che i cittadini proprietari di abitazioni del rione Tamburi di Taranto hanno subito consistenti danni, patrimoniali e non, per il costante deprezzamento delle proprie abitazioni e il crescente degrado del quartiere, nonché per la limitata utilizzabilità degli immobili, a causa dell'inquinamento derivante dall'adiacente presenza dei parchi minerari del colosso dell'acciaio tarantino;

considerato che:

la Costituzione tutela all'articolo 9 "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" e all'articolo 32 "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

il protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20

marzo 1952, all'articolo 1 recita: "Protezione della proprietà. - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale";

l'articolo 8 recita: "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio";

la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella pronuncia *Giacomelli c. Italia* del 2006, sostenne che il diritto di cui al citato articolo 8 va concepito non solo in relazione allo spazio fisico, ma anche al pieno godimento dello spazio stesso. Perciò le minacce al medesimo diritto possono essere non solo di tipo materiale o fisico, ma anche immateriali, quali le emissioni inquinanti;

l'articolo trova applicazione in materia ambientale, sia che l'inquinamento venga direttamente causato dallo Stato, sia che la responsabilità dello Stato stesso derivi dalla mancanza di un'adeguata disciplina di un'attività privata, o comunque di assenza di controllo;

tenuto conto che:

i cittadini hanno deciso di citare in giudizio l'Ilva di Taranto, per chiedere il legittimo risarcimento relativo al deprezzamento commerciale degli immobili, per via dell'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico;

la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 38936 del 24 ottobre 2005, ha certificato che le emissioni dell'Ilva ammontano a circa 58 tonnellate al giorno di granuli minerari e che circa l'80 per cento di tali polveri continuano a cadere sul quartiere Tamburi;

apprezzato il fatto che:

benché i giudici di merito del tribunale di Taranto abbiano accertato la continuità di tali quantità immesse e il superamento di ogni tollerabilità prevista dalla legge, e, quindi, il diritto dei proprietari degli immobili al risarcimento, sarebbero stati risarciti solo i proprietari che hanno avuto il pronunciamento giudiziale favorevole prima dell'insediamento dell'amministrazione straordinaria, e non invece quelli che lo avrebbero ottenuto successivamente;

con la chiusura della vertenza e del commissariamento e con il passaggio, dal 1° novembre 2018, alla nuova gestione di Arcelor-Mittal l'incertezza per i residenti del rione Tamburi si aggrava,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se dispongano di nuove ed ulteriori informazioni al riguardo e se il deprezzamento, derivando da inquinamento, sia annoverato tra i danni ambientali;

quali iniziative intendano assumere per tutelare i soggetti danneggiati e provvedere al risarcimento in favore dei cittadini del rione Tamburi che

abbiano richiesto tali danni per via giudiziaria, ovvero con denuncia penale, anche qualora tali cause non siano ancora giunte a sentenza.

(4-01012)

PAPATHEU - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria, che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Con successivo decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stata disposta l'introduzione del riconoscimento alle famiglie del reddito di inclusione sociale (Rei), misura di contrasto alla povertà, condizionata alla valutazione dello *status* economico dei cittadini;

il Governo intende introdurre, in sostituzione del Rei, a partire dall'anno 2019 il reddito di cittadinanza, erogazione monetaria mediante accreditamento mensile di una somma di denaro per il sostentamento ai cittadini privi di reddito o il cui reddito, da lavoro o pensione, non raggiunga quella che viene definita "soglia di povertà" (stabilita dall'Istat). L'attribuzione del reddito di cittadinanza prevede tra i criteri di valutazione ed assegnazione l'indicatore della situazione economica equivalente, il cui acronimo è Isee, strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie italiane. Tale indicatore tiene conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Gli elementi di cui l'Isee tiene conto sono, secondo il decreto: reddito, patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare, nucleo familiare, caratteristiche del nucleo familiare;

il reddito di cittadinanza, a quanto risulta, andrà a sostituire gradualmente le principali forme di previdenza attualmente in vigore, come il reddito di inclusione e l'indennità di disoccupazione. Stando alle ultime stime dei tecnici del Governo, da marzo 2019 chi percepiva il "Rei" avrà diritto di accesso alla nuova misura, con aggiornamento del requisito Isee (che nel Rei veniva stimato in 6.000 euro annui di Isee per nucleo familiare) non superiore a 9.360 euro e un contributo mensile pari a 780 euro;

l'elargizione del reddito di cittadinanza non risolverà in alcun modo i problemi occupazionali degli italiani ed appare ancor più preoccupante l'intendimento del Governo di sopprimere le altre forme di previdenza sinora in vigore, senza aver chiarito se tale azione comprenderà anche la Naspi ed in quale misura, con il conseguente rischio di un aggravio della situazione per alcune fasce sociali, come quella dei lavoratori stagionali del turismo;

in diverse realtà territoriali italiane, specie al Sud ed in particolare in Sicilia, dove il turismo è la principale fonte di economia, e dove le condizioni climatiche, ambientali e strutturali favoriscono politiche principalmen-

te finalizzate alla ricettività, in questi anni il periodo di impiego dei lavoratori del settore turismo si è ridotto a pochi mesi (in media ad 8 al massimo e per lo più a 6) e, in molti casi, i lavoratori non riescono nemmeno a maturare i requisiti contrattuali minimi, essenziali per percepire l'attuale indennità Naspi, unica fonte di sostentamento a decorrere dal momento in cui le aziende chiudono, per la maggior parte alla fine di ottobre, e riaprono poi l'anno successivo, in primavera. Molti lavoratori rischiano di finire in una condizione di povertà in un quadro sociale, nel quale l'attuale sistema di calcolo della Naspi ha già determinato dinamiche ulteriormente negative in ambito pensionistico;

ove non dovesse più essere elargita nemmeno la Naspi, migliaia di lavoratori stagionali del turismo sembrano destinati a non poter accedere nemmeno all'ipotizzato reddito di cittadinanza di 780 euro, poiché gli stessi non rientrerebbero nella soglia del limite di reddito Isee 2019 fissata a quota 9.360 euro, poiché nei mesi lavorativi in cui saranno contrattualizzati supereranno, come percepimento complessivo, tale quota. Inoltre, per chi detiene comunque una casa di proprietà, l'importo spettante agli aventi diritto del reddito di cittadinanza scenderebbe a 500 euro, poiché si prevede una detrazione di 280 euro di affitto ipotetico. Pertanto si rischia una grave condizione di assoluto disagio economico e sociale per tanti lavoratori stagionali, che potrebbero vedersi negata qualsiasi forma di accesso ad un sussidio per affrontare il periodo di disoccupazione involontaria,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda abolire la Naspi o se tale indennità rimarrà in vigore e con quali modalità, ritenendo in tal caso che la nuova assicurazione sociale per l'impiego necessiti di una riforma urgente con irrimandabili modifiche strutturali da inserire nella istituenda legge di bilancio per il 2019;

quali provvedimenti, inoltre, intenda porre in essere a tutela dei lavoratori stagionali del turismo, con riferimento anche ai criteri del previsto reddito di cittadinanza, a proposito del quale si prospetterebbe l'eventuale impossibilità normativa e reddituale di accesso al sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo nel periodo di non occupazione.

(4-01013)

TOTARO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, con riferimento alla grave questione dei risarcimenti danni da trasfusione di sangue infetto, risulta che il Ministero della salute stia provvedendo a ristorare in via prioritaria quei cittadini che, una volta ottenuta la sentenza di condanna a carico dell'ente, a fronte dell'inadempienza di quest'ultimo, abbiano optato per il giudizio di ottemperanza di fronte al Tar, invece di proseguire nell'azione di espropriazione forzata in sede civile;

considerato che:

il ricorso al giudizio di ottemperanza comporta comunque un aggravio di spese a carico del Ministero e dunque delle finanze pubbliche;

l'articolo 5-ter del "decreto vaccini", di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente suppletivo fino a 2 unità di personale comandato appartenente all'area III del comparto Ministeri, proprio al fine di definire con celerità le procedure finalizzate al ristoro, tra l'altro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti accertata la circostanza descritta, che costituirebbe motivo di grave disparità fra i cittadini;

quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire a tutti i cittadini il doveroso risarcimento del danno in tempi eguali per tutti e parimenti ragionevoli, realizzando un contenimento dei costi;

se abbia già provveduto all'individuazione delle 20 unità di personale e se questo sia stato messo nella condizione di svolgere la delicata funzione per la quale è stato selezionato.

(4-01014)

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 70a seduta pubblica dell'11 dicembre 2018, a pagina 39, alla quartultima riga, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "300 miliardi".

A N N E S S I

Emendamento 1.900

1900

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

SOSTITUIRE GLI ARTICOLI DA 4 A 15 CON IL SEGUENTE

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis »;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis »;

c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:

« Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione »;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: « pure » è soppressa;



g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, »;

h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta »;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri »;

m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 317-bis. – (Pene accessorie) – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni »;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »;



2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali »;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: « , qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

« Art. 322-ter.1. - (Custodia giudiziale dei beni sequestrati) - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative »;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, »;

r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

« Art. 323-ter. - (Causa di non punibilità) - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 »;



s) l'articolo 346 è abrogato;

t) all'articolo 346-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: « altro vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio »;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 »;

v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 »;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, » sono inserite le seguenti: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, »;

c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

« Art. 289-bis. – (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione) –
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un



pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 »;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter »;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale »;

f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: « e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: « o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale »;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: « , e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sulla revoca » sono inserite le seguenti: « della riabilitazione ».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, ».

7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « effetto penale » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle pene accessorie perpetue ».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali ».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».

10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo



non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente



legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « superiore alla somma di 5.000 euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « superiore alla somma di 500 euro l'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento »;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: « Nei casi di cui al presente comma, » sono soppresse;

2.2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 »;

2.3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 »;

3) al terzo periodo, le parole: « entro tre mesi dalla percezione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese solare successivo a quello di percezione »;

4) al quinto periodo, le parole: « sono pubblicati » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera »;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati »;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « tremila ».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « natura privatistica, » sono inserite le seguenti: « nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ».

20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali ».

21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui al comma 11, secondo periodo, e 12, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente




del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ducchi Ferri", is written in a cursive style on the right side of the page.